

MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE AI
SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO n.
231/2001

FONDAZIONE SAN
GERMANO ONLUS

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI
SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001**

* * * * *

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, il Decreto Legislativo n. 231 (il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione* anch'essa firmata a *Bruxelles il 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di **responsabilità amministrativa** (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale, anche se non viene intaccato il principio costituzionale per il quale la responsabilità penale é personale) a carico degli **Enti** (intesi quali società, consorzi, associazioni anche prive di personalità giuridica con esclusione specifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) per alcuni **reati** commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi:

- (i) da **persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi** o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da **persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi**; nonché
- (ii) da **persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati**.

Tale responsabilità ovviamente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, tenendo comunque presente che l'Ente non risponde delle conseguenze del reato se le persone sopra indicate agiscono nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'ampliamento della responsabilità ha una sua *ratio*: mira a coinvolgere nella punizione di alcuni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.

L'art. 10 del Decreto Legislativo n. 231/01 prevede che in caso di illecito amministrativo dipendente da reato si applichi, sempre, una sanzione **pecuniaria** che viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

L'importo di una quota va da un minimo di €. 258,00 ad un massimo di €. 1.549,00.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche riguardo a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Inoltre, per i casi più gravi (reiterazione, o reati da cui derivano gravi conseguenze) sono previste misure **interdittive** quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario, fa riferimento ad una serie di **reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** e precisamente:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.);

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma primo, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante ***“Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro”***, ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25-bis, che mira a punire il reato di *“falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo”* e precisamente i seguenti reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Successivamente, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche nei confronti dei cosiddetti reati societari (i

“**Reati Societari**”), così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002 e, più di recente, anche dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (c.d. Legge sulla Tutela del Risparmio). Tali Reati Societari, così come configurati dall’art. 3 del citato D.Lgs. n. 61/02 e dall’art. 31 della citata Legge n. 262/05, sono sostanzialmente i seguenti:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 173-*bis* TUF);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d’interesse (art. 2629 *bis* c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

In seguito, l’art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7 ha introdotto l’art. 25-*quater*, il quale dispone la punibilità dell’Ente per i **delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico**, previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali e, precisamente:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordinamento democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);

- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
 - attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
 - istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
 - cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (articoli 304 e 305 c.p.);
 - banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (articoli 306 e 307 c.p.);
 - reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in sostanza in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo;
 - reati, diversi da quelli indicati nel Codice Penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, in base al quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:
 - (a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
 - (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.
- Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).
 Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.
 Commette altresì un reato chiunque:
- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
 - organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;

- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o

(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Successivamente, l'art. 5 della Legge n. 228/2003, in tema di **misure contro la tratta delle persone**, aggiunge al Decreto l'articolo 25-*quinquies*, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli Enti per la commissione di delitti contro la personalità individuale e precisamente:

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis*, c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

La Legge Comunitaria 2004 (Legge 18 aprile 2005, n. 62) ha poi inserito nel Decreto il nuovo art. 25-*sexies* che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai nuovi reati di **abuso d'informazioni privilegiate e manipolazione del mercato** previsti dagli articoli 184 e 185 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e ha inserito, altresì, nel D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 il nuovo art. 187-*quinquies* che prevede un'autonoma responsabilità amministrativa degli enti per i nuovi illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dagli articoli 187-*bis* e 187-*ter* del TUF, come modificati relativamente alle sanzioni dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 e, precisamente:

- abuso d'informazioni privilegiate (art. 187-*bis* del TUF);
- manipolazione del mercato (art. 187-*ter* del TUF).

Successivamente, con Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il **crimine organizzato transnazionale**, adottati rispettivamente il 15 novembre 2000 ed il

31 maggio 2001, la responsabilità amministrativa degli Enti è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ai seguenti reati, purché commessi a livello transnazionale:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, si considera "*transnazionale*" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato; ovvero
- b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero
- c) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero
- d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Per effetto dell'entrata in vigore della Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "*Misure in tema di tutela della salute e della **sicurezza sul lavoro** e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*" è stato poi introdotto nel Decreto l'art. 25-*septies* che prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.);

commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il Decreto Legislativo 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di

riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ha inserito nel Decreto, ai sensi dell'articolo 63 comma 3, l'art. 25-*octies*, i seguenti reati:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).

Si rileva che i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni, o utilità di provenienza illecita sono rilevanti sia se commessi a livello nazionale sia qualora le attività che hanno generato i beni da riciclare si siano svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario.

Infine, l'art. 7, comma n. 1, della Legge 18 marzo 2008 n. 48 ha inserito nel Decreto l'art. 24-*bis* che estende l'elenco dei reati presupposto ai **delitti informatici e trattamento illecito di dati**.

In particolare ai seguenti reati:

- reati di falso, materiale o ideologico, su documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*bis* c.p. ed art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

Il testo unico n. 81 del 09 Aprile 2008 modifica i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Sempre il medesimo decreto ha stabilito, all'art. 30, che *“il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ... deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando l'adempimento di tutti gli obblighi relativi:*

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

Ulteriori innovazioni sono poi state introdotte dalla legge 99/2009, la quale introduce il nuovo Art. 25-bis che punisce i delitti contro l'industria ed il commercio, stabilendo quanto segue:

“1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera *b)* del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2».

La medesima legge ha introdotto anche l'art. 25-novies sui delitti in materia di violazione del diritto d'autore che prevede che:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera *a-bis*), e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-*quinquies* della citata legge n. 633 del 1941».

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.177 del 1 agosto 2011 è stato pubblicato il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante “*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*”. Il provvedimento, composto da cinque articoli, è entrato in vigore il 16 agosto 2011.

Con la pubblicazione del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 si conclude, almeno per il momento, la questione del recepimento della direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell'ambiente, varata dal legislatore comunitario per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di aggressione all'ambiente considerato nel suo complesso.

L'intervento del legislatore italiano arriva, però, con il consueto ritardo rispetto ai tempi imposti per il recepimento dalla normativa europea.

L'obbligo di introdurre analoga tutela era stato originariamente previsto dalle decisioni quadro GAI 2003/80 e 2005/667, impugnate dalla Commissione Europea davanti alla Corte di giustizia dell'Unione per violazione dell'art. 47 T.U.E., in quanto basate su un fondamento normativo inappropriato. La Corte (sentenza 13 settembre 2005, causa C-176/039 e sentenza 23 ottobre 2007, causa C-440/05), accedendo alla tesi della Commissione, aveva annullato entrambe le decisioni quadro con la motivazione che queste avrebbero dovuto essere adottate sulla base giuridica del trattato CE (primo pilastro) e non del Trattato sull'Unione europea (terzo pilastro).

Ne era dunque seguita la direttiva 2008/99/CE, che gli Stati membri dell'Unione avrebbero dovuto recepire entro il 26 dicembre 2010.

L'art. 19 della legge comunitaria 2009 (l. 4 giugno 2010, n. 96) aveva, infatti, delegato il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. I termini di recepimento delle due direttive erano fissati, rispettivamente, al 26 dicembre 2010 e al 16 novembre 2010. Poiché la legge n. 96/2010 era entrata in vigore in data 10 luglio 2010, il termine per l'esercizio della delega sarebbe scaduto in data 9 aprile 2011.

L'esercizio della delega è stato tempestivo, tenuto conto della proroga di novanta giorni contemplata nell'art. 1 della l. n. 96/2010 per il caso in cui il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari (quaranta giorni dalla data di trasmissione) venisse a scadere nei trenta giorni precedenti il 9 aprile 2011 o successivamente. Il termine per il parere, infatti, richiesto l'8 aprile 2011 con relativa trasmissione dello schema di decreto, scadeva il 18 maggio 2011, sicché il termine per l'esercizio della delega risulta prorogato *ex lege* al 9 luglio 2011, con conseguente tempestività dell'emanazione del decreto legislativo in data 7 luglio 2011, giusta quanto disposto dall'art. 14, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a nulla rilevando la successiva data di pubblicazione. Nessun problema di costituzionalità si pone, dunque, rispetto all'art. 76 Cost.

Ciò, tuttavia, potrebbe non bastare. Com'è noto, infatti, con riferimento alle direttive oggetto del decreto legislativo in esame, in data 26 gennaio 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia due lettere di messa in mora attraverso le quali ha contestato all'Italia il mancato recepimento sia della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente (p.i. 2011/0207), sia della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi (p.i. 2011/0216). Il recepimento, tempestivo rispetto al termine per l'esercizio della delega, potrebbe tuttavia essere insufficiente per la Commissione Europea, non potendo escludersi che l'apertura della procedura di infrazione sfoci in un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Venendo, in particolare, ai contenuti del d.lgs. n. 121/2011, già la Relazione illustrativa di accompagnamento al testo presentato dal Governo, sottolineava

che, considerati i limiti di pena previsti dalla legge di delega, il recepimento della normativa comunitaria non potesse essere assicurato attraverso un completo ripensamento del sistema dei reati contro l'ambiente *“potrà costituire oggetto di un successivo intervento normativo”*.

Ciò rappresenta, a ben vedere, un primo limite del testo di recepimento, posto che il legislatore si è limitato esclusivamente ad inserire nel decreto legislativo soltanto quelle disposizioni strettamente necessarie a garantire l'adempimento agli obblighi comunitari scaturenti dalla direttiva 2008/99/CE, senza invece riordinare, come pure era lecito attendersi, l'intera materia dei reati ambientali.

Il legislatore delegato, stante la limitazione derivante dall'entità della pena previste dall'art. 2 della legge delega n. 96/2010, ha preferito dunque rinviare ad un successivo intervento normativo sul codice penale, al fine di un più completo ripensamento del sistema dei reati ambientali che recepisca più compiutamente la direttiva prevedendo come delitti (anziché contravvenzioni) le fattispecie di illecito di maggiore gravità.

Ciò spiega, conclusivamente, la ragione per la quale, in relazione alla direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, il legislatore delegato abbia ritenuto necessario implementare l'attuale apparato sanzionatorio inserendo proprio le uniche fattispecie sanzionate dalla direttiva assenti nell'ordinamento interno, ossia quelle relative all'uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.) nonché alla distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.).

Il nuovo art. 727-bis c.p. punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette ovvero: a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta, sanzionandole in via alternativa con l'arresto da 1 a 6 mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro (comma 1); b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, prevedendo un'ammenda fino a 4.000 euro (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni della direttiva comunitaria (art. 3, par. n. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile

di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

L'art. 733-bis c.p. punisce, invece, la «distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto». L'illecito contravvenzionale, in particolare, punisce con la pena dell'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda non inferiore ad € 3000 «Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione». Il comma 3 della disposizione in esame, infine, aggiunge che «Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE».

Sia la prima che la seconda fattispecie pongono problemi interpretativi che possono essere, in sede di primo commento, semplicemente enunciati con riserva di ulteriori approfondimenti.

Quanto alla fattispecie dell'art. 727-bis c.p., anzitutto, più che le condotte oggetto di sanzione penale, il problema per l'interprete è quello di individuare cosa di intenda per "specie animale o vegetale selvatica protetta". In tal senso, è ben vero che l'art. 733-bis c.p. contiene al comma 2 (collocazione sistematica singolare, visto che sarebbe stato più logico inserire questo comma nell'art. 727-bis c.p., cui il testo si riferisce, anziché nell'art. 733-bis c.p., riguardante fattispecie penale diversa) la precisazione secondo la quale "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE". L'ausilio è però limitato, poiché l'interprete è comunque costretto a consultare (secondo la consueta tecnica del rinvio che rende poco intelligibili le norme), il testo delle predette direttive comunitarie che contengono la relativa nozione. In particolare, il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre

2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

La configurabilità del reato, inoltre, è esclusa ove «l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».

L'inciso, introducendo un'ipotesi di irrilevanza penale del fatto, riproduce fedelmente la previsione contemplata dall'art. 3, lett. f), della direttiva 2008/99/CE. E' agevole sin d'ora rendersi conto di quanti e quali problemi si porranno in sede applicativa nel momento in cui occorrerà riempire di contenuti l'aggettivo "trascurabile", riferito alla quantità di esemplari o all'impatto sullo stato di conservazione della specie: sul punto il ruolo della giurisprudenza, in specie della Cassazione, sarà fondamentale per fornire linee guida uniformi per i giudici di merito, correndosi il rischio, altrimenti, di affidare al personale gusto del singolo giudice la valutazione contenutistica della "trascurabilità".

Analoghi problemi si porranno con riferimento alla fattispecie dell'art. 733-bis c.p.

Il problema di delimitare l'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale è stato affrontato di sfuggita dal legislatore delegato. Del tutto insufficiente, infatti, è quanto previsto dal comma 3, secondo cui "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE". Anche in questo caso, infatti, l'interprete dovrà prendersi la briga di consultare le direttive richiamate per scoprire di cosa si tratta.

Nella definizione originariamente elaborata di habitat, il concetto era riferito alle "condizioni fisiche che circondano una specie, o popolazione di specie, o raduno della specie, o comunità" (Frederic E. Clements - Victor E. Shelford, Bio-Ecology, John Wiley & Sons, New York, 1939). Giuridicamente, invece, il concetto è diverso.

Per quanto concerne la normativa italiana, cui deve fare riferimento l'interprete nell'opera di determinazione della fattispecie incriminatrice dell'art. 733-bis

codice penale, il richiamo è alle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l' "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE".

Indubbiamente la più rilevante novità introdotta dal D. Lgs. n. 121/2011 è quella dell'inserimento dei reati ambientali nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità degli enti previsti dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Infatti le direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi hanno entrambe imposto agli Stati membri dell'Unione di estendere alle persone giuridiche la responsabilità per i reati ambientali commessi a loro vantaggio.

Nel recepire la direttiva, il legislatore delegato, per configurare le ipotesi di responsabilità degli enti per illeciti ambientali, ha selezionato alcune figure di

reato già previste dall'ordinamento penale, nonché quelle introdotte all'uopo dalla novella (e cioè quelle di cui agli artt. 727-bis e 733-bis cod. pen.) e ritenute corrispondere al catalogo richiamato dalla normativa sovranazionale alla quale la legge delega aveva pedissequamente rinviato in proposito.

E' stato così inserito all'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001 (correggendo, peraltro, la numerazione del d.lgs. n. 231/01 che, a seguito delle ultime modifiche normative conteneva due articoli 25-nonies, con problemi di coordinamento oggi risolti, in quanto l'art. 25-decies è oggi rappresentato dal reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria") un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che ricomprende, oltre a quelle di nuovo conio già menzionate, le seguenti fattispecie, così suddivise nelle tabelle seguenti.

Quanto alle sanzioni configurate a carico dell'ente, il legislatore delegato si è avvalso della facoltà conferitagli nella legge delega di non ricorrere necessariamente alle sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

L'applicazione di tali sanzioni – per una durata fissata dalla novella nella misura non superiore ai sei mesi - è stata infatti riservata soltanto ai casi in cui i reati da cui scaturisce la responsabilità dell'ente siano quelli previsti, rispettivamente:

- 1) dall'art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11 d. lgs. n. 152/2006;
- 2) dall'art. 256, comma 3 d. lgs. n. 152/2006;
- 3) dall'art. 260 d. lgs. n. 152/2006;
- 4) dagli artt. 8, commi 1 e 2, e 9, comma 2 d.lgs. n. 202/2007.

Solo in tali ipotesi, dunque, sarà possibile applicare alla persona giuridica le medesime sanzioni in via cautelare ai sensi degli artt. 45 e ss. del d. lgs. n. 231/2001 (v. in proposito Sez. II, n. 10500 del 26 febbraio 2007, dep. 12 marzo 2007, in Ced Cass. 235845).

La novella ha previsto anche l'applicazione della sanzione più grave tra quelle previste dal d. lgs. n. 231/2001 e cioè quella dell'interdizione definitiva dall'esercizio dall'attività di cui all'art. 16, ma solo in due ipotesi, ossia nell'ipotesi in cui l'ente o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di:

- a) "associazione" finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 d. lgs. n. 152/2006);

b) sversamento in mare doloso di materie inquinanti (artt. 8, commi 1 e 2 d.lgs. n. 202/2007).

La sanzione pecuniaria è invece prevista in relazione a tutte le ipotesi per cui è stata configurata la responsabilità degli enti. La stessa è stata diversamente articolata in proporzione alla ritenuta diversa gravità dei reati presupposto cooptati nel catalogo di cui all'art. 25-undecies.

In tal senso la cornice edittale più significativa prevista dalla novella risulta dunque quella riservata alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260, comma 1 del codice dell'ambiente e la cui forbice è compresa tra il minimo di quattrocento e quello di ottocento quote, che, una volta determinato il valore della singola quota ai sensi dell'art. 10 d. lgs. n. 231/2001, comporta in ipotesi l'irrogabilità di una sanzione pecuniaria massima pari ad 1.239.200 euro.

In realtà le soglie massime edittali previste in relazione ai più comuni reati presupposto in materia ambientale presi in considerazione dalla novella sono meno severe, variando mediamente tra le centocinquanta e le duecentocinquanta quote e comportando dunque l'irrogabilità di sanzioni che, sempre nella loro massima entità, possono variare al più tra i 232.250 e i 387.250 euro.

Infine, con disposizioni del tutto estranee alla natura del decreto di recepimento, il legislatore ha colto l'occasione per introdurre modifiche al TUA ed al SITRI, limitatamente al regime sanzionatorio.

Per quanto concerne il T.U.A. (d.lgs. n. 152/06), al di là di modifiche di coordinamento (modifica dell'art. 6, comma 17, T.U.A. e dell'art. 260-ter, comma 1), si segnala, in particolare, l'inserimento da parte dell'art. 3 del d.lgs. n. 121/2011 di due nuovi commi all'articolo 260-bis:

a) 9-bis. «Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo»;

b) 9-ter. «Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla

notificazione della violazione, il trasgressore puo' definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie».

Inoltre, l'art. 4 del d.lgs. n. 152/06, al comma 1, lett. b), modifica l'art. 190 T.U.A. riguardante i registri di carico e scarico, inserendo il nuovo comma 1-bis che esclude dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico:

- 1) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8;
- 2) le imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b).

Quanto al regime SISTRI, invece, l'art. 4 del d.lgs. n. 121/2011 modifica la disciplina transitoria dettata dall'art. 39 del d.lgs. n. 205/2010 (c.d. quarto correttivo al T.U.A.), prevedendo l'applicazione gradata della sanzioni amministrative nel primo periodo di applicazione, stabilendo che i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:

- a) con una sanzione pari al 5 % dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese;
- b) con una sanzione pari al 50 % dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo c.s. indicato.

Inoltre, si stabilisce (nuovo comma 2-quater dell'art. 39) che le sanzioni amministrative previste dall'art. 260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9 T.U.A. sono ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti:

- a) a 1/10 per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'art. 1 del D.M. 26 maggio 2011, e successive modificazioni;

b) a 1/5 per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e per i successivi quattro mesi.

Infine, non meno importante perché rileva sotto il profilo sanzionatorio, soprattutto penale, è la modifica introdotta dall'art. 39, commi 2-bis e 2-ter, T.U.A.

Il D.Lgs. n. 205/2010, come si ricorderà, modificando l'art. 258 T.U.A. aveva sorprendentemente soppresso l'inciso, contenuto nel previgente comma 4 dell'art. 258 da cui dipendeva la penale rilevanza delle condotte ad oggetto i rifiuti pericolosi. Ciò aveva comportato l'apparente – e probabilmente non voluta - depenalizzazione della condotta consistente nel trasportare rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione ovvero nell'indicare nel formulario stesso dati incompleti o inesatti riferiti al trasporto dei suddetto rifiuti pericolosi.

Con il D.Lgs. n. 121/2011, il legislatore delegato sembrerebbe aver ora tentato di porre rimedio alla svista. In particolare, l'art. 4, comma 2, lett. b) del decreto, inserendo il nuovo comma 2-bis nell'art. 39, prevede l'applicazione delle sanzioni previste dal citato art. 258 nella previgente formulazione nei confronti dei soggetti od imprese di cui all'art. 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5 del codice dell'ambiente e cioè quelli tenuti obbligatoriamente o facoltativamente ad iscriversi al SISTRI, i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani del territorio della Regione Campania e i soggetti previsti dalla disciplina RAEE.

Orbene, il richiamo operato dal comma 2-bis dell'art. 39, come novellato, ai soggetti così indicati, il riferimento agli obblighi dettati dall'art. 190 e 193 TUA ma, soprattutto, l'integrale e generico riferimento alle “relative sanzioni” previste dall'art. 258 “vecchio” testo (quindi, sia penali che amministrative), sembrerebbe voler determinare la (ri)penalizzazione delle condotte di trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione e di indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti, descritte nel comma 4 dell'art. 258.

Si tratterebbe, in ogni caso, di una (ri)penalizzazione, per così dire, “a tempo”: il legislatore delegato, nel delimitare il campo di applicazione della norma transitoria, precisa infatti che l'applicazione del regime sanzionatorio previsto

dall'art. 258 ante novella del 2010 si applica «fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)».

Dopo l'entrata in vigore, a regime, della disciplina SISTRI le condotte non avrebbe ro dunque più rilevanza penale.

La norma di cui all'art. 2, D. Lgs. 16.7.2012, n. 109, ha, infine, introdotto nel D. Lgs. 231/2001, a decorrere dal 9 agosto 2012, la previsione dell'art. 25 *duodecies* relativa agli enti presso i quali siano impiegati lavoratori extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno in Italia.

La disposizione è finalizzata a disincentivare e reprimere comportamenti scorretti nel mercato del lavoro.

A mente della stessa, *“in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro”*.

La nuova fattispecie criminosa richiamata si configura anche laddove il permesso di soggiorno dell'addetto sia scaduto, o sia stato revocato o annullato o non ne sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

Ai fini della punibilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, fermi i presupposti testé illustrati, occorre anche che i lavoratori impiegati siano:

- irregolarmente occupati in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

* * * * *

L'ADOZIONE DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE” QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di **esonero** da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

a) **l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;**

b) il compito di **vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli** nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un **organismo** dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ferma la possibilità di una delega in capo agli amministratori;

c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;

2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;

4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;

5) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

* * * * *

ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS

* * * * *

-Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello.

La Fondazione San Germano è nata nel 2003 con finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio – sanitaria, con l'intento di favorire iniziative che esprimessero compiutamente la risposta ai bisogni della persona, con particolare attenzione ai soggetti socialmente fragili e agli anziani.

Gli scopi di Fondazione San Germano comprendono pertanto in via esclusiva le attività istituzionale e quelle strettamente connesse, ed in particolare

- 1) Organizzazione e gestione di residenze sanitarie assistenziale volta ad accogliere anziani in condizioni di grave deficit psico fisico e quindi totalmente non autosufficienti ai quali fornire prestazioni di ricovero e protezione assistenziale, unitamente ad adeguate prestazioni di tutela sanitaria e riabilitativa.
- 2) Nel campo sociale: organizzazione e gestione di servizi specifici di carattere culturale e ricreativo, finalizzati all'inserimento sociale di soggetti svantaggiati, unitamente a prestazioni riabilitative dirette a recuperare e migliorare l'autosufficienza, l'aggregazione, le condizioni di svantaggio sociale ed emarginazione giovanile.
- 3) La gestione di un centro diurno integrato con servizio di tipo semi- residenziale rivolto alla popolazione anziana.
- 4) La gestione e organizzazione di un centro diurno per disabili con servizio di tipo semi residenziale
- 5) Gestione di centri socio – assistenziali polivalenti.
- 6) Gestione di servizi territoriali socio sanitari, mediante accreditamento al sistema integrato di interventi e servizi sociali.
- 7) Gestione di un centro notturno per anziani e altri soggetti svantaggiati in regime semi residenziale notturno.
- 8) Gestione di un centro di pronti intervento per anziani e soggetti fragili volto ad assicurare in via temporanea il soddisfacimento di improvvisi ed eccezionali bisogni assistenziali e socio sanitari.

L'accesso alle offerte sopra elencate (con esclusione del punto 5) avviene anche mediante segnalazione da parte delle preposte unità di valutazione dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e successiva valutazione da parte della direzione dell'Ente.

Inoltre, la Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà partecipare quale socio in altri Enti, associazioni, cooperative, o società aventi scopi non contrastanti con i propri.

Fondazione San Germano ONLUS, ai sensi della vigente normativa, è una fondazione con finalità non lucrative.

Con il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ("*Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*"), che recepisce ed attua i principi ed i criteri direttivi dettati dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, il legislatore italiano ha inteso realizzare una risistemazione organica della materia degli enti non commerciali e del cd. "terzo settore". In realtà la disciplina quale si viene ad evidenziare ad opera delle modificazioni ed integrazioni apportate dal succitato provvedimento ha essenzialmente carattere fiscale, e forse non comprende neanche l'intero ambito sopra evidenziato; è peraltro indubbio che ne raccoglie la parte più rilevante, e i riflessi di tipo civilistico sono comunque di non marginale profilo. Ed importanti sono le conseguenze in tema di enti ed associazioni non commerciali e, soprattutto, non lucrative; queste ultime in particolare, mediante la previsione di una nuova ed apposita figura, l'Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale), hanno ricevuto un contributo di non scarso peso dalla riforma effettuata.

Si è detto che i riflessi di tipo civilistico non appaiono marginali, in quanto dal provvedimento in esame, seppure per finalità fiscali, discendono una serie di adempimenti volti da un lato all'inserzione di clausole espresse, dall'altro alla netta delimitazione del campo di attività entro il quale tali enti debbono operare. Da qui la necessità, o comunque più precisamente il non indifferente onere, da parte di associazioni, fondazioni, più in generale da parte degli enti interessati da tale provvedimento, di adeguare i propri statuti onde poter usufruire delle migliori agevolazioni previste per il caso dell'assolvimento dei prescritti oneri. Per la precisione quanto dettato dal decreto delinea degli obblighi ai fini tributari, ove si voglia rientrare nelle categorie da esso disciplinate, concretizzandosi invero, dal punto di vista civilistico, in semplici oneri.

Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto di dover dare, con la presente normativa, una prima risposta significativa alle esigenze, da più parti e da lungo tempo prospettate, di riordino e migliore sistemazione di questo settore. Risposta che ancorché limitata e di certo non esaustiva, invero solo apparentemente riguarda il mero aspetto fiscale, poiché influenza e coinvolge, attraverso i vantaggi offerti, anche profili e aspetti di diritto sostanziale. Da tali rilievi si evidenzia che gli obblighi dal legislatore imposti in tale sede, assumendo rilevanza essenzialmente tributaria, da un punto di vista civilistico si traducono, più

esattamente, in veri e propri "oneri", necessari ai fini delle agevolazioni previste dall'odierna disciplina.

Quanto finora affermato spiega anche perché le novità apportate dal presente decreto il più delle volte non siano state correttamente considerate. Ciò in quanto vengono da un lato sottovalutate, ossia considerate solo ai fini di sporadiche e occasionali applicazioni concrete e ristrette alla loro mera e più ristretta valenza fiscale, senza tenere conto che esse preludono - o meglio, dovrebbero anticipare - una migliore risistemazione della materia anche dal punto di vista civilistico; dall'altro invece vengono sopravvalutate ed enfatizzate, quando peraltro l'accennata riorganizzazione della materia sembra essere ancora lungi dal vedersi o comunque profilarsi.

Queste considerazioni di ordine generale saranno in parte riprese in seguito. Ma per comprendere pienamente lo spirito delle innovazioni apportate da tale decreto, è adesso previamente necessaria una breve ricostruzione sistematica della materia in esame; ricostruzione che non può prescindere da un'analisi, seppur succinta e veloce, della normativa tributaria. Come dalla stessa relazione illustrativa enunciato, in attesa infatti di una organica definizione degli aspetti civilistici, lo Stato, mediante il riordino del profilo fiscale di tali enti, ha inteso dare una prima risposta all'esigenza di rivitalizzare un settore economico che peraltro, visto la sua delicatezza e la rilevanza sociale, nonché la sua accertata capacità di espansione, necessita di ben più penetranti interventi.

Volendo tentare di meglio delineare l'ambito entro il quale tali organismi operano, occorre premettere che ai fini dello studio degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative occorre partire dalla prima categoria. Sul punto la disciplina del codice civile è rimasta inalterata, avendo il legislatore, come già accennato, operato essenzialmente a livello fiscale. Da un punto di vista di carattere negativo, è ovvio che per il codice sono enti non commerciali tutti quegli enti, associazioni, organizzazioni, ... che non svolgono attività commerciale; il legislatore disciplina in maniera accurata tale tipo di attività (art. 2195 cod. civ.), prevedendo, per svolgerla, la sussistenza di determinati requisiti, nonché la prescrizione di specifici oneri o obblighi (ad. es. l'iscrizione nel registro delle imprese, ...). L'esempio tipico è quello delle società commerciali (art. 2249 cod. civ.).

Carattere residuale ha generalmente l'attività non commerciale, nel senso di porre un (anche implicito) divieto ai soggetti che non si siano costituiti secondo i predetti requisiti allo svolgimento degli stessi dell'attività propriamente commerciale (le società semplici, *ex art. 2249*). Peraltro gli enti del libro quinto del codice non completano tale ambito, assumendo ben più ampia rilevanza, ad es., quelli del primo libro.

Con grosse pretese di schematicità, non anche di esaustività, si può dire che, nella sistematica del codice, più in generale del diritto civile, sono enti non commerciali:

- gli enti del libro I: *le associazioni riconosciute, le fondazioni, le associazioni non riconosciute* (anche partiti politici, sindacati, ...) ed i *comitati*; nonché *le associazioni di volontariato ex legge 11 agosto 1991, n. 266*, e simili;
- *le società semplici*;
- i *consorzi* e le *società consortili*, comprese quelle miste, di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240;
- *gli enti pubblici che svolgono attività non commerciali*;
- *gli enti religiosi, ...*

Rientrano naturalmente in tale ambito anche quegli enti che pur effettuando attività commerciale, la svolgono in via secondaria e strumentale rispetto a quella istituzionale (ad es., una fondazione che si avvale per raggiungere i suoi fini di ricerca e di sviluppo, dei proventi derivantegli da una sua attività commerciale assolutamente sussidiaria).

L'art. 6, poi, in tema di *perdita della qualifica di ente non commerciale*, come già accennato, integra e disciplina in maniera organica la tematica dell'oggetto principale degli enti non commerciali, argomento, si è visto, affrontato solo in via generale dall'art. 87 T.U.I.R., previa modifica da parte dell'art. 1 del decreto Onlus.

Viene pertanto introdotto nel T.U. 917/86 un art. 111 *bis* che prevede un'ipotesi di "presunzione legale" di perdita della qualifica di non commercialità, in caso di esercizio prevalente di attività commerciale per un intero periodo d'imposta. Il comma successivo indica taluni parametri ritenuti particolarmente significativi dei quali occorre tenere conto ai fini della qualificazione dell'ente non commerciale. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai fini dell'Iva.

Sul punto va osservato che il controllo in tema di oggetto non commerciale dell'ente non potrà mai svolgersi oltre quanto desumibile dalle affermazioni e dalla documentazione portate alla sua attenzione o comunque da egli esaminate. Quanto affermato non esclude peraltro che ben difficilmente potrebbero essere inserite nell'atto costitutivo clausole che, pur non rientrando tra quelle espressamente previste e da inserire obbligatoriamente, a priori siano in contrasto con lo svolgimento dell'attività come prevista dalla nuova disciplina. L'art. 7 D.Lgs. 460/97 estende l'obbligo della contabilità separata anche agli enti non residenti (art. 114 T.U.I.R.); l'art. 8 prescrive l'obbligo di rendicontazione singola ed analitica delle operazioni finanziarie connesse con l'attività svolta in occasione delle raccolte pubbliche di fondi (art. 20, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Conviene ora soffermarsi su una disposizione agevolativa che, benché transitoria e limitata per quanto riguarda i soggetti da essa interessati, peraltro ha posto e continua a far sorgere problematiche non indifferenti, correlate essenzialmente al fatto di un suo difficile coordinamento con le norme di diritto sostanziale. norme la cui precisa applicazione comporterebbe una notevole compressione degli ambiti da tale articolo interessati.

L'art. 9 prevede un regime di agevolazioni temporanee (entro il 30 settembre 1998) per il trasferimento di beni patrimoniali. Sul punto occorre sottolineare che l'atto di trasferimento, per l'ampiezza dell'accezione utilizzata, appare idoneo ove almeno:

a) comporti un *atto di trasferimento a titolo gratuito ad un ente non commerciali* e; da questo punto di vista la lettera della norma appare così vasta da poter comprendere qualsiasi tipo di negozio atto ad operare il suddetto effetto traslativo. Peraltro sorgono alcune perplessità sull'esatta individuazione di tale atto in determinate ipotesi.

b) sia sottoposto a *registrazione entro il 30 settembre 1998*;

c) contenga la *dichiarazione* resa dall'ente beneficiario dell'utilizzo diretto dei beni a fini istituzionali.

Va comunque osservato che tale articolo, ancorché norma con carattere meramente transitorio, pone problematiche di coordinamento con il sistema del codice civile di difficile soluzione, ragion per cui, data la sinteticità della presente ricerca, se ne rinvia l'approfondimento a separate e diverse analisi.

La seconda sezione del decreto 460 del 1997 prevede e disciplina in maniera particolarmente dettagliata le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (c.d. Onlus). Scopo di tale previsione consiste nel tentativo di rivitalizzare il settore *non profit*, il c.d. terzo settore, "attraverso un razionale impiego della leva fiscale, così da consentire allo Stato di effettuare risparmi in diversi comparti di servizi, ora direttamente gestiti, che potrebbero essere efficacemente assicurati da queste realtà emergenti e non più marginali".

Dal momento che tali organismi costituiscono, si è detto, la parte più rilevante del settore *non profit*, occorre forse, prima di addivenire all'esame della loro concreta disciplina, premettere alcune brevi notazioni di carattere generale, onde poter meglio comprendere lo spirito e le motivazioni che hanno spinto il legislatore a realizzare una normativa che, anche se per finalità tributarie, apporta novità importanti anche dal punto di vista civilistico e sostanziale.

Pertanto occorre esaminare i caratteri salienti di quello che è stato denominato "terzo settore": con tale definizione intendendolo distinguere sia da quelle aree ove si esplica in maniera più o meno diretta, l'intervento dello Stato e dei pubblici poteri; sia da quell'ambito ove imperano le regole concorrenziali del mercato. L'esperienza delle organizzazioni altruistiche non è nuova nel nostro Paese; essa del resto trova da tempo una ben maggiore e organica sistemazione in altri ordinamenti, prima fra tutte l'esperienza nordamericana. Il regime fiscale agevolato che le accompagna necessita peraltro di una strutturazione che precluda il più possibile il rischio di confusione e commistione con gli organismi operanti sul mercato, onde evitare un loro utilizzo per finalità diverse da quelle per le quali vengono osservate trattate con maggior favore.

Di qui anche i tentativi da parte di numerosi studiosi nel cercare di delineare una linea di confine che sia il più possibile netta e demarchi in maniera soddisfacente il mondo delle *non profit* da quello puramente economico, commerciale. E risulta evidente la difficoltà di una simile ricerca, ove si osservi che spesso tali organizzazioni altruistiche non possono fare a meno di avvalersi di attività commerciali *a latere*, funzionali alle loro attività principali.

I criteri proposti, ai fini del tentativo di demarcazione sopra accennato, sono molteplici. Fra questi posizione preminente acquista quello basantesi sullo scopo: perseguimento di scopi ideali, altruistici, in contrapposizione agli scopi egoistici propri delle società commerciali.

Ad esso si affianca quello della natura dell'attività: economica per le società del libro V, non economica per gli enti non lucrativi.

Inoltre si sostiene che il limite (di carattere negativo) all'attività perseguibile dalle associazioni si evidenzia solo ove la legge abbia già individuato la forma più idonea a realizzarlo. Ove tale regolamentazione non sussista, tali enti possono perseguire tutte le finalità consentite dall'ordinamento.

Altro momento discrezionale viene desunto anche dalla necessaria apertura, rispetto alla possibilità di ingresso e di uscita di propri membri, che il contratto di associazione dovrebbe presentare e che al contratto di società potrebbe non essere correlata.

Tali parametri non sono rimasti esenti da critiche, in quanto "non riescono ad offrire una risposta pienamente soddisfacente e sistematicamente corretta alla divisione esistente tra mondo *profit* e mondo *non profit*". Anche se comunque contribuiscono ad enucleare e a restringere il campo dei soggetti riconducibili al settore che interessa, e ne forniscono validi indizi. In definitiva il criterio ritenuto maggiormente valido resta quello dello scopo, che in concreto, a livello organizzativo e statutario, si realizza mediante la previsione del divieto di distribuzione degli utili, accompagnato da quello dell'obbligo di devoluzione a soggetti analoghi o a fini pubblici in caso di scioglimento. In altri termini da un'impostazione della struttura organizzativa che impedisca la possibilità, anche indiretta, di un guadagno di tipo economico da parte dei componenti o aderenti all'associazione.

Alla luce di quanto premesso può adesso esaminarsi quanto dal legislatore disposto in tema di organismi *non profit*, tenendo presente che la nuova regolamentazione, sembra costituire, sotto molti aspetti, il recepimento o comunque pone attenzione a quanto da tempo la dottrina italiana, anche sulla scorta delle ben più collaudate esperienze straniere, ha studiato e analizzato. E pertanto è di ausilio alla migliore comprensione delle novità introdotte dal D.Lgs. 460, sia in tema di enti non commerciali (art. 5), che di Onlus, considerando inoltre che tale normativa è solo il primo passo nella direzione di una risistemazione organica, anche dal punto di vista civilistico, del settore delle associazioni con fini altruistici.

Dal punto di vista dei soggetti e delle forme organizzative utilizzabili, l'art. 10 stabilisce espressamente che sono Onlus "*le associazioni, i comitati, le*

fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica" che rispettino inoltre i requisiti dettati dalle ulteriori disposizioni del decreto.

Il campo dei soggetti ammessi a tale qualificazione coincide in linea di massima con quello degli enti svolgenti attività non commerciale, ed essenzialmente con gli enti del libro I del codice; non del tutto peraltro, in quanto occorre tener presente che ad essi vanno aggiunte le società cooperative (anche sociali), dall'art. 10 ricomprese tra le forme organizzative utilizzabili ai fini della costituzione di una Onlus. Ciò significa che - società cooperative a parte - ci si potrà trovare di fronte ad un ente che, a seconda delle concreta scelta operata sul piano giuridico, ossia dell'adeguamento o meno dello statuto e dell'eventuale limitazione dell'attività, potrà essere qualificato e denominato Onlus, ovvero (mero) ente non commerciale.

a) Le fondazioni

Alle fondazioni - e come si vedrà, anche, agli enti ecclesiastici - non si applica la disposizione in tema di obbligo di adeguamento della struttura secondo criteri di democraticità (art. 10, settimo comma). Sono assoggettate invece all'obbligo di utilizzare l'acronimo "Onlus" o "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" nella denominazione (art. 10, comma 1, lettera i)).

Sono inoltre gli unici enti che possono svolgere, ai fini della qualificazione Onlus, direttamente o indirettamente, l'attività di ricerca scientifica (art. 10, comma 1, lettera a), n. 11).

b) Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le organizzazioni non governative ex legge 49/87.

Sono in ogni caso considerate Onlus, in virtù di quanto disposto dall'ottavo comma dell'art. 10, le *organizzazioni di volontariato* ex legge 11 agosto 1991, n. 266, gli *enti non governativi* riconosciuti idonei ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e le *cooperative sociali* di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. In particolare, nei confronti di questi enti, da un lato si fanno salve le disposizioni di maggior favore previste dalle normative speciali, dall'altro si estende nei loro riguardi la particolare soggettività fiscale propria delle Onlus. Queste organizzazioni non necessitano pertanto di alcun adeguamento statutario, né sembra necessario da parte loro l'utilizzo dell'acronimo Onlus.

c) Gli enti ecclesiastici.

Anche gli *enti ecclesiastici* (enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese), nonché le *associazioni di promozione sociale* (ex legge 25 agosto 1991, n. 287, art. 3, comma 6, letterae)) possono essere considerate Onlus limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera *a*) del decreto in esame, e purché mantengano per tali attività scritture contabili separate (art. 10, comma 9).

Come si vedrà, gli enti ecclesiastici sono dispensati dal seguire le disposizioni di cui alle lettere *h*) ed *i*) del primo comma dell'art. 10 (disciplina uniforme del rapporto associativo, ... ed uso dell'acronimo Onlus).

d) I soggetti espressamente esclusi.

Conformemente ai criteri disposti dalla legge delega, per il decimo comma dell'art. 10, "non si considerano in ogni caso Onlus gli *enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le associazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria*".

L'individuazione del tipo di organizzazione ammesso a rientrare nella disciplina dettata per le Onlus comporta essenzialmente l'adeguamento e la verifica di due elementi, assunti dal legislatore come criteri discretivi degli enti in discorso, che la nuova normativa regola in maniera analitica e dettagliata: il fine e l'oggetto dell'attività. Entrambi necessitano dell'osservanza di precise regole di tipo formale e sostanziale: di qui l'obbligo di adeguamento degli statuti, nonché quello di rispettare, nello svolgimento concreto dell'attività, determinati vincoli e parametri. Proprio la fissazione di precise delimitazioni all'attività svolta consente di realizzare una linea di demarcazione tra la categoria Onlus e la generalità degli enti non commerciali, evitando in tal modo un eccessivo allargamento degli enti interessati dalle disposizioni degli artt. 10 e ss.

Da un punto di vista formale, perché uno dei soggetti prima indicati (art. 10, comma 1) usufruisca della qualificazione di Onlus, nonché della relativa ed applicabile disciplina, sono necessari:

1. l'assolvimento di specifici oneri formali, mediante l'espresso inserimento nell'atto costitutivo o nello statuto di determinate clausole;
2. lo svolgimento vincolato di una o più delle attività comprese tassativamente in un preciso elenco;
3. l'obiettivo perseguimento di finalità di carattere sociale;

4. l'adempimento di altri oneri ed obblighi ai primi accessori e fortemente correlati.

La tecnica utilizzata dal legislatore è alquanto simile a quella prevista in tema di enti associativi non commerciali svolgenti anche attività valutabili altrimenti ai fini fiscali come commerciale, *ex art. 5 del decreto 460*. Peraltro la maggiore delicatezza che permea l'istituto delle Onlus in contrapposizione con la generale categoria degli enti non commerciali, nonché l'esigenza di operare un restringimento ed una maggiore delimitazione dell'ambito delle prime rispetto a quello dei secondi, sono state avvertite ed evidenziate dal legislatore mediante la fissazione di requisiti maggiormente gravosi e rigidi, anche se a volte divergenti, a paragone di quelli richiesti per gli enti *ex art. 5*.

Tale sensazione si può cogliere sin dal primo comma dell'art. 10, che come per gli enti associativi dell'art. 5, richiede che *l'atto costitutivo e lo statuto siano redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata*. Pertanto viene imposto un preciso obbligo di forma scritta e (almeno) registrata.

Sono inoltre previsti e disposti specifici obblighi a livello statutario: per la precisione, è necessaria negli atti costitutivi e negli statuti l'inserzione e la previsione espressa delle seguenti clausole concernenti:

a) lo svolgimento di *attività* in uno o più dei seguenti settori:

1) *assistenza sociale e socio-sanitaria*;

2) *assistenza sanitaria*;

3) *beneficenza*;

4) *istruzione*;

5) *formazione*;

6) *sport dilettantistico*;

7) *tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico*;

8) *tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente*;

9) *promozione della cultura e dell'arte*;

10) *tutela dei diritti civili*;

11) *ricerca scientifica* di particolare interesse sociale; essa deve essere svolta direttamente da fondazioni, ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni.

b) l'esclusivo perseguimento di *finalità di solidarietà sociale*;

- c) il *divieto di svolgere attività diverse* da quelle menzionate alla lettera a), salvo che ad esse non siano direttamente connesse;
- d) il *divieto di distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione*, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione;
- e) l'*obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali* e di quelle direttamente connesse;
- f) l'*obbligo di devoluzione del patrimonio* dell'organizzazione, qualora per qualunque causa si addivenga al suo scioglimento, a favore di altre Onlus facenti parte della stessa struttura, ovvero a fini di pubblica utilità, sentendo, ove non vi sia diversa destinazione imposta dalla legge, l'organismo di controllo *ex art. 3, comma 190, della l. 662 del 1996*;
- g) l'*obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale*;
- h) una *disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative* che tendano: a garantire l'effettività del rapporto; ad escluderne espressamente la temporaneità; a prevedere e garantire agli associati maggiori di età il diritto di voto almeno per l'approvazione e le modificazioni di statuti e regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi.
- i) l'utilizzo del *termine "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o "Onlus"* nella denominazione ed in ogni segno distintivo o comunicazione rivolte al pubblico.

L'art. 11 del D.Lgs. 460 dispone l'istituzione presso il Ministero delle finanze dell'*anagrafe unica delle Onlus*.

La stessa disposizione richiede dagli enti che intraprendono l'esercizio di una o più delle attività previste dall'art. 10 ai fini dell'attribuzione della veste di Onlus - oltre ai predetti requisiti formali, nonché all'osservanza dei requisiti sostanziali che di qui a poco si esamineranno - l'effettuazione entro trenta giorni di una *comunicazione*, conformemente all'apposito modello approvato con D.M. delle finanze, da indirizzare alla *direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze* nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale. Da tale adempimento sono interessati anche quei soggetti che alla data del 1° gennaio 1998 già si trovavano in possesso delle caratteristiche di solidarietà che il legislatore ha richiesto (pertanto entro il già decorso 31 gennaio 1998).

L'attuazione della suddetta comunicazione "è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto" (art. 11, comma 2).

Da ciò ne consegue che l'inosservanza di tale adempimento comporta solo la non applicabilità delle agevolazioni fin quando le comunicazioni non siano effettuate.

Vengono invece concessi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (e pertanto entro il 30 giugno 1998) al fine di consentire, agli enti già svolgenti alla data del 1° gennaio 1998 le attività in discorso, il necessario adeguamento dello statuto (vedi art. 5, comma 3, come richiamato dall'art. 26).

Sono escluse dagli obblighi di comunicazione le associazioni di volontariato, le organizzazioni non governative di cui alla legge 49/87 e le cooperative sociali (*ex art. 10, comma ottavo*).

Per quanto attiene alle *modalità di esercizio del controllo* relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di Onlus, nonché ai casi di *decadenza* totale e parziale, la loro previsione e disciplina è demandata dal terzo comma dell'art. 11 ad un regolamento da emanarsi entro il 1° luglio 1998 mediante uno o più decreti del Ministro delle finanze. Va ricordato che la perdita della qualifica di Onlus deve essere comunicata alla medesima direzione regionale delle entrate.

L'art. 27 vieta ai soggetti diversi dalle Onlus l'utilizzo di tale denominazione o di analoghe idonee a trarre in inganno. L'art. 28 prevede particolari sanzioni amministrative, a carico dei rappresentanti legali e degli amministratori, per ipotesi specifiche di violazioni collegate all'indebita fruizione di benefici, nonché all'uso illegittimo della denominazione ovvero nel caso dell'omissione delle dovute comunicazioni.

Il legislatore peraltro, a ben vedere, non ha inteso né mostra di accontentarsi dell'assolvimento di meri adempimenti di tipo formale, ma detta specifici vincoli e parametri valutativi ai quali le organizzazioni in discorso sono tenute ad attenersi onde poter usufruire del particolare regime delle Onlus. Tali criteri si incentrano essenzialmente, come già accennato sul principio della realizzazione di finalità di solidarietà sociale, le quali tendono a delimitare, nella loro esplicazione, in maniera ancor più definita, l'ambito di operatività delle attività consentite.

In altri termini, l'art. 10, ai commi 2, 3 e 4, stabilisce che alcune delle attività richiamate dalla lettera *a)* del comma 1 conferiscono all'ente che le svolge la

qualifica di Onlus solo se siano rivolte a favore di soggetti svantaggiati o bisognosi. Si intendono pertanto perseguite finalità di solidarietà sociale ai fini del presente decreto, solo se le cessioni di beni o le prestazioni di servizi siano dirette ad arrecare benefici a *persone svantaggiate* in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, ovvero a favore di *componenti collettività estere*, limitatamente agli aiuti umanitari, ove siano svolte le attività di: *assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili* (art. 10, comma secondo).

Le altre attività si considerano inerenti a finalità di solidarietà sociale chiunque ne siano i destinatari e i beneficiari (art. 10, comma quarto); e pertanto quelle concernenti: *l'assistenza sociale e socio-sanitaria; la beneficenza; la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente; la ricerca scientifica* svolta direttamente da fondazioni. Rientra anche l'attività di *promozione della cultura e dell'arte*, ma affinché l'organizzazione che la effettua possa essere esentata dal necessario indirizzo a persone svantaggiate, ... occorre che a suo favore siano riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

Il quinto comma considera poi *attività direttamente connesse* a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. Sono pertanto ricomprese in tale ambito quelle attività funzionali e strumentali, da un punto di vista materiale, a quella istituzionale (attività di completamento, come la vendita di *depliant*, magliette, ...).

Peraltro, dato il forte rischio elusivo che a tali attività collegate ed accessorie può facilmente connettersi, il legislatore le assoggetta a tre condizioni: *a)* il loro ambito di operatività deve riguardare gli stessi settori economici interessati dalle attività istituzionali, *b)* l'attività connessa non deve essere prevalente rispetto a quella istituzionale, per cui, *c)* i relativi proventi non devono superare il 66% delle spese complessive dell'organizzazione.

Il comma 6 dell'art. 10 esplica in misura più dettagliata il divieto di ripartizione anche indiretta degli utili, contenuto alla lettera *d*) del primo comma. Viene in generale precluso di cedere beni e servizi a condizioni più favorevoli a chiunque sia in qualche misura coinvolto nella gestione dell'organizzazione, ovvero di pagare ai fornitori corrispettivi che senza valide ragioni economiche, siano superiori al valore normale dei beni o dei servizi acquistati. Le lettere *c*), *d*) ed *e*) fissano dei tetti massimi per la corresponsione di emolumenti agli amministratori ed ai dipendenti, nonché degli interessi passivi in favore di soggetti diversi dagli istituti di credito.

L'articolo 26, già esaminato, richiama in via generale, in quanto compatibili le norme (tributarie) in materia di enti non commerciali; ciò sul presupposto che le Onlus (eccettuate le cooperative) rientrando in tale categoria, non possono non godere rispetto ad essi di un trattamento di minor favore. Se tale è la *ratio*, essa consente di risolvere i dubbi che possono sorgere ove in determinate occasioni la disciplina degli enti non commerciali sia più rigorosa o comunque diversa da quella delle Onlus. Il rendere applicabile la disciplina nei limiti della compatibilità non comporterà comunque la necessaria assoggettabilità delle Onlus a tali adempimenti ove più gravosi.

Dal punto di vista tributario, lo *status* di Onlus consente alle relative organizzazioni di avvantaggiarsi di benefici e agevolazioni di non lieve rilevanza. Sono pertanto previste *agevolazioni* in tema di imposte dirette, con l'introduzione nel testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 917 del 1986, di un art. 111 *ter*, nonché in tema di Iva (art. 12 ss., D.Lgs. 460).

Sono inoltre disposte *esenzioni*: dall'imposta di bollo (art. 17); dalle tasse sulle concessioni governative (art. 18); dall'imposta sulle successioni e donazioni (art. 19); dall'Invim (art. 20); in materia di tributi locali (art. 21); dall'imposta sugli spettacoli (art. 23). Sono anche disposte agevolazioni in materia di: imposta di registro (art. 22), nonché per lotterie, tombole, banchi e pesche di beneficenza (art. 24).

L'art. 25 detta una disciplina sistematica in tema di scritture contabili, inserendo un art. 20 *bis* nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. I soggetti peraltro già assoggettati da altri provvedimenti di legge ad un diverso obbligo di contabilità (ad es. le cooperative), continueranno a rispettare gli adempimenti della stessa natura previsti dalle altre e anche precedenti normative.

L'art. 29 infine regola l'emissione di titoli di solidarietà, prevedendo la soggezione sotto forma di costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa per operazioni destinate a risolversi in finanziamenti a tasso agevolato nei confronti di Onlus.

- **Funzione del Modello**

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle **Aree a Rischio** (qui definite come le aree di attività di Fondazione San Germano ONLUS nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei reati e degli illeciti di cui al Decreto) e la loro conseguente regolamentazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Fondazione San Germano ONLUS nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, e che la commissione di tali illeciti può determinare conseguenze, sul piano sanzionatorio, anche per la Fondazione;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Fondazione San Germano ONLUS in quanto (anche nel caso in cui la Fondazione fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono contrarie, oltre che alle disposizioni di Legge, anche ai principi etico sociali cui Fondazione San Germano ONLUS intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale, formalizzati nel Codice Etico contestualmente approvato;
- consentire alla Fondazione, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- **l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;**
- la mappa delle Aree a Rischio dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene sussistere la possibilità che siano commessi i reati;

- la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione in relazione ai reati da prevenire;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- l'individuazione, anche attraverso il richiamo a procedure aziendali adottate dalla Fondazione, di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza, di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

* * * * *

- Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il presente Modello è composto, nella sua versione attuale, da una “*Parte Generale*” e dalle seguenti singole “*Parti Speciali*” predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto.

La prima Parte Speciale, denominata Parte Speciale “A”, trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli articoli 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La seconda parte, denominata Parte Speciale “B”, trova applicazione per le tipologie di reati indicati all’art. 25-*ter* del Decreto ossia per i “Reati Societari”.

La terza Parte Speciale “C” e la quinta Parte Speciale “E” sono relative rispettivamente ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e ai delitti contro la personalità individuale.

La quarta Parte “D” si occupa dei reati transnazionali, la sesta Parte Speciale “F” riguarda i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

La settima Parte Speciale “G” riguarda i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita commessi sia a livello

nazionale sia qualora le attività che hanno generato i beni da riciclare si siano svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario. L'ottava Parte Speciale "H" riguarda i delitti informatici e di trattamento illecito di dati.

La nona Parte Speciale "I" riguarda i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies e T.U. n. 81 del 09 aprile 2008).

La decima parte speciale "M" riguarda i reati in materia ambientale, tra cui:

- la distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili;
- l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee;
- la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- il traffico illecito di rifiuti;
- l'attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- le false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti;
- l'importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette;
- l'inquinamento doloso;
- l'inquinamento colposo.

Infine, la Parte Speciale "N" riguarda i reati relativi all'impiego di lavoratori irregolari o sprovvisti di idoneo titolo di soggiorno o permanenza sul territorio italiano.

Si precisa che Fondazione San Germano ONLUS, a seguito delle analisi effettuate, non ha ritenuto necessario adottare le Parti Speciali relative ai reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

A tal fine giova sottolineare infatti che, dopo attenta analisi della realtà aziendale e della documentazione in essa presente, non sono state evidenziate particolari aree di rischio per la commissione dei suddetti reati e comunque i presidi già adottati e applicati dalla Fondazione sono stati ritenuti sufficienti a prevenire la commissione di tali fattispecie delittuose.

La Parte Speciale “L” riguarda i reati introdotti dalla legge n. 99/2009, ossia i delitti contro l’industria ed il commercio, nonché le violazioni in materia di proprietà intellettuale.

E’ demandato al Consiglio di Amministrazione di Fondazione San Germano ONLUS (composto da BERNINI PIERANGELO, presidente del consiglio di Amministrazione, TRUCCO CARLO, Consigliere, CAMPOROTONDO ANDREA EMILIO, Consigliere, NICORA MARCO, Consigliere, VERNETTI GIANLUCA, Consigliere) di integrare, fornendo all’Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie, il presente Modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, con eventuali ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all’ambito di applicazione del Decreto.

* * * * *

- Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione

E’ rimessa alla responsabilità di Fondazione San Germano ONLUS l’applicazione del Modello in relazione alle attività dalle stesse in concreto poste in essere.

A tal fine è attribuito all’Organismo di Vigilanza **di Fondazione San Germano ONLUS il compito primario di esercitare i controlli sull’attuazione del Modello** stesso secondo le procedure in esso descritte.

* * * * *

- Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6 comma 1 lett. a del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse

alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Fondazione San Germano ONLUS.

E' peraltro riconosciuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, la possibilità di effettuare eventuali integrazioni delle Aree a Rischio, nonché la facoltà di apportare al Modello eventuali modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale quali ad esempio aggiornamenti normativi o cambiamento di ruoli o di funzioni.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura operativa e/o organizzativa all'interno della Fondazione.

In ogni caso le suddette variazioni verranno riferite annualmente dall'Organismo di Vigilanza e, a cascata, dal Consiglio di Amministrazione a tutti gli esponenti aziendali.

Ogni modifica o integrazione del presente Modello dovrà necessariamente essere accompagnata da adeguate iniziative di carattere formativo idonee a rendere i destinatari del Modello consapevoli delle nuove procedure operative in essere.

ORGANISMO DI VIGILANZA

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il quale, all'art. 6, lett. b, pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento, ed è stato deciso anche in considerazione della legge 183/2011 che l'organismo destinato ad assumere detto compito sarà composto da un solo membro individuato tra i componenti del Collegio sindacale, con riserva di procedere ad eventuali modifiche ed integrazioni se ritenuto opportuno.

All'Organismo di Vigilanza di Fondazione San Germano ONLUS è affidato, sul piano generale, il compito di vigilare: sull'**osservanza delle prescrizioni** del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto, sulla reale **efficacia ed effettiva capacità** del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, sull'**opportunità di aggiornamento** del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza di Fondazione San Germano ONLUS il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al Consiglio di Amministrazione e forma parte integrante del processo aziendale, il che conferma l'importanza di un processo formativo del personale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree a rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;
- accogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi.

Fondazione San Germano ONLUS potrà inoltre istituire uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

Potranno inoltre essere istituiti nell'ambito della Fondazione, con decisione del Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo di Vigilanza, appositi sistemi di valutazione per la selezione dei Collaboratori Esterni o sub consulenti, a cui potranno essere fornite apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da Fondazione San Germano ONLUS sulla base del presente Modello organizzativo.

Tutti gli esponenti aziendali i quali abbiano funzioni di vigilanza nei confronti di altri esponenti aziendali hanno l'obbligo di esercitarle con la massima diligenza, segnalando all'Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità, violazioni ed inadempimenti.

Gli **Esponenti Aziendali** (in questo modello definiti come qualsiasi soggetto avente un rapporto diretto con la Fondazione ossia i soci, i , i liquidatori, i dirigenti, gli amministratori, i dipendenti ed i soci lavoratori) hanno il **dovere di segnalare** all'Organismo di Vigilanza, **eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, di uno dei reati sopra indicati.**

In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse al Consiglio di Amministrazione le informazioni concernenti ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, ed in particolare:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano Fondazione San Germano ONLUS o suoi esponenti aziendali o gli organi sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli esponenti aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di Fondazione San Germano ONLUS nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli esponenti aziendali) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione dei reati di cui al Decreto o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

Anche i **Collaboratori Esterni** (in questo Modello definiti come qualsiasi persona, fisica o giuridica non dipendente di Fondazione San Germano ONLUS né avente ruoli societari quali amministratore, sindaco, socio, che ha svolto, anche in via indiretta, attività tecnica o professionale in favore della Fondazione) avranno l'obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di cui sopra.

Fondazione San Germano ONLUS valuterà le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Fondazione San Germano ONLUS non è tenuta a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Fondazione San Germano ONLUS agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di Legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Le violazioni dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza potranno comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari.

* * * * *

LE SANZIONI DISCIPLINARI

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

I comportamenti tenuti dai dipendenti della Fondazione in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti, esse rientrano nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme

pattizie di cui al CCNL applicato ai dipendenti di Fondazione San Germano ONLUS.

In particolare, si prevede che:

1) Incorre nei provvedimenti di **rimprovero verbale o scritto**, il dipendente che: violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

2) Incorre nel provvedimento della **multa** il dipendente che: violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo.

3) Incorre nel provvedimento della **sospensione dal servizio e dalla retribuzione** il dipendente che: nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di Fondazione San Germano ONLUS, arrechi danno alla Fondazione o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo.

4) Incorre nei provvedimenti del **licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto** il dipendente che: adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio.

5) Incorre nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto** il dipendente che: adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Fondazione di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'Ente nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l'azienda.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla Legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, lo stesso è di competenza dell'Organismo di Vigilanza, che riferisce al Consiglio di Amministrazione il quale provvede all'irrogazione delle sanzioni.

In caso di violazione del Modello da parte degli amministratori (al momento non presenti nella Fondazione) di Fondazione San Germano ONLUS, l'Presidente del Consiglio di Amministrazione informerà l'intero Consiglio di Amministrazione che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal Decreto e successive modifiche, l'Amministratore condannato dovrà darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione che procederà ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione come sopra indicato.

Per ciò che concerne l'attività dei Collaboratori Esterni, ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite negli accordi di collaborazione professionale, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Fondazione, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

* * * * *

VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche.

Annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Fondazione nelle Aree a Rischio.

Periodicamente sarà invece verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto.

Come esito della verifica, verrà stipulato, ove ritenuto opportuno, un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di Fondazione San Germano ONLUS, che riferirà se necessario all'assemblea dei soci, che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

* * * * *

MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, approvato contestualmente al Modello, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Fondazione allo

scopo di esprimere dei principi di “*deontologia aziendale*” che Fondazione San Germano ONLUS riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti gli Esponenti Aziendali ed i Collaboratori Esterni;

- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

PARTE SPECIALE “A”

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Preliminare all'analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche, 'Decreto'), è la delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, 'PA'), di Pubblico Ufficiale (di seguito, per brevità, 'PU') e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, per brevità, 'IPS').

Per PA si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (ad es., concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici ed, in generale, quel 'buon andamento' dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 del cod. pen., il quale indica il 'pubblico ufficiale' in "chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificandosi che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi".

I 'pubblici poteri' qui in rilievo sono: il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quelli riconducibili alla 'pubblica funzione amministrativa'.

Il potere legislativo trova la sua esplicazione nell'attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle accessorie e/o preparatorie di quest'ultima. E' un PU, in quanto svolge la 'pubblica funzione legislativa', dunque, chiunque, al livello nazionale e comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici a cui, normalmente, può ricondursi l'esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza: es., decreti legge e decreti delegati), le Regioni e le Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa); le Istituzioni

dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Il 'potere giudiziario' trova la sua esplicazione nell'attività dello iudicare, inteso in senso lato. Si ritiene, dunque, che sia un PU, in quanto svolge la 'pubblica funzione giudiziaria' non solo chiunque, al livello nazionale e comunitario, compia attività diretta esplicazione di tale potere, ma altresì tutta l'attività afferente l'amministrazione della giustizia, collegata ed accessoria alla prima. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti coloro che, al livello nazionale e comunitario, partecipano sia alla vera e propria attività dello *ius dicere*, sia a quella amministrativa collegata allo stesso, ovverosia i magistrati (ivi compresi i pubblici ministeri), i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l'attività amministrativa collegata allo *ius dicere* della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, ecc.

I poteri riconducibili alla 'pubblica funzione amministrativa', da ultimo, sono il potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativo della Pubblica Amministrazione. Questi poteri, in nessun modo connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:

il potere deliberativo della PA è quello relativo alla "formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione". Questa formula è letta, in senso assai lato e, pertanto, comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; in tale prospettiva, sono stati qualificati come 'pubblici ufficiali', non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparatorie all'iter deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;

il potere autoritativo della PA, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare 'concessioni' ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere

qualificati come ‘pubblici ufficiali’ tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;

il potere certificativo viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un ‘pubblico agente’. Anche questa attività di certificazione pubblica è stata interpretata in senso assai lato, tanto da riconoscere nella stessa, non solo il potere certificativo fidefacente, ma una vera e propria dichiarazione di volontà della Pubblica Amministrazione.

Diversamente, l’art. 358 riconosce la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” a tutti “coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”, intendendosi per tale “un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

E’, pertanto, un IPS colui il quale svolge una “pubblica attività”, non riconducibile ad alcuno dei ‘poteri’ sopra rammentati e non concernente semplici mansioni d’ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale ed, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

Esempi di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

L’effettiva ricorrenza dei sopra indicati requisiti deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l’attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell’attività da loro in concreto svolta.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “A”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, da altro ente pubblico o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli

scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

Concussione (art. 317 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.

Ferma restando la natura privatistica di Fondazione San Germano ONLUS, nella convinzione che l'adozione del Modello, sebbene facoltativa e non obbligatoria ai sensi del Decreto, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della stessa a tenere condotte conformi alla normativa vigente, nonché in un'ottica di perseguimento della *best practice* nello svolgimento dell'attività aziendale, la Fondazione volontariamente

intende porre particolare attenzione ai rapporti da instaurarsi con la pubblica amministrazione.

In tali ambiti, l'ipotesi di reato di concussione potrebbe rilevare sotto un duplice profilo e, precisamente:

(i) qualora Fondazione San Germano ONLUS, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità, e

(ii) nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale od un Collaboratore Esterno (che nella fattispecie agisca in nome o per conto di Fondazione San Germano ONLUS) concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Fondazione).

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere, ritardare o compiere un atto del suo ufficio o un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Ferma restando la natura privatistica di Fondazione San Germano ONLUS, nella convinzione che l'adozione del Modello, sebbene facoltativa e non obbligatoria ai sensi del Decreto, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della stessa a tenere condotte conformi alla normativa vigente, nonché in un'ottica di perseguimento della *best practice* nello svolgimento dell'attività aziendale, la Fondazione volontariamente

intende porre particolare attenzione ai rapporti da instaurarsi con la pubblica amministrazione.

In tale ambito, l'ipotesi di reato potrebbe rilevare sotto un duplice profilo e, precisamente:

(i) qualora Fondazione San Germano ONLUS riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere, ritardare o compiere un atto del suo ufficio o un atto contrario al suo dovere d'ufficio; e

(ii) nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale od un Collaboratore Esterno (che nella fattispecie agisca in nome o per conto di Fondazione San Germano ONLUS) prometta o elargisca ad un pubblico ufficiale denaro o altra utilità al fine di fargli omettere, ritardare o compiere un atto d'ufficio o un atto contrario al suo dovere d'ufficio.

Si tenga presente che, per effetto della legge n. 190/2012, sono puniti ai sensi del d.lgs. 231/01 anche coloro i quali promettono denaro o altra utilità nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, in favore di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società private.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis cod. pen.).

Tale disposizione prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 cod. pen. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (non espressamente contemplato nella norma), si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Tale fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per una società che non necessariamente deve essere parte del procedimento.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca reato più grave, quando il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio, abusando delle loro qualità o dei loro poteri, inducano qualcuno a dare o a promettere indebitamente a loro o ad un terzo denaro o altra utilità.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

Pene per il corruttore (art. 321 cod. pen)

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 cod. pen., nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319 ter, e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 cod. pen. si applichino anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra pubblica utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere, omettere, ritardare ovvero a svolgere un atto contrario ai doveri del suo ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

Tale reato può realizzarsi con rapporti con la Pubblica Amministrazione finalizzati a:

- stipulazione e/o esecuzione di contratti, convenzioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate o di evidenza pubblica;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi, utili allo svolgimento di attività tipiche della società ed anche strumentali.
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la salute, sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro e per la gestione di adempimenti;
- verifiche e ispezioni relativi alla produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico elettromagnetico;
- gestione di trattamenti previdenziali del personale;

- gestione degli accertamenti ed ispezioni e gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- gestione dei rapporti con organi di controllo o vigilanza, relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;

Art. 322, bis c.p.

Articolo 322, bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri di organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee o di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

La norma in esame è stata voluta dalla Legge n. 300 del 2000 (articolo 3, comma I), estendendo alcuni illeciti commessi contro la Pubblica Amministrazione che, pur non rientrando nella sfera dell'Amministrazione italiana, si collegano con questa in virtù della loro posizione nell'ambito delle Comunità europee o in altri Stati membri dell'Unione Europea (o collegamenti internazionali). Per quanto

riguarda la fattispecie di reato si rinvia a quanto detto in precedenza riguardanti le fattispecie tipicamente identiche esposte nella presente Parte Speciale.

Tale reato può realizzarsi per:

- stipulazione e/o esecuzione di contratti, convenzioni con soggetti pubblici non nazionali, ai quali si perviene mediante procedure negoziate o di evidenza pubblica;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici non nazionali per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi utili allo svolgimento di attività tipiche della Fondazione San Germano ONLUS
- gestione dei rapporti con organi di controllo o vigilanza non nazionali, relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente. Il reato di cui all'art. 640-ter cod. pen. è punibile a querela di parte.

* * * * *

AREE A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati esteri) o lo svolgimento di attività che potrebbero implicare l'esercizio di un pubblico servizio, nonché con soggetti privati dai quali possano derivare indebite utilità comunque individuate (art. 2635 c.c come modificato dalla l. 190/2012).

Si tenga presente che:

- Fondazione San Germano ONLUS intrattiene importanti rapporti con la Pubblica Amministrazione, con Enti Pubblici o con aziende private con rilevante quota a partecipazione pubblica (ad esempio per finanziamenti ricevuti, per attività che comportino il rilascio di concessioni, autorizzazioni, deleghe, dialogo con strumenti informatici ecc.);
- I membri del CDA di Fondazione San Germano ONLUS sono di nomina pubblica;
- Fondazione San Germano ONLUS partecipa ovvero ha in programma di partecipare a gare o riceve appalti da Enti Pubblici, P.A. o da aziende private con rilevante quota a partecipazione pubblica;
- Fondazione San Germano ONLUS è soggetta ad ispezioni periodiche da parte di Autorità pubbliche (in particolare l'ASL);
- Fondazione San Germano Onlus intrattiene rapporti di natura commerciale con soggetti terzi di natura privata.

* * * * *

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui al Decreto nei rapporti con la P.A. e nei rapporti con altri soggetti posti in essere dalla Fondazione nell'espletamento dei compiti istituzionali.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali, con riferimento alla rispettiva attività, sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nel Codice Etico.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Fondazione la cui conoscenza e il cui rispetto dei principi ivi contenuti costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate e di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o riceverle;
- distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per Fondazione San Germano ONLUS. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;

- riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei consulenti e partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, di compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- riconoscere compensi in favore dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- porre in essere le condotte sopra elencate nei confronti dei soggetti individuati dalla normativa in materia di corruzione tra privati.

Nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

Sarà compito dell'Organismo di Vigilanza di verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi dei Collaboratori Esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

* * * * *

AREE A RISCHIO INDIRETTO

E' senz'altro consigliabile che il Modello, nelle sue linee di attuazione concreta, preveda ulteriori controlli su alcune aree di attività che, pur non essendo direttamente a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, o di corruzione tra privati, possono tuttavia fornire l'occasione per predisporre somme di denaro o altre utilità da impiegare a scopi corruttivi.

Saranno, per esempio, opportuni alcuni controlli sull'attività di fatturazione, in particolare passiva.

E' infatti necessario prevenire il rischio che questa attività possa essere volta alla formazione di risorse finanziarie occulte che possano essere impiegate per illeciti dazioni a pubblici ufficiali.

Cautele particolari dovranno poi accompagnare la scelta dei collaboratori, consulenti esterni e liberi professionisti, e l'assunzione del personale, nonché la nomina di consiglieri di amministrazione, soprattutto se senza deleghe, e di membri degli altri organi sociali: anche in questi casi è opportuna l'assunzione di alcune misure volte ad impedire o, comunque, a ridurre il rischio che queste attività possano dissimulare illecite attribuzioni di utilità a scopi corruttivi.

L'attività di fatturazione deve seguire una procedura interna che implichi l'intervento e/o l'autorizzazione da almeno due soggetti, fatti salvi i poteri del Consiglio di Amministrazione.

Nessuna fattura, con l'esclusione di quelle di importi esigui, ossia inferiori ad Euro 1.000,00, potrà essere emessa o pagata con modalità diverse rispetto alla procedura prevista, e soprattutto, con l'iniziativa di un solo soggetto, anche se si tratti di un amministratore.

In casi di particolare urgenza, potranno essere seguite procedure più rapide di quelle ordinariamente seguite, che però non potranno mai superare il principio dell'intervento e del controllo di almeno due soggetti.

Chiunque rilevi elementi che possano suscitare il sospetto di illecite attività di fatturazione fittizia, o di fatturazione per importi maggiori di quelli reali deve darne immediata notizia al Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della corretta attuazione del decreto e della sua reale effettività è opportuno che l'Organismo di Vigilanza con periodicità almeno semestrale, proceda ad una valutazione relativa all'area di rischio in discussione, secondo le modalità contenute nella check list che segue

Descrizione	Si	No	N/A	Note
La presente <i>check list</i> dispone a carico degli Esponenti Aziendali, dei Consulenti, dei Partner e parti terze in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi ai seguenti principi generali di condotta:				

<p>1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti (artt. 24 e 25 del Decreto);</p> <p>2 porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i Reati ed Illeciti della Parte Speciale A;</p> <p>3. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte possano potenzialmente diventarlo;</p> <p>4. utilizzare anche occasionalmente la Fondazione o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla Parte Speciale A.</p> <p>Gestione del rapporto</p> <p>Assumere o mettere in atto comportamenti</p> <p>1) che nell'esercizio delle attività oggetto delle autorizzazioni/licenze, possano essere finalizzati ad evitare, anche in parte, l'osservanza degli adempimenti di legge/amministrativi o, comunque, a poter disporre di indebiti privilegi;</p> <p>2) che in sede di adempimenti conseguenti agli obblighi di legge/normativi e di attività di gestione in genere, possano essere diretti a rappresentare alla Pubblica Amministrazione dati/informazioni non corretti, con la finalità di</p>			
---	--	--	--

<p>perseguire “posizioni privilegiate” nell’interesse della Fondazione o di eludere obblighi di legge/normativi;</p> <p>3) che in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte di Autorità Indipendenti/Organismi di Vigilanza/Ministeri/Rappresentanti delle Istituzioni, possano essere finalizzati a influenzare indebitamente, nell’interesse della Fondazione, il giudizio/parere di tali Organismi;</p> <p>4) Nell’espletamento delle rispettive attività e funzioni oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Codice etico; • il Regolamento interno per la qualificazione delle imprese da interpellare nelle gare per acquisti, appalti e servizi; • le procedure operative volte a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento; • il Regolamento interno degli appalti di lavoro, forniture e servizi; • ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere in Fondazione San Germano ONLUS; • le procedure informative per l’assunzione e la formazione del personale. <p>Ai Consulenti, Partner, Fornitori e parti terze deve essere resa nota l’adozione del Modello e</p>			
---	--	--	--

<p>del Codice etico da parte del Gruppo.</p> <p>Si prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:</p> <p>a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o esteri (o a loro familiari, parenti, affini , amici ecc.);</p> <p>b) distribuire omaggi e regali o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. (o loro parenti, affini, amici, ecc.), al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi consentiti nell'ambito del Gruppo si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte ad es. non sono di modico valore viaggi e soggiorni, iscrizioni a circoli, ecc.) o la <i>brand image</i> del Gruppo medesimo. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;</p> <p>c) promettere od offrire a rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) la prestazione di consulenze e/o altri servizi che possano avvantaggiarli a titolo personale</p>			
---	--	--	--

<p>d) effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;</p> <p>e) riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.</p> <p>f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;</p> <p>Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:</p> <p>1. i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette Aree a Rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di uno o più Responsabili Interni per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse);</p> <p>2. gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti al Gruppo;</p>			
--	--	--	--

<p>3. gli incarichi conferiti ai Consulenti devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti ad Fondazione San Germano ONLUS;</p> <p>4. i contratti stipulati con i Fornitori nell'ambito delle Aree a Rischio della presente Allegato devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti ad Fondazione San Germano ONLUS;</p> <p>5. nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura;</p> <p>6. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;</p> <p>7. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi l'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all' ODV eventuali situazioni di irregolarità.</p>				
--	--	--	--	--

IN QUESTA CHECK LIST LA RISPOSTA «NO» IMPONE LO STUDIO
APPROFONDITO DELLA PROCEDURA, L'ANALISI DELLE EVENTUALI
IMPLICAZIONI DI VERIFICA RIFERITE ALLE TRANSAZIONI
SPECIFICHE

PARTE SPECIALE “B”

I REATI SOCIETARI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “B”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all’art. 25-*ter* del Decreto (di seguito i “Reati Societari”), raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in cinque tipologie differenti.

* * * * *

1. FALSITA’ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)

Il reato è tipicamente “*proprio*”, per la realizzazione dell’illecito dunque è richiesta la qualifica soggettiva di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore, oltre che dai soggetti chiamati in causa dall’articolo 2369 c.c. ovvero a chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, e a chi è legalmente incaricato dall’autorità giudiziaria o dall’autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni gestiti dalla stessa.

Il fatto criminoso è realizzato dalla presentazione di relazione non veritiera di fatti materiali (le informazioni possono anche essere frutto di valutazioni); nella omissione di informazioni imposte *ex-lege*, in merito a comunicazioni sui bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, ovvero:

- relazione degli amministratori e dei al bilancio (articoli c.c. 2428 e 2429 c.c.);
- relazione per la distribuzione degli acconti dividendo (art. 2433-bis c.c.);
- relazione sulla situazione patrimoniale per la riduzione del capitale a seguito di perdite (articoli 2446 c.c. e 2447 c.c.);
- relazione al bilancio liquidazione e bilancio finale di liquidazione (artt. 2490 e 2492 c.c.);
- bilancio di esercizio (art. 2423 c.c.);
- bilancio finale di liquidazione (artt. 2490 e 2492 c.c.);
- bilanci straordinari, redatti in occasione di particolari circostanze;
- comunicazioni (anche verbali) previste dalla legge o genericamente dirette ai soci o ai terzi.

Le comunicazioni false assumono rilievo penale, se le falsità e/o omissioni che incidono sul risultato economico di esercizio (generando una variazione del risultato economico d'esercizio, al lordo delle imposte, superiore al 5%) o sul patrimonio netto (determinando una variazione del patrimonio netto superiore al 1%) ovvero contengono valutazioni che singolarmente considerate differiscono in misura superiore al 10% di quella corretta; inoltre devono essere idonee ad indurre in errore i destinatari alle quali sono rivolte. Tale caratteristica andrà accertata diversamente, a seconda che i destinatari siano il pubblico ovvero i soci.

Per ciò che concerne l'elemento soggettivo, siamo in presenza di dolo, ovvero l'intenzione di ingannare i destinatari della comunicazione.

Tale illecito può configurarsi nelle ipotesi di:

- esposizione di fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società;
- figurare in bilancio attività inesistenti o nascondere passività esistenti (sopravvalutazione);
- figurare in bilancio passività inesistenti o nascondere attività esistenti (sottovalutazioni);
- omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge;
- dissimulazione di fatti concernenti le condizioni economiche dell'impresa.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 cod. civ. si configura nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla

predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Le due ipotesi di reato di cui agli articoli 2621 e 2622 c.c. prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano solo per il verificarsi (art. 2622 cod. civ.) o meno (art. 2621 cod. civ.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Entrambi i suddetti reati si realizzano (i) tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero (ii) mediante l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla Legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; la condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i e i liquidatori.

Falso in prospetto (art. 173-bis TUF)

Tale ipotesi di reato consiste nell'espone false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Si precisa che deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti e che la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2624 cod. civ. consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa che:

- (i) deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- (ii) la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- (iii) il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

Tale ipotesi di reato va distinta da quella indicata all'art. 174-*bis* TUF, introdotta dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (*"Disposizione per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari"*) ed applicabile specificamente ai responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF.

Tale ultima fattispecie, non indicata tra i reati di cui all'art. 25-*ter* del Decreto si differenzia infatti dall'ipotesi di cui all'art. 2624 cod. civ. in quanto:

- non è richiesta la consapevolezza della falsità della comunicazione in capo all'autore della condotta delittuosa;
- è richiesto un dolo meno qualificato, consistente solo nell'intento dell'agente di ingannare il destinatario e non anche di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri;
- si configura unicamente come delitto.

Ai sensi dell'art. 2624 cod. civ., soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione.

Tuttavia, è ipotizzabile un concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei , o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Articolo 2625 c.c. - Impedito controllo

Gli amministratori che occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

Il reato è tipicamente “*proprio*”, per la realizzazione dell’illecito dunque è richiesta la qualifica soggettiva di “*Amministratore*”; infatti l’articolo 2369 c.c. estende l’ambito dei soggetti attivi a coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla carica di Amministratore. Per la realizzazione dell’illecito occorre che si realizzi un occultamento di documenti oppure realizzare artifici idonei ad alterare in modo simulato o dissimulato la realtà esterna) al fine di ostacolare l’esercizio dell’attività di controllo o di revisione che la legge demanda ai soci, ovvero ad organi di controllo interni (eventuale collegio sindacale) o esterni.

Occorre precisare che il rifiuto di informazione doverosa o in una falsa comunicazione non rientra nella fattispecie sopra elencata, ma nell’articolo 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) o 2622 c.c. (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori).

Per ciò che concerne l’attività di controllo questi sono quelli in capo ai (articolo 2403 c.c.) oppure ai revisori (di cui al punto precedente).

Quanto all’elemento soggettivo del reato, siamo in presenza di dolo, ovvero siamo in presenza di coscienza e volontà di impedire o ostacolare il controllo della gestione mediante attività di occultamento (dolo generico o dolo eventuale).

Tale reato può realizzarsi per:

- impedimento od opposizione alle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci;
- impedimento od opposizione alle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli altri organi sociali;

- impedimento od opposizione alle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite alle società di revisione.

Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1 c.c. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, comma 1 c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

* * * * *

2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La Legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario.

Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per Legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per Legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

La Legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario.

Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dai casi consentiti dalla Legge, all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per Legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)

La condotta tipica si concretizza nell'effettuare operazioni sul capitale (fusione, scissione e riduzione) in violazione delle norme poste a tutela dei creditori. Il reato in esame è quindi integrato nelle ipotesi seguenti, ove ad esse segua un danno per i creditori:

- riduzione del capitale in caso di omissione nell'avviso di convocazione e dell'assemblea delle ragioni e modalità della riduzione;
- riduzione del capitale in violazione dei limiti ex articolo 2412 c.c. (quando la società, avendo emesso obbligazioni, riduce il capitale in misura non proporzionale a quelle rimborsate);

- riduzione del capitale con eventuale acquisto di azioni proprie, in eccedenza rispetto ai limiti imposti;
- riduzione del capitale facoltativa per perdite al solo fine di ripartire utili in danno dei creditori sociali (cfr. articolo 2433, III c.c.: in caso di perdite non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente);
- riduzione del capitale allo scopo di annullare azioni proprie in precedenza acquistate;
- riduzione del capitale con imputazione a riserva della parte di capitale resasi disponibile (considerato che l'imputazione a riserva è potenzialmente lesiva delle ragioni dei creditori);
- riduzione del capitale in presenza di delibera non iscritta nel registro delle imprese;
- riduzione del capitale malgrado l'opposizione dei creditori legittimati (o senza autorizzazione del tribunale);
- riduzione del capitale in presenza di autorizzazione del tribunale, ma senza prestazione di garanzia;
- fusione o scissione in assenza di iscrizione nel registro delle imprese;
- fusione o scissione eseguita prima che siano trascorsi i due mesi previsti dal codice (o vi sia stato preventivo consenso o deposito preventivo o garanzia o ricorra ipotesi per cui la garanzia non è richiesta);
- fusione o scissione eseguita malgrado l'opposizione dei creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;

c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il reato è perseguibile a querela della persona offesa ed il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

* * * * *

3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tale reato può realizzarsi per:

- falsificazione del verbale di assemblea al fine di far figurare presenti e votanti soggetti che in realtà non sono intervenuti, o che non hanno votato, o che hanno votato in maniera diversa;
- ricorso a prestanome al fine di ammettere al voto in assemblea soggetti non legittimati;
- attribuzione di voto plurimo;
- computo di voti corrispondenti ad azioni rimborsate per riduzione del capitale;
- pratica del c.d. scambio dei voti o "vendita" o "mercato" dei voti.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

* * * * *

4. TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI

Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

* * * * *

5. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte: la prima (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla Legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ed i liquidatori; tale ipotesi si distingue dunque dal reato comune previsto dall'art. 170-bis del TUF, non compreso nell'elenco di cui all'art. 25-ter del Decreto, che sanziona il comportamento di chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 2638 c.c., ostacoli le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob.

* * * * *

AREE A RISCHIO

Si rileva che la normativa sopra riportata non è applicabile a Fondazione San Germano ONLUS, e pertanto NON sono presenti rischi relativi alla commissione dei reati sopra riportati.

PARTE SPECIALE “C”

I REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO

L’art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l’art. 25 quater al Decreto.

DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE

Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordinamento democratico (art. 270-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.

Ai fini della Legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale.

Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis c.p..

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies cod. pen.)

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nel titolo del Codice Penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la Legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione.

Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 cod. pen.)

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 cod. pen.).

Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 cod. pen.)

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di (i) chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del cod. pen. ovvero (ii) nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 cod. pen.

* * * * *

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI.

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice Penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del Decreto Legislativo 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il

fatto che il reato stesso sia stato “*commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico*”.

Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal Codice Penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell’art. 25-*quater*, presupposto per l’affermazione della responsabilità dell’Ente.

Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella Legge 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella Legge 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

* * * * *

DELITTI CON FINALITA’ DI TERRORISMO POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL’ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l’intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell’allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque: (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra; (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra; (c) contribuisca al compimento di uno o più

reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e: (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi.

Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antiggiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile.

Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale.

In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente.

La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci.

* * * * *

AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, non si ritengono sussistere rischi relativi alla commissione dei reati presupposto, atteso che Fondazione San Germano ONLUS non intrattiene rapporti di alcun genere con

enti o soggetti esteri. Viene comunque dato mandato all'Organismo di Vigilanza di procedere a verifiche periodiche in tal senso, ove ne ravvisi la necessità.

PARTE SPECIALE “D”

PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS n°231/01 PARTE SPECIALE – REATI TRANSNAZIONALI

I reati transnazionali di cui alla Legge n. 146 del 16 marzo 2006

La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica (di seguito, anche, 'Enti' e, singolarmente, 'Ente') per alcuni reati aventi carattere transnazionale.

Articolo 3 Legge n°146 del 2006 – Definizione Reato Transnazionale

Il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato; ovvero
- b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero
- c) sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero
- d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come 'reato transnazionale', è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

- 1) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- 2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
- 3) è necessario che la condotta illecita:
 - o sia commessa in più di uno Stato; ovvero
 - o sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero

o sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero

o sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'Ente sono:

associazione a delinquere (art. 416 cod.pen.);

associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 *bis* cod.pen.);

associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del DPR 23 gennaio 1973 n. 43);

associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309);

traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);

intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (art. 377 *bis* e 378 cod.pen.).

Art. 377-bis c.p.

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Il reato non è tipicamente "proprio", per la realizzazione dell'illecito dunque non è richiesta una qualifica soggettiva particolare essendo possibile il compimento dello stesso, da parte di chiunque produca pressioni nei confronti di un soggetto

indagato o imputato

Pressioni o induzioni poste in essere da un dipendente/consulente della Società nei confronti del soggetto indagato o imputato.

Tutte le aree e funzioni aziendali.

Il rischio di verifica del reato è considerato minimo, alla luce della possibilità oggettiva che questa si verifichi all'interno della Società.

È individuato quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, in particolare delle prescrizioni generali contenute per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Art. 378 c.p.

Articolo 378 c.p. - Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello di cui all'Art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino ad euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il fatto.

Il reato non è tipicamente "proprio", per la realizzazione dell'illecito dunque non è richiesta una qualifica soggettiva particolare, essendo possibile il compimento dello stesso, da parte di chiunque tenti di favorire chi abbia commesso un fatto delittuoso, come corruzione o concussione.

Il reato potrebbe in futuro verificarsi nel caso in cui vi siano dette attività di indagini e qualcuno, volontariamente eluda le investigazioni o si sottragga ad esse; la fattispecie è diretta a tutte le aree e funzioni che possano avere rapporti, diretti o indiretti, con organi giudiziari.

Il rischio di verifica del reato è considerato minimo alla luce della possibilità oggettiva che questa si verifichi all'interno della Società.

Si ritiene che possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione, l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, in particolare delle prescrizioni generali contenute per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Art. 416 c.p., art. 416 bis c.p., Art. 291 quater T.U. DPR 43/73, Art 74 D.P.R. 309/90, Art 74 D.P.R. 309/90

Gli articoli sotto riportati (visti gli elementi caratteristici comuni), sono trattati in modo congiunto, in ordine alla fattispecie, ipotesi reato-presupposto, funzioni a rischio reato, considerazioni ed azione adottata.

Articolo 416 c.p. - Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Articolo 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in

occasione di consultazioni elettorali.

SE l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

SE le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il frutto, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Articolo 291 quater T.U. DPR 43/73 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291 bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'art. 291 ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291 bis, 291 ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per

l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Articolo 74 D.P.R. 309/90 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Sono tutte fattispecie di particolare gravità, prevedono la commissione di reati ed illeciti in forma associata, in particolar modo gli ultimi tre articoli prevedono l'associazione di tipo mafioso, l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, e l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. I reati di associazione in questi tre casi, sono circoscritti alla casistica esposta.

L'elemento soggettivo è il dolo, per la commissione dell'illecito è elemento caratteristico, il volere la condotta, vale a dire la consapevolezza di associarsi con altri soggetti per la commissione di taluni illeciti.

Il reato si può verificare nel momento in cui, avendo interessi in comune, ci si "associa" per la commissione di taluni illeciti.

Si tratta di reati che, punendo l'associazione, sono ipotizzabili in qualsiasi area o funzione aziendale.

Il rischio di verifica dei suddetti reati (delitti) è considerato minimo, alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico.

Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 d.lgs. 231/01)

Articolo 23 D.Lgs n°231/2001

Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni,

Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse del quale o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

Si tratta di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. n°231 del 2001 che presenta caratteristiche peculiari (rispetto alle altre fattispecie rilevanti) per più ordini di motivi. La disposizione in esame disciplina infatti, l'ipotesi in cui un soggetto, nello svolgimento della propria attività in favore di un ente cui è stata irrogata una delle sanzioni interdittive di cui agli articoli 13 e ss. del D.Lgs. n°231 del 2001, trasgredisce agli obblighi che derivano a carico dell'Ente. Oltre a sanzionare penalmente il soggetto agente, l'articolo 23 prevede una

responsabilità di carattere amministrativo a carico dell'ente nell'interesse del quale è stato commesso il reato.

La fattispecie in oggetto, assume rilievo qualsiasi comportamento attivo od omissivo tale da causare la violazione degli obblighi derivanti dalle misura interdittiva irrogata.

Tale reato può realizzarsi ed essere oggetto di sanzioni interdittive di cui agli articoli 13 e ss. del D.Lgs. n°231 del 2001, da qualunque soggetto che trasgredisce gli obblighi che derivano a carico dell'ente, per un vantaggio o nell'interesse di quest'ultima.

Si tratta di un reato comune atteso che può essere commesso da chiunque in qualunque funzione aziendale.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, non si ritengono sussistere rischi relativi alla commissione dei reati presupposto, atteso che Fondazione San Germano ONLUS non intrattiene rapporti di alcun genere con enti o soggetti esteri. Viene comunque dato mandato all'Organismo di Vigilanza di procedere a verifiche periodiche in tal senso, ove ne ravvisi la necessità.

PARTE SPECIALE “E”

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquies*, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori

delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen..

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

* * * * *

AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “E” del Modello, le seguenti:

- gestione di attività operative da parte di Fondazione San Germano ONLUS, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei paesi a bassa protezione dei diritti individuali;
- in astratto, conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, tutte le regole e i principi contenuti nel Codice Etico e nel CCNL in vigore per i dipendenti della Fondazione.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l’adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Fondazione San Germano ONLUS la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell’espletamento delle attività considerate a rischio, è espressamente vietato ai destinatari di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (art. 25-*quinquies* del Decreto);
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Fondazione o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Si deve richiedere l’impegno dei Collaboratori Esterni al rispetto degli obblighi di Legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico

sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano.

In caso di assunzione diretta di personale da parte di Fondazione San Germano ONLUS, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale.

Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi.

Fondazione San Germano ONLUS è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering").

Fondazione San Germano ONLUS periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri esponenti aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso.

Nel rispetto delle normative vigenti, Fondazione San Germano ONLUS si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione dei reati sopra indicati attraverso il loro utilizzo.

Ai fini della corretta attuazione del decreto e della sua reale effettività è opportuno che l'Organismo di Vigilanza con periodicità almeno semestrale, proceda ad una valutazione relativa all'area di rischio in discussione, secondo le modalità contenute nella check list che segue

Descrizione	Sì	No	N/A	Note
La presente check list prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso				

<p>divieto di:</p> <p>1. porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i Reati contro la personalità individuale (art. 25-<i>quinquies</i> del Decreto);</p> <p>2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle descritte nella presente parte speciale possano potenzialmente diventarlo;</p> <p>3. utilizzare anche occasionalmente la Fondazione o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente parte speciale.</p> <p>Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio</p> <p>Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nella presente parte speciale) gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:</p> <p>1. si deve richiedere l'impegno dei Partner, Fornitori e parti terze al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di</p>			
--	--	--	--

<p>associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano;</p> <p>2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna.</p> <p>In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini <i>ex ante</i>;</p> <p>3. in caso di assunzione diretta di personale da parte della Fondazione, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;</p> <p>4. qualora un Partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore di Fondazione San Germano ONLUS, il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile");</p> <p>5. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad</p>			
--	--	--	--

<p>informare immediatamente l'ODV di tale anomalia;</p> <p>6. nei contratti con i Partner, Fornitori, Consulenti e parti terze deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi di non essere mai stati indagati negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati contemplati dalla presente parte speciale ovvero, in caso contrario, di esserlo stati, ai fini di una maggiore attenzione da parte di FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o <i>partnership</i>;</p> <p>7. deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente parte speciale;</p> <p>8. La Fondazione è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "<i>content filtering</i>");</p> <p>9. FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;</p> <p>10. nel rispetto delle normative vigenti, FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS si riserva il diritto di effettuare periodici controlli</p>			
--	--	--	--

<p>idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;</p> <p>11. FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del cd. "turismo sessuale".</p> <p>12. nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;</p> <p>13. in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l'ODV emetterà una raccomandazione per l'Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o per gli Organi Direttivi delle Società interessate.</p> <p>Rapporti con parti terze</p> <p>Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.</p>			
--	--	--	--

IN QUESTA CHECK LIST LA RISPOSTA «NO» IMPONE LO STUDIO APPROFONDITO DELLA PROCEDURA, L'ANALISI DELLE EVENTUALI IMPLICAZIONI DI VERIFICA RIFERITE AI COMPORTAMENTI SPECIFICI.

PARTE SPECIALE “F”

MARKET ABUSE

La presente Parte Speciale “F” si riferisce alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato disciplinati dalla Parte V, Titolo I-Bis, rubricato “*Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato*”, capo II (sanzioni penali) e capo III (sanzioni amministrative), del TUF.

La Legge Comunitaria 2004, introducendo l’art. 25-*sexies* del Decreto, ha ampliato le categorie dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente di cui al Decreto, includendovi le fattispecie normative di cui al suddetto capo II e prevedendo, in relazione alla commissione di tali reati, l’applicabilità all’ente medesimo di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di quattrocento a un massimo di mille quote (cioè circa un milione e mezzo di euro).

Quando l’ente è responsabile in relazione ad una pluralità di illeciti commessi con un’unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l’illecito più grave aumentata fino al triplo (e, quindi, fino a circa 4,5 milioni di euro).

Qualora il prodotto o il profitto conseguito dall’ente sia di rilevante entità, la sanzione potrà essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall’art. 25-*sexies* del Decreto con alcuni esempi di condotte criminose rilevanti:

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

La fattispecie punisce chiunque, essendo direttamente entrato in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio, ovvero per averle apprese nel corso e a causa di un’attività lavorativa privata o pubblica (cd. *insiders* primari):

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari (ammessi o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell’Unione Europea) utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio cui si è preposti (a prescindere

dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione comunicata per compiere operazioni);

- raccomanda o induce altri, sulla base delle conoscenze ricavate dalle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate nel primo punto.

La fattispecie punisce, inoltre, i soggetti che, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compiono taluna delle azioni di cui sopra: cd. *criminal insider* (è il caso ad esempio del “*pirata informatico*” che a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate *price sensitive* e la utilizzi a scopi speculativi).

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

La fattispecie punisce chiunque diffonde notizie false (c.d. aggio taggio informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (ammessi o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea) (c.d. aggio taggio negoziativo).

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, preme ribadire che questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati.

Sulla portata di tale reato per le società non quotate con riferimento al reato di aggio taggio (art. 2637 cod. civ.) e sulle misure da predisporre per evitarne il verificarsi, vedi anche quanto riportato nella Parte Speciale “B”.

La Legge Comunitaria 2004, ha introdotto il sistema del cd. “*doppio binario*” per cui, alle ipotesi penali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato descritte possono sommarsi ipotesi di illecito amministrativo per gli stessi reati previste dalla Parte V, Titolo I – *Bis*, capo III del TUF agli artt. 187 *bis* e 187 *ter*. Le prime saranno accertate e sanzionate dalla magistratura penale, le seconde direttamente ed autonomamente dalla Consob.

La Fondazione, con riferimento a tali ipotesi di illecito amministrativo ed in aggiunta alla responsabilità personale di chi ha compiuto l'illecito, potrà essere

dichiarata responsabile in virtù di quanto previsto all'art. 187-*quinquies* TUF per gli illeciti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Fondazione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Fondazione;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Le definizioni degli illeciti amministrativi relativi all'abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato riprendono quelle delineate nelle rispettive fattispecie penali ma hanno una portata più ampia ed inoltre se ne distinguono richiedendo, quale elemento soggettivo, anche la sola colpa e non necessariamente il dolo.

A tale titolo l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (sanzione che può arrivare fino a quindici milioni di euro e che è aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, essa appaia inadeguata anche se applicata nel massimo) e di manipolazione del mercato (sanzione che può arrivare fino a venticinque milioni di euro e che è aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, essa appaia inadeguata anche se applicata nel massimo).

Anche in tal caso, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione potrà essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'articolo 187-*quinquies* del TUF non distingue, ai fini dell'onere della prova, il caso in cui l'autore del reato cui è collegata la responsabilità amministrativa dell'ente sia un soggetto apicale o, invece, in posizione subordinata, prevedendo in entrambe le ipotesi l'onere probatorio in capo alla persona giuridica.

Si descrivono qui di seguito le fattispecie previste dagli articoli 187-*bis* e 187-*ter* del TUF:

L'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF)

La disposizione di cui all'art. 187-*bis* TUF punisce con una sanzione amministrativa sia le condotte realizzabili dagli *insiders* primari già punite come reato dall'art. 184 TUF (“*chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio*”), sia quelle realizzate dagli *insiders* secondari (o *tippees*, cioè coloro che direttamente o indirettamente abbiano ottenuto dagli *insiders* primari accesso all'informazione privilegiata), laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli *insiders* primari.

Si ricorda inoltre che l'ente sarà anche responsabile in solido nel pagamento di sanzioni amministrative con diritto di regresso (ex art. 195, co.9, TUF) nonché responsabile civilmente, in via sussidiaria, per il pagamento della multa e dell'ammenda in caso di insolvibilità della persona fisica condannata (ex art. 197 c.p.).

Si sottolinea inoltre che anche il semplice tentativo può rilevare ai fini dell'applicabilità di tale disciplina.

L'illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-*ter* TUF).

La disposizione di cui all'art. 187-*ter* TUF amplia le condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa e punisce chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o “*siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari*”, a prescindere quindi dagli effetti (laddove l'art. 185 TUF richiede, ai fini della sanzionabilità delle condotte, che le notizie false siano “*concretamente idonee*” ad alterare i prezzi).

Anche in questo caso il dolo non è richiesto come requisito soggettivo generale.

La definizione dell'illecito amministrativo relativo alla manipolazione di mercato risulta dunque più dettagliata rispetto all'illecito penale e comprende:

- a) le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) le operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) le operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) gli altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Il comma 4 dell'articolo in esame prevede che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostra di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato, sulla base delle valutazioni compiute dalla Consob ai sensi dell'articolo 40 ("*Criteri per l'ammissione delle prassi*") del Regolamento recante norme di attuazione del TUF in materia di mercati adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni (qui di seguito "il Regolamento Mercati").

* * * * *

LE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina sull'*insider trading* e quella concernente l'informazione societaria disciplinata nel Titolo III, Capo I, art. 114 e seguenti del TUF e nel Regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (qui di seguito il "*Regolamento Emittenti*").

Secondo quanto previsto dall'art. 181 del TUF si ritengono di carattere privilegiato le informazioni aventi le seguenti caratteristiche (qui di seguito le "*Informazioni Privilegiate*") di carattere preciso, nel senso che deve trattarsi di informazioni inerenti a circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno (il riferimento è ai casi in cui la notizia è in via di formazione e riguarda eventi non ancora verificatisi, si pensi al caso caratterizzato dalla notizia che una società quotata stia per lanciare un'OPA, oppure il caso

riguardante un piano strategico di riposizionamento produttivo di una società emittente titoli quotati nei mercati regolamentati italiani).

Deve inoltre trattarsi di informazioni specifiche, vale a dire che l'informazione deve essere sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che dall'uso potranno effettivamente verificarsi quegli effetti sul prezzo degli strumenti finanziari;

Tali informazioni, inoltre, devono non ancora essere rese pubbliche ed essere concernenti, direttamente o indirettamente, ad uno o più emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani o ad uno o più strumenti finanziari negoziati sul mercato dei capitali (il riferimento riguarda sia le cd. *corporate information*, cioè le informazioni relative a fatti generati o provenienti dalla società emittente relativi, ad esempio, alla situazione economica patrimoniale o a vicende organizzative dell'emittente, sia le cd. *market information*, cioè le informazioni relative a fatti generati al di fuori della sfera dell'emittente e che abbiano un significativo riflesso sulla *market position* dell'emittente).

Infine, devono essere *price sensitive* secondo l'investitore ragionevole, nel senso che deve trattarsi di un'informazione che, se resa pubblica, presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Il recepimento della normativa comunitaria in materia di abusi di mercato ha apportato rilevanti innovazioni al sistema informativo previsto dal TUF e dalla Consob per le società quotate.

La Consob, infatti, nell'ambito del Regolamento Emittenti conformemente alle previsioni normative introdotte nel Titolo III, Capo I art. 114 e segg. del TUF ha disciplinato le modalità e i termini delle comunicazioni al pubblico dei flussi informativi aventi ad oggetto fatti *price sensitive* da quest'ultimo previste.

In relazione a tali modifiche, la Consob, ha inoltre fornito indicazioni ed interpretazioni sul corretto adempimento di tali obblighi informativi.

* * * * *

AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, poiché Fondazione San Germano ONLUS non é società per azioni né é quotata in borsa,

non sono previsti profili di rischi in quanto i reati sopra indicati non si applicano alla Fondazione così come oggi attualmente strutturata.

Sono comunque stati inseriti nel Modello al fine di rendere edotti tutti gli esponenti aziendali dei comportamenti penalmente rilevanti.

PARTE SPECIALE “G”
REATI DI RICICLAGGIO

La presente Parte Speciale “G” si riferisce ai reati di riciclaggio introdotti nel *corpus* del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-octies, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito "*Decreto Antiriciclaggio*") e dalla L. 15 dicembre 2014 n. 186 .

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono qui di seguito elencati:

Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità.

Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 1.032 ad euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Autoriciclaggio (art. 648 *ter* 1 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Tale ipotesi è prevista con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 5.000,00 a 25.000,00 €.

Qualora tuttavia l'azione criminosa consista nell'impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni la pena prevista è della reclusione da uno a quattro anni con la multa da 2.500,00 a 12.500,00 €.

In ogni caso si applica la pena prevista dal primo comma dell'art. 648 *ter* 1 cod. pen., reclusione da due a otto anni e multa da 5.000,00 a 25.000,00 €, qualora il denaro, i beni o le altre utilità impiegate provengano da un delitto commesso con le condizioni e le finalità di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 come convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203 e successive modificazioni (delitti puniti con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi di un'associazione di stampo mafioso o al fine di agevolare l'attività di tali associazioni).

Al di fuori di tali previsioni non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento strettamente personale.

Le pene previste possono tuttavia essere aumentate qualora i fatti siano commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o professionale.

Le pene è diminuita fino alla metà allorché per coloro i quali si siano efficacemente adoperati per evitare che la condotta illecita sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Il richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 cod. pen. fa sì che le disposizioni previste si applichino anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro

l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la Legge del 5 luglio 1991 n. 197.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

- la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 5.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.. Tale soglia di Euro 5.000 è stata nuovamente riportata ad Euro 12.500;

- l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;

- l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;

- l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono:

1) Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio: banche; poste italiane; società di intermediazione mobiliare (SIM); società di gestione del risparmio (SGR); società di investimento a capitale variabile (SICAV);

2) I professionisti, tra i quali si indicano: i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali; i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.

3) I revisori contabili.

4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano: recupero di crediti per conto terzi; trasporto di denaro contante; gestione di case da gioco; offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Come emerge dall'elencazione appena riportata, Fondazione San Germano ONLUS non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio (ma lo possono essere tutti i Collaboratori Esterni della Fondazione); tuttavia, gli Esponenti Aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei Reati di Riciclaggio.

L'art. 25 *octies* del Decreto 231 ("*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*"), può pertanto applicarsi a Fondazione San Germano ONLUS.

In considerazione di quanto sopra, per i Reati di Riciclaggio si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Considerato che l'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1.549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni.

Per la commissione di tali reati si applicano inoltre all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

* * * * *

AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “G” del Modello, le seguenti:

- rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
- relazioni con controparti, diverse da partner e fornitori, con cui la Fondazione ha rapporti per lo sviluppo, anche all'estero, dell'attività peritale;
- flussi finanziari in entrata;

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione su indicazione dell'Organismo di Vigilanza di Fondazione San Germano ONLUS al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e, se ritenuto opportuno, di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, consulenti e partner come già definiti nella Parte Generale. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Fondazione e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali, con riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello, contenuti nel Codice Etico.

Ai Consulenti Esterni e ai partner deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Fondazione la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i consulenti e i partner, tramite apposite **clausole**

contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con Fondazione San Germano ONLUS, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati di riciclaggio;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- **effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.**

Gli Esponenti Aziendali sono tenuti a:

- **verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;**
- verificare che fornitori e partner non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora fornitori e partner siano in alcun modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.
- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi di *joint venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verificare la congruità economica degli investimenti effettuati in *joint venture* (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*, ecc.);
- procedere all'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui la Fondazione conclude contratti, anche all'estero, e verificare

che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora le controparti di cui alla presente area di rischio siano in alcun modo collegate ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;

- non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a euro 12.500, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a euro 12.500.

I compiti di vigilanza del Consiglio di Amministrazione in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di riciclaggio sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate (sopra riportate) relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;

- monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Fondazione e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione.

Ai fini della corretta attuazione del decreto e della sua reale effettività è opportuno che l'Organismo di Vigilanza con periodicità almeno semestrale, proceda ad una valutazione relativa all'area di rischio in discussione, secondo le modalità contenute nella check list di cui alla parte speciale "D"

PARTE SPECIALE “H”

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all'art. 24 bis del Decreto ex art. 7, comma 1 Legge 18 Marzo 2008 n. 48.

Articolo 491-bis c.p. - Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (1), si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Articolo 495-bis c.p. - Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri

Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno.

Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
 - 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
 - 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
- Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico,

la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615 *quater* c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-*quater*.

Art. 615 *quinquies* c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617 *quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617 *sexies* c.p. - Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 635 *bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 (articolo relativo al danneggiamento, il numero 1 del secondo comma contempla che il fatto sia stato commesso con violenza o minaccia) ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635 *ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 (articolo relativo al danneggiamento, il numero 1 del secondo comma contempla che il fatto sia stato commesso con violenza o minaccia) ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 (articolo relativo al danneggiamento, il numero 1 del secondo comma contempla che il fatto sia stato commesso con violenza o minaccia) ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 (articolo relativo al danneggiamento, il numero 1 del secondo comma contempla che il fatto sia stato commesso con violenza o minaccia) ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 640 quinquies - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla Legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

AREE A RISCHIO

In relazione a ciascuna tipologia di reati informatici e trattamenti illeciti dei dati descritti, qualsiasi attività aziendale che contempli la gestione, la manutenzione e l'utilizzo di sistemi informatici, *database*, piattaforme e strutture informatiche in genere, può astrattamente ritenersi a rischio.

Fondazione San Germano ONLUS tuttavia si impegna a che la selezione delle controparti destinate a fornire i servizi di I.T. (*Information Technology*) sia svolta con particolare attenzione e in base ad una apposita procedura interna.

Nei contratti con parti terze sarà contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte delle stesse delle norme di cui alla presente Parte Speciale.

Ad ogni modo, le macro aree di attività a rischio sono le seguenti:

- Sistemi informativi di gestione aziendale quali servizi applicativi finanziario gestionali ed elaborazione delle informazioni di carattere finanziario gestionale;
- Sistemi informativi di supporto alla produzione comprensivi di servizio di accesso informatico dei clienti, servizi di trasferimento ed elaborazione dati.

Per tutto ciò che concerne la gestione della parte informatica dell'attività di Fondazione San Germano ONLUS, ivi comprese le procedure di sicurezza e di prevenzione dei reati di cui al d.lgs n. 231/01, ci si richiama integralmente al Documento Programmatico sulla Sicurezza previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della corretta attuazione del decreto e della sua reale effettività è opportuno che l'Organismo di Vigilanza con periodicità almeno semestrale, proceda ad una valutazione relativa all'area di rischio in discussione, secondo le modalità contenute nella check list che segue:

Descrizione	Sì	No	N/A	Note
<p>La presente check list prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:</p> <p>1. porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i Reati informatici come richiamati dall'art 25 bis del D. Lgs. 231/2001;</p> <p>2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;</p> <p>3. utilizzare anche occasionalmente la Fondazione o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei</p> <p>Reati di cui alla presente parte speciale.</p> <p>Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio</p>				

<p>Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:</p> <p>1. si deve richiedere l'impegno dei Partner. Fornitori e parti terze al rispetto degli obblighi di legge in tema di Reati Informatici;</p> <p>2. la selezione delle controparti destinate a fornire i servizi di I.T. (Information Technology), siano essi Partner, Fornitori o parti terze deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna.</p> <p>In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori e parti terze deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui al presente Allegato II anche attraverso specifiche indagini <i>ex ante</i>;</p> <p>5. deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati informatici contemplati dalla presente parte speciale;</p> <p>6. nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;</p>			
--	--	--	--

7. in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l'ODV emetterà una raccomandazione per il Comitato di Controllo e/o per gli Organi Direttivi delle Società interessate.

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

Gli Organi di *Governance* devono aver adottato e fatto adottare da tutte le Unità Operative le necessarie procedure per prevenire la commissione dei reati sotto elencati:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico (Art. 615-ter c.p.)

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (Art. 615 quater c.p.)

- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (Art. 615 quinquies c.p.)

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater c.p.)

<ul style="list-style-type: none"> • Installazione di apparecchiature o soppressione di contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (Art. 635 bis c.p) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilita` (Art. 635 ter c.p) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di cui (Art. 635 quarter c.p) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilita` (Art. 635 quinquies c.p • Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica(art. 640 quinquies c.p) • Documenti informatici (art. 491 bis c.p) 				
---	--	--	--	--

PARTE SPECIALE “I”

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

Articolo 25 septies e T.U. n. 81 del 09 aprile 2008

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si provvede qui di seguito ad alcune considerazioni in riferimento ai reati in essa contemplati ed indicati all’art. 25 *septies* del Decreto e riferiti al T.U. n. 81/2008.

L’articolo 30 del suddetto T.U. 81/2008 contiene una norma innovativa in quanto indica i requisiti del Modello di Organizzazione e di gestione idoneo a scongiurare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Il suddetto articolo prevede ora che il Modello idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico strutturali di Legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all’acquisizione di documenti e certificazioni obbligatorie di Legge;
- alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

I reati di cui all’art. 25 *septies* del D.Lgs. n. 231/2001

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l’art. 25 *septies* del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche ‘Decreto’), articolo in seguito

sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli enti (ovvero gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come 'Enti' o singolarmente 'Ente'; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il reato di omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.

Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.).

Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, cod. pen.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, cod. pen.).

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.).

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 (cd. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro; di seguito, anche 'TU').

Per la prevenzione dei reati inerenti a questa parte speciale ci si richiama integralmente al sistema di gestione redatto ai sensi dell'articolo 30 d.lgs. 81/08 che va considerato parte integrante del presente Modello.

In ogni caso, ferma restando la necessità del sistema di gestione sopra citato, ai fini della corretta attuazione del decreto e della sua reale effettività è opportuno che l'Organismo di Vigilanza, in cooperazione con l'RSPP, nonché con l'RLS, con periodicità almeno semestrale, proceda ad una valutazione relativa all'area di rischio in discussione, secondo le modalità contenute nella check list che segue:

Descrizione	Si	No	N/A	Note
<p>Nota importante:</p> <p>Le domande proposte in questa <i>check list</i> sommarizzano la ben più ampia e puntuale attenzione che la Fondazione vorrà porre nel definire e regolamentare questo vasto campo di rischio rivolgendosi a persone od Enti di sicura competenza al fine di adottare ed applicare procedure tali che evitino l'incorrere nei reati ed illeciti richiamati dalla presente parte speciale.</p>				

<p>La presente <i>Check list</i> dispone a carico degli Esponenti Aziendali, dei Consulenti, dei Partner e delle parti terze , in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi ai seguenti principi generali di condotta.</p> <p>In particolare, nell'espletamento delle attività connesse alle Aree a Rischio, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate nella presente parte speciale.</p> <p>Si prevede ora che il Modello di Organizzazione e Gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e 			
--	--	--	--

<p>formazione dei lavoratori;</p> <p>f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;</p> <p>g) All'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;</p> <p>h) Alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;</p> <p>Qui di seguito si pongono alcune domande che permettono una prima analisi da parte degli Organi di <i>Governance che</i> sono tenuti ad applicare il T.U. 81/2008.</p> <p>E' stato istituito un Servizio di Prevenzione e Protezione?</p> <p>E' composto da un numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda?</p> <p>I componenti sono in possesso di adeguate capacità e requisiti professionali?</p> <p>Hanno la disponibilità di mezzi e di tempo necessaria per espletare le funzioni assegnate?</p> <p>Se il personale non è in possesso dei requisiti necessari si è fatto ricorso a competenze esterne?</p> <p>Il responsabile del SPP è in possesso dei seguenti requisiti:</p>				
--	--	--	--	--

<p>Titolo diploma di scuola secondaria superiore e frequentato appositi corsi di formazione;</p> <p>Aver svolto le funzioni per 6 mesi previo svolgimento dei corsi specifici G.U. n. 32 14/2/2006;</p> <p>Possesso di Laurea.</p> <p>I responsabili del SPP frequentano corsi di aggiornamento come da G.U. n. 32 14/2/2006.</p> <p>E le competenze formative acquisite sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all' art. 2 comma 1 lettera i) del Dlgs n.276/2003?</p> <p>Se il responsabile del SPP è esterno è stato organizzato e messo alle sue dipendenze un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti?</p> <p>2) Art. 36 T.U. 81/2008</p> <p>Informazione Formazione Addestramento</p> <p>La formazione praticata garantisce che ciascun lavoratore riceva un'informazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza anche rispetto alle conoscenze linguistiche con riferimento:</p> <p>a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della protezione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza.</p>			
---	--	--	--

<p>b) Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.</p> <p>Se l'Azienda usa Preposti questi ricevono a cura dell'Azienda che li impiega una formazione riferita</p> <p>a) ai principali soggetti coinvolti e relativi obblighi</p> <p>b) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio</p> <p>c) la valutazione dei rischi</p> <p>d) l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione</p> <p>In generale la formazione proposta e praticata ha contenuti facilmente comprensibili per i lavoratori e consente loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>Ove la formazione sia rivolta a lavoratori stranieri essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua praticata?</p> <p>3) Art. 38 -40 – 41 T.U 81/2008</p> <p>Sorveglianza Sanitaria</p> <p>Il medico competente è in possesso dei titoli richiesti dalla normativa?</p>			
---	--	--	--

<p>Il medico competente è</p> <p>Un dipendente dell'azienda?</p> <p>Un collaboratore esterno?</p> <p>La sorveglianza sanitaria è effettuata come espresso nell'Art. 41 della legge?</p> <p>4) Art. 42 – 43 – 44 – 45 – 46 - Sezione VI T.U. 81/2008</p> <p>Gestione delle Emergenze</p> <p>1) Si organizzano i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di emergenze.</p> <p>2) Si adotta adeguata informativa a tutti i lavoratori</p> <p>3) Si programmano interventi – si prendono provvedimenti ed si emanano istruzioni in materia di gestione delle emergenze</p> <p>4) Si adottano provvedimenti necessari affinché in caso di pericolo il singolo lavoratore possa prendere misure adeguate per evitare le conseguenze di tale il pericolo</p>				
---	--	--	--	--

PARTE SPECIALE “L”

REATI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO, NONCHE’ IN

MATERIA DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE

A seguito delle modifiche apportate dalla legge del 15 luglio 2009 n. 94 e dalla legge del 23 luglio 2009 n. 99 sono stati inseriti nuovi reati per i quali si applica la 231/01:

- REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE:

- Articolo 615–ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Articolo 615–quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Articolo 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Più fattispecie contemplate dalla presente parte speciale, ricomprendono i delitti direttamente riferibili alla violazione, in presenza di volontà di commettere l'illecito (dolo). I principi generali di controllo posti alla base degli strumenti e delle metodologie utilizzate sono:

- segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di:
 - gestione di un processo e di controllo dello stesso;
 - progettazione ed esercizio;
 - acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.

- esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- poteri autorizzativi e di firma devono:
 - essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.
- tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile "*ex-post*", anche tramite appositi supporti documentali ed in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Tale reato può realizzarsi nell'ambito di attività di:

- alterazione documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei;
- accedere a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico e telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Tutti coloro che potenzialmente possono accedere o accedono a strumenti informatici sono soggetti a queste disposizioni.

Con la Legge n°48 del 2008, si estendono i cd "*Delitti informatici*" anche per illeciti non direttamente riferibili ad i rapporti con la Pubblica Amministrazione ed accesso ai loro strumenti informativi (in un primo momento i reati erano direttamente riferibili solo a questi casi).

È individuato quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalle Procedure aziendali indicate nei documenti in materia di "Trattamento Dati", oltre che ad una attenta e scrupolosa applicazione del Sistema Sanzionatorio.

Art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Articolo 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il

funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

- art. 171 L n. 633/41 "Riproduzione abusiva di un'opera d'ingegno protetta"

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che

sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) [riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero] (48/b);

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

- art. 171 bis L n. 633/41 “Duplicazione abusiva di programmi”

Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, è soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 500.000 a L. 6.000.000. Si applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a L. 1.000.000 se il fatto è di rilevante gravità ovvero se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369.

2. La condanna per i reati previsti al comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani e in uno o più periodici specializzati.

- art. 171 ter L n. 633/41 “Duplicazione abusiva di opere destinate al circuito televisivo”

171-ter. 1. E' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni chiunque:

a) abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, nastri o supporti

analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento;

b) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera a);

c) vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione.

2. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire un milione se il fatto è di rilevante gravità.

3. La condanna per i reati previsti ai commi 1 e 2 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani ed in uno o più periodici specializzati.

Art. 171-quater: 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:

a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;

b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovisivo delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80.

Sono stati inoltre aggiunti:

Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/01)

[Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01)

[Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01)

Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
2. gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
3. gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
4. utilizzo di software e banche dati;
5. gestione dei contenuti del sito Internet.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza di Fondazione San Germano ONLUS al quale

viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari di Fondazione San Germano ONLUS.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Fondazione San Germano ONLUS, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti Informatici e di quelli commessi in violazione del diritto d'autore.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, se presenti in azienda per le parti di proprio interesse:

1. organigramma aziendale e schemi organizzativi;

2. Information Security Policy – Indirizzi Strategici;
3. Controllo degli accessi logici alle risorse informative;
4. La sicurezza nel ciclo di vita dei sistemi;
5. Information Risk Management dei sistemi informativi
6. Information Security Policy – Indirizzi Specifici – Attuazione Information Security Framework;
7. Istruzione operativa "Controllo Accessi" (IO410SA);
8. regole, procedure ed istruzioni operative adottate da Fondazione San Germano ONLUS in tema di Sicurezza Informatica che riguardino, a titolo esemplificativo:
 - uso accettabile delle risorse informatiche;
 - controllo degli accessi logici alle risorse informatiche;
 - gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni e reazione ai medesimi;
 - sicurezza della rete e delle comunicazioni.

Con riguardo alla documentazione di cui ai punti 2 e 3., si sottolinea come Fondazione San Germano ONLUS abbia attribuito la massima rilevanza alla corretta individuazione e adozione di misure adeguate di sicurezza – di natura organizzativa, fisica e logica – in modo da minimizzare il rischio di accessi non autorizzati, di alterazione, di divulgazione, di perdita o di distruzione delle risorse informatiche.

Al fine di raggiungere tale obiettivo, Fondazione San Germano ONLUS ha adottato un approccio strutturato che si fonda in primo luogo sul documento “Information Security Policy – Indirizzi Strategici”, che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione in ottemperanza a quanto previsto dal Documento Programmatico sulla Sicurezza, che fissa tra l’altro gli obiettivi di sicurezza di

Fondazione San Germano ONLUS, da sviluppare e perseguire attraverso uno schema omogeneo ed organico di documenti organizzativi ispirato alle *best practice* internazionali ed in particolare alle “aree di controllo” dello standard ISO/IEC 27000 e del NIST 800.

L'insieme organico di tali documenti, che determina, per le diverse aree di intervento, le regole a cui gli Esponenti Aziendali nonché i soggetti esterni, in funzione del rapporto che li lega a Fondazione San Germano ONLUS devono conformarsi, deve regolamentare rispettivamente:

- governo della sicurezza delle informazioni (relativo ad esempio, alla determinazione dei Piani di Sicurezza dei sistemi informativi, alla segnalazione ed alla risposta agli incidenti di sicurezza delle informazioni, alla formazione e sensibilizzazione per la sicurezza delle informazioni, etc.);
- controlli di sicurezza specifici per tipologia di asset informativo (relativi ad esempio alla selezione di contromisure per piattaforme e sistemi, applicazione, database, etc.);
- controlli di sicurezza indipendenti dalla tipologia di asset, volti ad indirizzare i comportamenti e le azioni operative degli Esponenti Aziendali (ad esempio in relazione all'uso accettabile delle risorse informative, alla gestione dei diritti di accesso alle risorse, alla tracciabilità degli eventi, etc.).

Accanto al rispetto dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo, tutti i Destinatari sono pertanto tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei documenti organizzativi al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui agli artt. 24 -bis 25-nonies del Decreto.

Infine, per ciò che concerne i rapporti con Partner e Fornitori, del pari Destinatari della presente Parte Speciale, ai medesimi deve essere resa nota

l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di Fondazione San Germano ONLUS, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro carico.

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si prevedono qui di seguito le regole che devono essere rispettate da Fondazione San Germano ONLUS, dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, fermo restando che l'attuazione delle stesse è contenuta nelle policy, procedure aziendali e documenti organizzativi indicati, a titolo esemplificativo, al precedente paragrafo.

In particolare, è vietato:

- 1) connettere ai sistemi informatici di Fondazione San Germano ONLUS, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- 2) procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- 3) modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- 4) acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per

individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);

5) ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da Fondazione San Germano ONLUS;

6) divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a Fondazione San Germano ONLUS le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;

7) accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;

8) manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;

9) sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;

10) acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;

11) accedere abusivamente al sito Internet della Fondazione al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, infografica, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;

12) comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a Fondazione San Germano ONLUS, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;

13) mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;

14) lo Spamming come pure ogni azione di risposta al medesimo;

15) inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

Fondazione San Germano ONLUS si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:

1) informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati

all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di:

- mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;

- utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione;

- non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici secondo le indicazioni contenute nelle policy aziendali;

2) prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore degli stagisti e degli altri soggetti, come ad esempio i Collaboratori Esterni, eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi

Informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;

3) definire nell'ambito del Codice Etico e delle policy di Information Security i comportamenti accettabili per l'utilizzo corretto dei software e delle banche dati;

4) far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti, come ad esempio i Collaboratori Esterni, eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;

5) informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti, come ad esempio i Collaboratori Esterni, eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;

6) impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;

7) limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;

8) proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;

9) dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;

10) impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da Fondazione San Germano ONLUS e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;

11) informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che i software per l'esercizio delle attività di loro competenza sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tali ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;

12) limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di Virus capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti e, in ogni caso, implementare, in presenza di accordi sindacali, presidi volti ad individuare eventuali accessi o sessioni anomale, previa individuazione degli "indici di anomalia" e predisposizione di flussi informativi tra le Funzioni competenti nel caso in cui vengano riscontrate le suddette anomalie;

13) impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di Fondazione San Germano ONLUS, di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di Fondazione San Germano ONLUS;

14) qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni a Fondazione San Germano ONLUS, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;

15) prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di Credenziali al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti

– come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;

16) limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti, come ad esempio i Collaboratori Esterni, eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;

17) provvedere senza indugio alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;

18) prevedere, nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne la Fondazione da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi.

Per ciò che specificamente attiene i controlli aziendali, Fondazione San Germano ONLUS istituisce, nell'ambito della Direzione Sicurezza Aziendale, della Funzione Security Operations Center (SOC) con il compito di:

- monitorare centralmente in tempo reale, in collaborazione con le Direzioni/Funzioni interessate, lo stato della sicurezza operativa delle varie piattaforme ICT (sistemi e reti) di processo e gestionali, attraverso strumenti diagnostici e coordinare le relative azioni di gestione;

- monitorare centralmente in tempo reale i sistemi anti-intrusione e di controllo degli accessi ai siti aziendali e gestire le autorizzazioni;

- gestire il processo di identificazione ed autorizzazione all'accesso alle risorse ICT aziendali;

- gestire i processi/procedure di escalation interne ed esterne in occasione di situazioni di emergenza e/o crisi, con il supporto delle Direzioni/Funzioni responsabili interessate;
- svolgere analisi di vulnerabilità;
- produrre report a supporto del vertice aziendale;
- sovrintendere ai sistemi di protezione attiva e passiva delle risorse umane e materiali di Fondazione San Germano ONLUS.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 24 -bis e 25-nonies del Decreto sono i seguenti: o svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24 bis e 25 nonies del Decreto. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di Fondazione San Germano ONLUS eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Delitti Informatici e/o sui Delitti in Violazione del Diritto d'Autore, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico; o proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico; o esaminare eventuali segnalazioni di presunte

violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- a) incontrare periodicamente il responsabile della sicurezza aziendale, il direttore acquisti e il direttore delle relazioni esterne e comunicazione;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Fondazione San Germano ONLUS istituisce flussi informativi dal Security Operations Center e/o dalle funzioni aziendali coinvolte nel coordinamento del Security Operations Center nei confronti dell'OdV. Tali flussi informativi dovranno essere idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle anomalie rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale e delle criticità rilevate in tale ambito.

In particolare, l'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate. In ogni caso, indipendentemente dalla presenza o meno di criticità, dovrà essere data un'informativa periodica all'OdV.

PARTE SPECIALE “M”
REATI IN MATERIA AMBIENTALE

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 177 del 1 agosto 2011 è stato pubblicato il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante “ Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”. Il provvedimento, composto da cinque articoli, entrerà in vigore il 16 agosto 2011.

Il “ritardato” recepimento della direttiva 2008/99/CE

Con la pubblicazione del d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121 si conclude, almeno per il momento, la questione del recepimento della direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell'ambiente, varata dal legislatore comunitario per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di aggressione all'ambiente considerato nel suo complesso.

L'intervento del legislatore italiano arriva, però, con il consueto ritardo rispetto ai tempi imposti per il recepimento dalla normativa europea.

L'obbligo di introdurre analoga tutela era stato originariamente previsto dalle decisioni quadro GAI 2003/80 e 2005/667, impugnate dalla Commissione Europea davanti alla Corte di giustizia dell'Unione per violazione dell'art. 47 T.U.E., in quanto basate su un fondamento normativo inappropriato. La Corte (sentenza 13 settembre 2005, causa C-176/039 e sentenza 23 ottobre 2007, causa C-440/05), accedendo alla tesi della Commissione, aveva annullato entrambe le decisioni quadro con la motivazione che queste avrebbero dovuto essere adottate

sulla base giuridica del trattato CE (primo pilastro) e non del Trattato sull'Unione europea (terzo pilastro).

Ne era dunque seguita la direttiva 2008/99/CE, che gli Stati membri dell'Unione avrebbero dovuto recepire entro il 26 dicembre 2010.

L'art. 19 della legge comunitaria 2009 (l. 4 giugno 2010, n. 96) aveva, infatti, delegato il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. I termini di recepimento delle due direttive erano fissati, rispettivamente, al 26 dicembre 2010 e al 16 novembre 2010. Poiché la legge n. 96/2010 era entrata in vigore in data 10 luglio 2010, il termine per l'esercizio della delega sarebbe scaduto in data 9 aprile 2011.

L'esercizio della delega è stato tempestivo, tenuto conto della proroga di novanta giorni contemplata nell'art. 1 della l. n. 96/2010 per il caso in cui il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari (quaranta giorni dalla data di trasmissione) venisse a scadere nei trenta giorni precedenti il 9 aprile 2011 o successivamente. Il termine per il parere, infatti, richiesto l'8 aprile 2011 con relativa trasmissione dello schema di decreto, scadeva il 18 maggio 2011, sicché il termine per l'esercizio della delega risulta prorogato ex lege al 9 luglio 2011, con conseguente tempestività dell'emanazione del decreto legislativo in data 7 luglio 2011, giusta quanto disposto dall'art. 14, comma 2, della legge 23 agosto

1988, n. 400, a nulla rilevando la successiva data di pubblicazione. Nessun problema di costituzionalità si pone, dunque, rispetto all'art. 76 Cost.

Ciò, tuttavia, potrebbe non bastare.

Com'è noto, infatti, in riferimento alle direttive oggetto del decreto legislativo in esame, in data 26 gennaio 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia due lettere di messa in mora attraverso le quali ha contestato all'Italia il mancato recepimento sia della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente (p.i. 2011/0207), sia della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi (p.i. 2011/0216). Il recepimento, tempestivo rispetto al termine per l'esercizio della delega, potrebbe tuttavia essere insufficiente per la Commissione Europea, non potendo escludersi che l'apertura della procedura di infrazione sfoci in un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

I due nuovi “ecoreati”

Venendo, in particolare, ai contenuti del d.lgs. n. 121/2011, già la Relazione illustrativa di accompagnamento al testo presentato dal Governo, sottolineava che, considerati i limiti di pena previsti dalla legge di delega, il recepimento della normativa comunitaria non potesse essere assicurato attraverso un completo ripensamento del sistema dei reati contro l'ambiente “potrà costituire oggetto di un successivo intervento normativo”.

Ciò rappresenta, a ben vedere, un primo limite del testo di recepimento, posto che il legislatore si è limitato esclusivamente ad inserire nel decreto legislativo soltanto quelle disposizioni strettamente necessarie a garantire l'adempimento

agli obblighi comunitari scaturenti dalla direttiva 2008/99/CE, senza invece riordinare, come pure era lecito attendersi, l'intera materia dei reati ambientali.

Il legislatore delegato, stante la limitazione derivante dall'entità della pene previste dall'art. 2 della legge delega n. 96/2010, ha preferito dunque rinviare ad un successivo intervento normativo sul codice penale, al fine di un più completo ripensamento del sistema dei reati ambientali che recepisca più compiutamente la direttiva prevedendo come delitti (anziché contravvenzioni) le fattispecie di illecito di maggiore gravità.

Ciò spiega, conclusivamente, la ragione per la quale, in relazione alla direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, il legislatore delegato abbia ritenuto necessario implementare l'attuale apparato sanzionatorio inserendo proprio le uniche fattispecie sanzionate dalla direttiva assenti nell'ordinamento interno, ossia quelle relative all'uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.) nonché alla distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.).

Il nuovo **art. 727-bis c.p.** punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette ovvero: a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta, sanzionandole in via alternativa con l'arresto da 1 a 6 mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro (comma 1); b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, prevedendo un'ammenda fino a 4.000 euro (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni della direttiva comunitaria (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

L'art. 733-bis c.p. punisce, invece, la «distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto». L'illecito contravvenzionale, in particolare, punisce con la pena dell'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda non inferiore ad € 3000 «Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione». Il comma 3 della disposizione in esame, infine, aggiunge che «Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE».

Sia la prima che la seconda fattispecie pongono problemi interpretativi che possono essere, in sede di primo commento, semplicemente enunciati con riserva di ulteriori approfondimenti.

Quanto alla fattispecie dell'art. 727-bis c.p., anzitutto, più che le condotte oggetto di sanzione penale, il problema per l'interprete è quello di individuare cosa si intenda per "specie animale o vegetale selvatica protetta". In tal senso, è ben vero che l'art. 733-bis c.p. contiene al comma 2 (collocazione sistematica

singolare, visto che sarebbe stato più logico inserire questo comma nell'art. 727-bis c.p., cui il testo si riferisce, anziché nell'art. 733-bis c.p., riguardante fattispecie penale diversa) la precisazione secondo la quale “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE”. L'ausilio è però limitato, poiché l'interprete è comunque costretto a consultare (secondo la consueta tecnica del rinvio che rende poco intelligibili le norme), il testo delle predette direttive comunitarie che contengono la relativa nozione. In particolare, il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

La configurabilità del reato, inoltre, è esclusa ove «l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».

L'inciso, introducendo un'ipotesi di irrilevanza penale del fatto, riproduce fedelmente la previsione contemplata dall'art. 3, lett. f), della direttiva 2008/99/CE. E' agevole sin d'ora rendersi conto di quanti e quali problemi si porranno in sede applicativa nel momento in cui occorrerà riempire di contenuti l'aggettivo “trascurabile”, riferito alla quantità di esemplari o all'impatto sullo stato di conservazione della specie: sul punto il ruolo della giurisprudenza, in

specie della Cassazione, sarà fondamentale per fornire linee guida uniformi per i giudici di merito, correndosi il rischio, altrimenti, di affidare al personale gusto del singolo giudice la valutazione contenutistica della “trascurabilità”.

Analoghi problemi si porranno con riferimento alla fattispecie dell’art. 733-bis c.p.

Il problema di delimitare l’ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale è stato affrontato di sfuggita dal legislatore delegato. Del tutto insufficiente, infatti, è quanto previsto dal comma 3, secondo cui “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE”. Anche in questo caso, infatti, l’interprete dovrà prendersi la briga di consultare le direttive richiamate per scoprire di cosa si tratta.

Nella definizione originariamente elaborata di habitat, il concetto era riferito alle "condizioni fisiche che circondano una specie, o popolazione di specie, o raduno della specie, o comunità" (Frederic E. Clements - Victor E. Shelford, Bio-Ecology, John Wiley & Sons, New York, 1939). Giuridicamente, invece, il concetto è diverso.

Per quanto concerne la normativa italiana, cui deve fare riferimento l'interprete nell'opera di determinazione della fattispecie incriminatrice dell'art. 733-bis cod.

pen., il richiamo è alle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l' "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE".

L'estensione della responsabilità degli enti (D.lgs. n. 231/2001) ad “alcuni” reati ambientali

Indubbiamente la più rilevante novità introdotta dal d. lgs. n. 121/2011 è quella dell'inserimento dei reati ambientali (rectius: di alcuni reati ambientali) nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità degli enti previsti dal d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Infatti le direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi hanno entrambe imposto agli Stati membri dell'Unione di estendere alle persone giuridiche la responsabilità per i reati ambientali commessi a loro vantaggio.

Nel recepire la direttiva, il legislatore delegato, per configurare le ipotesi di responsabilità degli enti per illeciti ambientali, ha selezionato alcune figure di reato già previste dall'ordinamento penale, nonché quelle introdotte all'uopo dalla novella (e cioè quelle di cui agli artt. 727-bis e 733-bis cod. pen.) e ritenute corrispondere al catalogo richiamato dalla normativa sovranazionale alla quale la legge delega aveva pedissequamente rinviato in proposito.

E' stato così inserito all'art. 25-undecies del d. lgs. n. 231/2001 (correggendo, peraltro, la numerazione del d.lgs. n. 231/01 che, a seguito delle ultime modifiche normative conteneva due articoli 25-nonies, con problemi di coordinamento oggi risolti, in quanto l'art. 25-decies è oggi rappresentato dal reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”) un nuovo catalogo di reati presupposto della

responsabilità degli enti che ricomprende, oltre a quelle di nuovo conio già menzionate, le seguenti fattispecie, così suddivise nelle tabelle seguenti.

Le sanzioni a carico dell'Ente

Quanto alle sanzioni configurate a carico dell'ente, il legislatore delegato si è avvalso della facoltà conferitagli nella legge delega di non ricorrere necessariamente alle sanzioni interdittive previste dal d. lgs. n. 231/2001.

L'applicazione di tali sanzioni – per una durata fissata dalla novella nella misura non superiore ai sei mesi - è stata infatti riservata soltanto ai casi in cui i reati da cui scaturisce la responsabilità dell'ente siano quelli previsti, rispettivamente:

- 1) dall'art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11 d. lgs. n. 152/2006;
- 2) dall'art. 256, comma 3 d. lgs. n. 152/2006;
- 3) dall'art. 260 d. lgs. n. 152/2006;
- 4) dagli artt. 8, commi 1 e 2, e 9, comma 2 d.lgs. n. 202/2007.

Solo in tali ipotesi, dunque, sarà possibile applicare alla persona giuridica le medesime sanzioni in via cautelare ai sensi degli artt. 45 e ss. del d.lgs. n. 231/2001 (v. in proposito Sez. II, n. 10500 del 26 febbraio 2007, dep. 12 marzo 2007, D'A., in Ced Cass. 235845).

La novella ha previsto anche l'applicazione della sanzione più grave tra quelle previste dal d.lgs. n. 231/2001 e cioè quella dell'interdizione definitiva dall'esercizio dall'attività di cui all'art. 16, ma solo in due ipotesi, ossia nell'ipotesi in cui l'ente o una sua attività organizzativa vengano stabilmente

utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di:

a) “associazione” finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. n. 152/2006);

b) sversamento in mare doloso di materie inquinanti (artt. 8, commi 1 e 2 d.lgs. n. 202/2007).

La **sanzione pecuniaria** è invece prevista in relazione a tutte le ipotesi per cui è stata configurata la responsabilità degli enti.

La stessa è stata diversamente articolata in proporzione alla ritenuta diversa gravità dei reati presupposto cooptati nel catalogo di cui all’art. 25-undecies.

In tal senso la cornice edittale più significativa prevista dalla novella risulta dunque quella riservata alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 260, comma 1 del codice dell’ambiente e la cui forbice è compresa tra il minimo di quattrocento e quello di ottocento quote, che, una volta determinato il valore della singola quota ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 231/2001, comporta in ipotesi l’irrogabilità di una sanzione pecuniaria massima pari ad 1.239.200 euro.

In realtà le soglie massime edittali previste in relazione ai più comuni reati presupposto in materia ambientale presi in considerazione dalla novella sono meno severe, variando mediamente tra le centocinquanta e le duecentocinquanta quote e comportando dunque l’irrogabilità di sanzioni che, sempre nella loro massima entità, possono variare al più tra i 232.250 e i 387.250 euro.

Le ulteriori modifiche al TUA ed alle sanzioni “SISTRI”

Infine, con disposizioni del tutto estranee alla natura del decreto di recepimento, il legislatore ha colto l'occasione per introdurre modifiche al TUA ed al SITRI, limitatamente al regime sanzionatorio.

Per quanto concerne il **T.U.A.** (d.lgs. n. 152/06), al di là di modifiche di coordinamento (modifica dell'art. 6, comma 17, T.U.A. e dell'art. 260-ter, comma 1), si segnala, in particolare, l'inserimento da parte dell'art. 3 del d.lgs. n. 121/2011 di due nuovi commi all'articolo 260-bis:

a) **9-bis.** «Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo»;

b) **9-ter.** «Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie».

Inoltre, l'art. 4 del d.lgs. n. 152/06, al comma 1, lett. b), modifica l'art. 190 T.U.A. riguardante i registri di carico e scarico, inserendo il **nuovo comma 1-bis** che **esclude dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico**:

1) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8;

2) le imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b).

Quanto al regime **SISTRI**, invece, l'art. 4 del d.lgs. n. 121/2011 modifica la disciplina transitoria dettata dall'art. 39 del d.lgs. n. 205/2010 (c.d. quarto correttivo al T.U.A.), prevedendo l'applicazione gradata della sanzioni amministrative nel primo periodo di applicazione, stabilendo che i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:

a) con una sanzione pari al **5 %** dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese;

b) con una sanzione pari al **50 %** dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo c.s. indicato.

Inoltre, si stabilisce (nuovo comma 2-quater dell'art. 39) che le sanzioni amministrative previste dall'art. 260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9 T.U.A. sono ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti:

a) a **1/10** per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'art. 1 del D.M. 26 maggio 2011, e successive modificazioni;

b) a **1/5** per le violazioni **compiute** dalla scadenza dell'ottavo mese e per i successivi quattro mesi.

La (ri)penalizzazione “a tempo” del trasporto di rifiuti pericolosi senza F.I.R. o con F.I.R. contenente dati incompleti od inesatti

Infine, non meno importante perché rileva sotto il profilo sanzionatorio, soprattutto penale, è la modifica introdotta dall'art. 39, commi 2-bis e 2-ter, T.U.A.

Il D.Lgs. n. 205/2010, come si ricorderà, modificando l'art. 258 T.U.A. aveva sorprendentemente soppresso l'inciso, contenuto nel previgente comma 4 dell'art. 258 da cui dipendeva la penale rilevanza delle condotte ad oggetto i rifiuti pericolosi. Ciò aveva comportato l'apparente – e probabilmente non voluta - depenalizzazione della condotta consistente nel trasportare rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione ovvero nell'indicare nel formulario stesso dati incompleti o inesatti riferiti al trasporto dei suddetto rifiuti pericolosi.

Con il D.Lgs. n. 121/2011, il legislatore delegato sembrerebbe aver ora tentato di porre rimedio alla svista. In particolare, l'art. 4, comma 2, lett. b) del decreto, inserendo il nuovo comma 2-bis nell'art. 39, prevede l'applicazione delle sanzioni previste dal citato art. 258 nella previgente formulazione nei confronti dei soggetti od imprese di cui all'art. 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5 del codice dell'ambiente e cioè quelli tenuti obbligatoriamente o facoltativamente ad iscriversi al SISTRI, i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani del territorio della Regione Campania e i soggetti previsti dalla disciplina RAEE.

Orbene, il richiamo operato dal comma 2-bis dell'art. 39, come novellato, ai soggetti così indicati, il riferimento agli obblighi dettati dall'art. 190 e 193 TUA ma, soprattutto, l'integrale e generico riferimento alle "relative sanzioni" previste dall'art. 258 "vecchio" testo (quindi, sia penali che amministrative), sembrerebbe voler determinare la (ri)penalizzazione delle condotte di trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione e di indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti, descritte nel comma 4 dell'art. 258.

Si tratterebbe, in ogni caso, di una (ri)penalizzazioe, per così dire, "a tempo": il legislatore delegato, nel delimitare il campo di applicazione della norma transitoria, precisa infatti che l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 258 ante novella del 2010 si applica «fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)».

Dopo l'entrata in vigore, a regime, della disciplina SISTRI le condotte non avrebbero dunque più rilevanza penale.

AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, tutte quelle che comportano, anche solo potenzialmente:

- Lo Scarico di acque reflue industriali, e/o lo scarico di acque reflue industriali inquinanti
- Le violazioni relative alle modalità di smaltimento dei rifiuti speciali generati dall'esercizio delle attività ricomprese nell'oggetto e negli scopi della Fondazione
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, nonché le violazioni relative allo smaltimento degli stessi

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza di Fondazione San Germano ONLUS al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari di Fondazione San Germano ONLUS.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Fondazione San Germano ONLUS, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati ambientali

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nella documentazione relativa alla certificazione ambientale.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui alla normativa vigente in materia ambientale sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui trattasi. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di Fondazione San Germano ONLUS eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui reati ambientali, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico; o esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

a) incontrare periodicamente il responsabile della sicurezza aziendale, nonché in caso di servizi od attività prestate al di fuori del perimetro produttivo aziendale, i responsabili di cantiere, o comunque i soggetti deputati al controllo ed alla verifica della sussistenza dei requisiti in materia ambientale;

b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate. In ogni caso, indipendentemente dalla presenza o meno di criticità, dovrà essere data un'informativa periodica all'OdV.

PARTE SPECIALE “N”: REATI IN MATERIA DI IMPIEGO IRREGOLARE DI LAVORATORI

La norma di cui all'art. 2, D. Lgs. 16.7.2012, n. 109, ha, introdotto nel D. Lgs. 231/2001, a decorrere dal 9 agosto 2012, la previsione dell'art. 25 *duodecies* relativa agli enti presso i quali siano impiegati lavoratori extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno in Italia.

La disposizione è finalizzata a disincentivare e reprimere comportamenti scorretti nel mercato del lavoro.

A mente della stessa, *“in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro”*.

Questo il testo della norma:

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta':

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

L'art. 12, cui viene fatto espresso richiamo, prescrive quanto segue:

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

La nuova fattispecie criminosa richiamata si configura anche laddove il permesso di soggiorno dell'addetto sia scaduto, o sia stato revocato o annullato o non ne sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

Ai fini della punibilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, fermi i presupposti testé illustrati, occorre quindi anche che i lavoratori impiegati siano:

- irregolarmente occupati in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

AREE A RISCHIO

In quadrata la fattispecie, le aree a rischio ai fini dell'applicazione della presente parte speciale sono individuabili in quelle funzioni aziendali che hanno quale ruolo quello di selezionare il personale e stipulare i contratti di lavoro.

In particolare, si fa riferimento a:

- Ufficio Gestione del Personale, o Ufficio Risorse umane, se presenti;
- Organismi dirigenziali qualificabili come datore di lavoro, ossia Consiglio di Amministrazione o soggetto da questo appositamente delegato.

DESTINATARI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Destinatari della presente parte speciale sono gli Esponenti aziendali i quali svolgano la propria attività nelle aree a rischio.

A costoro è fatto espresso obbligo di:

- Verificare la nazionalità di ogni potenziale dipendente o collaboratore prima di procedere alla stipula di un nuovo contratto di lavoro, di qualunque natura o tipologia, ivi inclusi i periodi di prova;
- Verificare la regolarità della documentazione dei potenziali dipendenti o collaboratori, in relazione al titolo di permanenza e lavoro sul territorio nazionale;
- Effettuare, in caso di assunzione di lavoratori extracomunitari, verifiche periodiche al fine di monitorare la permanente validità dei permessi di soggiorno e di lavoro.

È inoltre fatto espresso divieto:

- di procedere all'assunzione o comunque alla stipula di qualunque forma di contratto di lavoro o collaborazione senza aver proceduto ai controlli sopra elencati;
- in generale, di procedere all'assunzione di dipendenti o collaboratori o alla stipula di qualunque tipologia di contratto di lavoro o collaborazione in presenza di irregolarità nella posizione del soggetto da inserire, con riferimento al titolo di permanenza nel territorio dello Stato.

Considerata l'attività svolta da Fondazione San Germano ONLUS, e valutate le informazioni apprese in sede di colloqui ed esame della documentazione, si è rilevato che i rischi in materia di reati ambientali sussistono solo con riferimento alle procedure di smaltimento dei rifiuti speciali come individuati dalla normativa vigente, nonché allo smaltimento degli oli esausti.

Per questi casi si demanda all'ODV o ai soggetti da esso delegati, purché in possesso di idonee qualifiche tecniche, le valutazioni del caso ed in particolare la sorveglianza dei soggetti esterni incaricati dello smaltimento dei rifiuti sopra menzionati e la vigilanza circa il rispetto da parte degli stessi della normativa applicabile.

Metodologia di svolgimento dei controlli di carattere generale

Nel corso dell'attività di analisi documentale nonché a seguito degli audit effettuati, è emerso che Fondazione San Germano ONLUS, sotto il profilo organizzativo – gestionale, si caratterizza come segue:

- L'Azienda non ha attuato un sistema di deleghe e procure chiaro e definito.
- L'Azienda ha adottato un codice etico o di comportamento.
- Non esistono procedure formali e concretamente applicate.
- Le risorse finanziarie e le disponibilità bancarie non sono attentamente controllate. Le disposizioni di pagamento sono autorizzate solamente dal responsabile finanziario ma senza eventuale firma congiunta di un altro amministratore.
- La movimentazione della cassa e' limitata a poche operazioni per importi di modesta entità.
- Le transazioni per contanti sono sempre vietate.
- I pagamenti tramite assegni bancari sono limitati e comunque esiste un'adeguata procedura per l'autorizzazione, l'emissione, la spedizione e la registrazione degli stessi.
- L'azienda non ha adottato procedure per l'identificazione di tutti soggetti con cui viene in contatto per operazioni finanziarie di qualsiasi genere (esempio finanziamenti emissione o rimborsi di prestiti obbligazionari, aumenti di capitale, acquisto o vendita di partecipazioni o titoli, beni o servizi).
- I beni aziendali sono adeguatamente assicurati.

- Coloro che trattano con la Pubblica Amministrazione, Enti Pubblici o con aziende private con rilevante quota a partecipazione pubblica per gare, ed altre attività di interesse aziendale non sono esclusi dall'accesso a disponibilità finanziarie; nel caso di specie comunque l'AD tratta regolarmente con la PA.

- Tutti gli acquisti aziendali sono accentrati su un' unica Unità Operativa a ciò autorizzata

- Non esistono procedure e protocolli di controllo interno riguardanti i vari cicli aziendali quali:

Produttivo - magazzino

Personale - paghe

Sicurezza sul lavoro;

Ambiente

- L'Azienda lavora con Parti Terze (consulenti) le quali agiscono in forza di un contratto che non prevede restrizioni e controlli sul loro agire

- L' Azienda ha una struttura di *Governance* che prevede :

- Il collegio sindacale? NO

- Il revisore? SI'

- Il responsabile della sicurezza sul lavoro? SI'

- Non esiste un organigramma scritto, sempre aggiornato.

- Non esiste un manuale sulle procedure contabili ed amministrative che viene normalmente adoperato

- La gerarchia del reparto contabilità permette di svolgere la propria funzione senza influenze da altri reparti

- Non esiste un piano dei conti scritto, con la descrizione del loro contenuto adeguato alla struttura e dimensione dell'azienda

- I libri contabili:

- sono aggiornati

- recano registrazioni in ordine cronologico

- sono tenuti a norma di legge

- sono custoditi in modo sicuro

- Esiste un documento per ogni registrazione

- Il percorso dei documenti è individuato con timbri

La verifica è effettuata per mezzo di firme, sigle, spunte, ecc.

- I documenti sono sempre controllati e vistati per l'esattezza e la completezza (forma, contenuto, valore giuridico), e visti da un responsabile prima della registrazione.

- Viene attuato il controllo «*budgetario*»

- Non esiste un ufficio acquisti

- Gli acquisti sono effettuati solo sulla base di richieste firmate da persone autorizzate

- Per acquisti superiori ad un certo limite, non sono richieste speciali autorizzazioni

- È in uso la procedura di contattare diversi potenziali fornitori almeno per gli importi superiori ad un certo limite

- Esiste un elenco di fornitori approvati dalla direzione, cui normalmente ci si deve rivolgere per gli acquisti

- I revisori interni o altri dipendenti non appartenenti all'ufficio, verificano periodicamente che i prezzi pagati non eccedano quelli di mercato

- Le variazioni agli ordini sono approvate dalla stessa persona che ha autorizzato l'ordine originale o da altra persona autorizzata

- Il sistema assicura una netta separazione di funzioni fra:
 - chi stipula il contratto o l'accordo
 - chi richiede il materiale o la merce
 - chi autorizza l'ordine
 - chi effettua l'ordine
 - chi controlla la merce ricevuta
 - chi riceve la fattura
 - chi controlla la fattura
 - chi registra la fattura
 - chi effettua il pagamento
 - chi emette le note di credito/debito

- Se alcune funzioni sono eseguite da una stessa persona, esiste almeno una procedura interna che supplisca con sufficiente sicurezza a tale mancanza.

- Gli addetti alle registrazioni sono prontamente informati:
 - dei resi sugli acquisti

- delle consegne parziali ricevute a fronte di un dato ordine

- Si esercita un opportuno controllo sugli ordini inevasi, i buoni d'entrata per i quali non esiste la fattura, le fatture in attesa di approvazione

- Sono chiaramente attribuiti a determinati dipendenti i compiti di verificare ed approvare tutte le altre fatture o note (non commerciali) ricevute (ad esempio: *fees*, fitti, consulenze, imposte, ecc.)?

Ciò premesso e considerato, oltre ai controlli individuati nelle parti speciali e specificamente diretti e finalizzati alla prevenzione ed al contenimento dei rischi relativi alla commissione di ciascuno specifico reato presupposto, si ritiene necessario lo svolgimento di controlli di natura generale sul funzionamento complessivo dell'attività, che andranno modulati secondo le tabelle e le indicazioni che seguono.

DOSSIER DELLE PROCEDURE E DI CONTROLLO DELL'ORGANO DI VIGILANZA PER LE UNITA' OPERATIVE

Riepilogo dei Questionari sul Controllo Interno – Asserzioni

Nome Azienda _____		Anno 20.. Prima preparazio	Anno 20.._ Aggiorname nto	Anno 20.._ Aggiorname nto	Anno 20.._ Aggiorname nto
Descrizione		<i>Data + Sigla</i>	<i>Data + Sigla</i>	<i>Data + Sigla</i>	<i>Data + Sigla</i>
1.	Conoscenza dell'attività aziendale				
2.	a) Guida ai programmi di verifica da adottare in riferimento a rischio d'impresa b) Altre informazioni organizzative				

3. 3. 1	Ciclo: Spese – Debiti <u>Walk</u> – <u>Through</u>				
4. 4. 1	Ciclo: Ricavi – Crediti a) Ordinari b) verso la Pubblica Amministrazione <u>Walk</u> – <u>Through</u>				
5.	<u>Ciclo:</u> <u>Produttivo</u> - <u>Magazzino</u>				
6. 6. 1	<u>Ciclo:</u> <u>Finanziario</u> – <u>Cassa</u> e <u>Banche</u> <u>Tesoreria</u> e <u>Derivati</u> <u>Walk</u> – <u>Through</u>				
7.	Ciclo: Personale/Pag he				
8.	Ciclo: Immobilizzaz ioni a) materiali b) immateriali				
9.	Ciclo C.I.S. (Computer Information System) I.T. (Information Technology)				
10	Ciclo: Titoli e Partecipazioni				
11	Ciclo: Debiti a lungo termine				

12	Ciclo: Patrimonio netto				
13	Ciclo: Fair value				
14	Omaggi – Spese di rappresentanz a				
15	Consulenze e prestazioni professionali				
16	Sponsorizzazi oni				
17	Liberalità e no profit				
18	Procedimenti giudiziali ed arbitrali				
19	Accordi transattivi				
20	Rapporti con la Pubblica Amministrazi one				
21	Autorizzazion i e concessioni				
22	Sicurezza sul lavoro				
23	Ambiente				

Questionari di controllo per le procedure

2a	Guida ai programmi di verifica da adottare in riferimento al rischio d' impresa	Responsabile della Procedura	Superiore Immediato
2b	Altre informazioni organizzative		

2b	Generale		
3	Acquisti (fornitori/ debiti diversi)		
4	Vendite (clienti/ crediti diversi)		
5	Magazzino (fornitori/ clienti)		
6a	Cassa		
6b	Banche (tutte le poste interessate)		
7	Personale/ Paghe		
8a	Immobilizzazioni materiali		
8b	Immobilizzazioni immateriali		
9	C.I.S.		
10	Titoli e Partecipazioni		
11	Debiti a lungo termine		
12	Patrimonio netto		
13	Fair value		
14.	Omaggi e spese di rappresentanza		
15	Consulenze e prestazioni professionali		
16	Sponsorizzazioni		
17	Liberalità e no profit		
18	Procedimenti giudiziali ed arbitrari		
19	Accordi transattivi		
20	Rapporti con la Pubblica Amministrazione		
21	Autorizzazioni e concessioni		

22	Sicurezza sul lavoro		
23	Ambiente		
24	Altro		

QUESTIONARIO SUL CONTROLLO INTERNO

CONOSCENZA DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE

Informazioni generali

Informazioni	Firma Data	Commento
<p><i>A. Che cosa produce e vende l'azienda</i> - Descrizione dei prodotti più importanti</p> <p><i>B</i> - Esistono clienti che abbiano assunto un'importanza rilevante? - Verificare se vi sono state recenti acquisizioni o perdite di clienti importanti</p> <p><i>C. Metodi di vendita</i> - Vengono usati agenti, concessionari o rappresentanti? - Grossisti? - L'azienda vende direttamente: - al dettaglio? - per corrispondenza? - utilizza canali internet? per marketing? per vendita?</p> <p><i>D. Come viene eseguita la distribuzione</i> - Quali sono le ubicazioni dei magazzini (se più di uno)?</p> <p><i>E. Politiche di vendita e di credito</i> - Condizioni di credito a clienti - Misura in cui si concedono sconti-quantità o di natura promozionale - Misura in cui si agevolano i clienti (se possibile) nella pubblicità (diretta o indiretta) - Pratiche relative a garanzie e assistenza tecnica - Vengono proposti prezzi scontati ai clienti più importanti? - Si utilizzano canali Web per e - commerce?</p> <p><i>F. Influenza della concorrenza</i> - Nome e numero dei maggiori concorrenti</p>		

<p><i>G. Esperienza passata dell'azienda</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Qual è la tendenza generale circa il volume delle vendite, i prezzi e il margine lordo (in relazione, se possibile, al settore d'industria)? - Quantificazione e incidenza dei resi su vendite - Esperienza passata circa i crediti dubbi o inesigibili <p><i>H. Il sistema informativo dell'azienda è adeguato?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Esistenza di elaborati disponibili circa il volume delle vendite e i relativi margini: <ul style="list-style-type: none"> - per prodotto o linea di prodotto - per agente o area di vendita - per dimensioni di ordini (se rilevanti) - per classi dei maggiori clienti (se importanti) - vengono predisposti piani di previsione delle vendite (per mercato o per prodotto)? - I piani vengono rivisti dalla direzione per accertarne l'affidabilità? - I risultati effettivi vengono comparati con le previsioni? 		
---	--	--

Il processo industriale

Informazioni	Firma Data	Commento
<p><i>A. Caratteristiche dei prodotti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - In che misura la Fondazione rischia perdite di prodotti per effetto di: <ul style="list-style-type: none"> - avarie o rotture? - rischi di obsolescenza per mutamenti nei gusti dei consumatori o tecnologici? - cambiamenti nella domanda dei clienti? - In che misura i brevetti dei prodotti sono protetti? - Eventuali nuovi prodotti in fase di sviluppo <p><i>B. Fonti di approvvigionamento delle materie prime</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Descrizione delle principali materie prime - Vi è relativa stabilità nei prezzi? - Indicare se la Fondazione dipende strettamente da uno o pochi fornitori - Indicare se esistono rapporti di compravendita con società dello stesso gruppo <p><i>C. Tipo di lavoro che viene utilizzato nel procedimento industriale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Quale tipo di manodopera viene essenzialmente 		

<p>utilizzata? (per es.: ricercatori, tecnici, operai specializzati o semispecializzati, impiegati d'ordine)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vengono utilizzate parti terze nel reperimento del personale? (cooperative, agenzie di collocamento, altro) - Vi sono obblighi per quanto riguarda l'addestramento del personale? - Indicare il contratto nazionale di categoria - In quale misura influisce la concorrenza nel reperimento di manodopera adeguata? <p><i>D. Impianti o macchinari esistenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicare la rilevanza (o irrilevanza) degli impianti produttivi nel processo industriale - Indicare la dislocazione degli stabilimenti in relazione ai mercati di vendita e alla fonte della forza lavoro e delle materie prime - Indicare lo stato d'obsolescenza degli stabilimenti - Il grado di automazione e meccanizzazione - Il livello di produzione in rapporto alla capacità produttiva - Le limitazioni delle capacità di magazzino <p><i>E. Politiche operative</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicare se è fatto divieto ad amministratori, dirigenti e impiegati di avere un interesse finanziario in comune con i fornitori e clienti - Indicare quali sono le politiche di acquisto (es.: la scelta dei fornitori viene convalidata da informazioni commerciali e approvata dai dirigenti) <p><i>F. Esperienza della Fondazione</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Quali sono gli andamenti dei costi delle materie prime, della manodopera e delle spese generali di fabbricazione? - Qual è approssimativamente la dimensione dello stabilimento in relazione alla capacità produttiva? - Qual è l'esperienza della Fondazione circa la rotazione del personale <p><i>G. Il reperimento di materie prime per la produzione è connesso a problemi energetici?</i></p> <p><i>H. La documentazione contabile e della produzione è adeguata alla natura e al volume d'affari?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Le registrazioni di magazzino sono adeguate alle necessità della Fondazione? (per es.: la direzione è al corrente delle quantità disponibili in magazzino e ha sufficienti informazioni per acquistare in quantità economicamente valide e in modo da evitare tuttavia 		
---	--	--

scorte eccessive ecc.) - Il sistema di contabilità industriale è adeguato alle esigenze della Fondazione ?		
--	--	--

Il ciclo finanziario

Informazioni	Firma Data	Commento
<p>Gestione della tesoreria</p> <p><i>A. Quali procedure sono attuate per prevedere i fabbisogni della tesoreria?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Il sistema di previsione di fabbisogni della tesoreria prevede l'elaborazione dei seguenti dati: <ul style="list-style-type: none"> - previsione mensile o trimestrale di costi e ricavi - previsione di entrate e uscite per gli stessi periodi - analisi dei flussi di cassa - bilanci di previsione - prospetto dei prestiti bancari previsti - prospetto dell'eccedenza di cassa prevista e disponibile per investimenti - budget. - Le previsioni di tesoreria sono collegate con le previsioni di bilancio. - Esiste un sistema di poteri, procure, deleghe operative per tutte le operazioni finanziarie ? - Specificare. <p><i>B. I fabbisogni della tesoreria sono controllati in modo adeguato?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rilevare se persone responsabili controllano i saldi della tesoreria giornalmente o settimanalmente - Rilevare se vi sono capitali immobilizzati in investimenti improduttivi - Rilevare se vengono stipulati contratti per prestiti a breve termine per finanziare immobilizzazioni a lungo termine. <p><i>C. Tipi di finanziamento utilizzati</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - La Fondazione ha opportunamente esaminato i vari tipi di finanziamento possibili, quali, per esempio, indebitamento a breve o a lungo, possibilità di altre fonti di finanziamento, quali, per esempio, leasing, emissione di obbligazioni, ecc.? - Indicare se la Fondazione dispone di linee di credito 		

<p>- Indicare se le eccedenze provvisorie di tesoreria sono convertite in impieghi a breve</p> <p><i>D. Servizi di gestione della tesoreria forniti da terzi alla Fondazione</i></p> <p>- La Fondazione utilizza, per esempio, i seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - preparazione delle paghe - studi di cash-flow - Utilizza strumenti finanziari derivati? <p>Investimenti in titoli e in partecipazioni</p> <p><i>A. La Fondazione ha effettuato investimenti in titoli?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - A quale scopo? - per investire mezzi finanziari in eccesso? - a scopo di associazione, controllo o altri vantaggi di un'attività integrata (fonte di materie prime, controllo nella direzione, rapporti di vendite, partecipazioni in affari comuni)? In tal caso, qual è la dimensione delle operazioni svolte con questa società consociata? - allo scopo di realizzare un utile a lungo termine? <p><i>B. Natura degli investimenti</i></p> <p>Si tratta di titoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - facilmente realizzabili sul mercato - condizionati da fluttuazioni dei prezzi sul mercato - speculativi - condizionati da restrizioni sugli investimenti - Qual è la percentuale della partecipazione in relazione al totale delle azioni in circolazione? - Sotto quale forma si presentano questi investimenti (azioni, contratti, associativi, ecc.). <p>La struttura del capitale (proprio e di terzi)</p> <p><i>A. Natura dei debiti a lungo termine</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - In che misura la Fondazione utilizza finanziamenti a lungo termine? - Di che tipo sono? (per es.: prestiti obbligazionari, finanziamenti con garanzia, ecc.) - Esistono debiti verso amministratori, dirigenti, azionisti? - Esistono debiti verso soci che, sostanzialmente, corrispondono a capitale proprio? - Qual è la loro reale natura e quali sono le prospettive di rimborso? - Esistono passività contingenti, impegni (inclusi quelli di leasing) ecc.? - Esistono ipoteche o altre restrizioni? 		
--	--	--

<p>- Se esistono clausole restrittive nei contratti di finanziamento, esse sono rispettate?</p> <p><i>B. Natura del capitale proprio</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - L'azienda è a carattere padronale o a base azionaria? - Chi è l'azionista di controllo? - Una persona fisica o una società? - Una società italiana o estera? - Qual è il rapporto tra capitale proprio e attivo e tra capitale proprio e indebitamento? - Questo rapporto è indice di forza o di debolezza? - Esistono altre società controllate attraverso azionisti comuni o in altri modi? - Vi sono stati mutamenti negli ultimi anni nella compagine azionaria? - Perché e quali? 		
---	--	--

Altri settori

Informazioni	Firma Data	Commento
<p><i>A. Imposte</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Quali sono i risultati di accertamenti o verifiche fiscali e come sono state risolte le controversie? - Quali scelte sono state effettuate in materia di imposte? - Quali sono i maggiori problemi in discussione e non ancora risolti? - Attraverso quali procedure si tengono informati i dirigenti e i responsabili in materia fiscale dell'evoluzione della legislazione? - Quali sono le competenze del personale della Fondazione in materia fiscale? <p><i>B. Assicurazioni</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - La Fondazione rivede regolarmente le proprie polizze per determinare l'adeguatezza della copertura assicurativa per i maggiori rischi? <p><i>C. Politica del personale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Quali sono i principali accordi per le retribuzioni dei dipendenti, le pensioni, i piani di partecipazione al capitale e agli utili? - stock option? 		

- altro (specificare)		
<i>D. Autorità pubbliche</i> - Ci sono controversie con autorità pubbliche e qual è la loro natura?		

LA COMPILAZIONE DI QUESTO QUESTIONARIO VIENE ESEGUITA UNA SOLA VOLTA IL PRIMO ANNO ED AGGIORNATA GLI ANNI SUCCESSIVI

Guida per i programmi di verifica da adottare in riferimento al rischio d'impresa

DESCRIZIONE	Sì	No	Rischio di Impresa			Programmi di verifica da adottare
			B	M	A	
<p>In base alle risposte ricevute ed alle verifiche di conformità eseguite per mezzo del <i>walk through</i> si ritiene che l'area analizzata sia affidabile?</p> <p>(a risposta Sì specificare le procedure di conformità da adottare)</p> <p>A Rischio di Impresa Basso verifiche di conformità a conforto</p> <p>2a</p> <p>Ciclo:</p> <p>2b - Generale</p> <p>3 - Acquisti (fornitori/ debiti diversi)</p> <p>4 - Vendite (clienti/ crediti diversi)</p> <p>5 - Magazzino (fornitori/ clienti)</p> <p>6a - Cassa</p> <p>6b - Banche (tutte le poste interessate)</p> <p>7 - Personale/ Paghe</p>						

<p>8a - Immobilizzazioni materiali</p> <p>8b - Immobilizzazioni immateriali</p> <p>9 - C.I.S. - - I.T. (<i>Information Technology</i>)</p> <p>10 - Titoli e Partecipazioni</p> <p>11 - Debiti a lungo termine</p> <p>12 - Patrimonio netto</p> <p>13 - Fair value</p> <p>14. - Omaggi e spese di rappresentanza</p> <p>15 - Consulenze e prestazioni professionali</p> <p>16 - Sponsorizzazioni</p> <p>17 - Liberalità e no profit</p> <p>18 - Procedimenti giudiziari ed arbitrari</p> <p>19 - Accordi transattivi</p> <p>20 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione</p> <p>21 - Autorizzazioni e concessioni</p> <p>22 - Sicurezza sul lavoro</p> <p>23 - Ambiente</p> <p>24 - Altro</p>					
<p>In base alle risposte ricevute ed alle verifiche di conformità eseguite per mezzo del <i>walk through</i> si ritiene che l'area analizzata sia affidabile?</p> <p>Se la risposta è NO ed è riferita a rischi identificati e valutati specificare le procedure di validità da adottare.</p> <p>2a - Rischio di Impresa: Medio – Alto Verifiche estese e lettera alla direzione e al Collegio Sindacale e agli organi di controllo</p>					

<p>Ciclo:</p> <p>2b - Generale</p> <p>3 - Acquisti (fornitori/ debiti diversi)</p> <p>4 - Vendite (clienti/ crediti diversi)</p> <p>5 - Magazzino (fornitori/ clienti)</p> <p>6 - Cassa</p> <p>6 - Banche (tutte le poste interessate)</p> <p>7 - Personale/ Paghe</p> <p>8a - Immobilizzazioni materiali</p> <p>8b - Immobilizzazioni immateriali</p> <p>9 - C.I.S. - I.T. (<i>Information Technology</i>)</p> <p>10 - Titoli e Partecipazioni</p> <p>11 - Debiti a lungo termine</p> <p>12 - Patrimonio netto</p> <p>13 - Fair value - Derivati</p> <p>14. - Omaggi e spese di rappresentanza</p> <p>15 - Consulenze e prestazioni professionali</p> <p>16 - Sponsorizzazioni</p> <p>17 - Liberalità e no profit</p> <p>18 - Procedimenti giudiziari ed arbitrari</p> <p>19 - Accordi transattivi</p> <p>20 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione</p> <p>21 - Autorizzazioni e concessioni</p> <p>22 - Sicurezza sul lavoro</p> <p>23 - Ambiente</p> <p>24 - Altro</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>Questa parte del questionario si riferisce ad (eventuali e possibili) operazioni e/o transazioni inusuali o in deroga eseguite e riscontrate che non sono quindi in conformità alle procedure in essere (di natura particolare, eccezionale, non usuale o non attinente o pertinente alla normale attività dell'azienda). Tali transazioni vanno spiegate ed adeguatamente verificate (eventuali accordi e contratti inseriti nel dossier Permanente).</p> <p>È stata rilevata la presenza di tali operazioni nei vari cicli?</p> <p>Se SÌ, proporre un adeguato programma di verifica.</p> <p>Ciclo:</p> <p>2b - Generale</p> <p>3 - Acquisti (fornitori/ debiti diversi)</p> <p>4 - Vendite (clienti/ crediti diversi)</p> <p>5 - Magazzino (fornitori/ clienti)</p> <p>6 - Cassa</p> <p>6 - Banche (tutte le poste interessate)</p> <p>7 - Personale/ Paghe</p> <p>8a - Immobilizzazioni materiali</p> <p>8b - Immobilizzazioni immateriali</p> <p>9 - C.I.S. - - I.T. (<i>Information Technology</i>)</p> <p>10 - Titoli e Partecipazioni</p> <p>11 - Debiti a lungo termine</p> <p>12 - Patrimonio netto</p> <p>13 - Fair value - Derivati</p> <p>14. - Omaggi e spese di rappresentanza</p> <p>15 - Consulenze e prestazioni professionali</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>16 - Sponsorizzazioni</p> <p>17 - Liberalità e no profit</p> <p>18 - Procedimenti giudiziari ed arbitrari</p> <p>19 - Accordi transattivi</p> <p>20 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione</p> <p>21 - Autorizzazioni e concessioni</p> <p>22 - Sicurezza sul lavoro</p> <p>23 - Ambiente</p> <p>24 - Altro</p> <p>Altro.</p> <p>Accertarsi che NON vi siano operazioni come le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saldi od operazioni non autorizzati o, diversamente, non supportati; -Discordanze nelle registrazioni contabili come, per esempio, ingiustificata differenza tra registrazione in un conto e documento di supporto registrato; - Operazioni di pertinenza di un conto registrate in un altro conto; - Operazioni non registrate tempestivamente o registrate incomplete; - Inspiegabili differenze emerse dalle conferme; - Operazioni che presentano discutibili fini o discutibili metodi di esecuzione (i.e.: pagamenti effettuati da c/c bancari non della Fondazione). 					
--	--	--	--	--	--

Le domande di questa sezione servono a riepilogare l'opinione che L'**Organo di Vigilanza** ha raggiunto circa l'affidabilità del controllo interno dei vari cicli dopo aver utilizzato i questionari ed eseguito il *walk through* .

Guida per il programma di verifica da adottare in riferimento al rischio d'impresa

ALTRE INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

LA COMPILAZIONE DI QUESTO QUESTIONARIO VIENE ESEGUITA
UNA SOLA VOLTA IL PRIMO ANNO ED AGGIORNATA GLI ANNI
SUCCESSIVI

Foglio di valutazione del Modello di Organizzazione e Gestione

Denominazione e o Ragione Sociale 31/12/20XX	INFORMAZIONI GENERALI				W.P. N°:	D. Proc. 2
					Sigla	Data
Natura della debolezza	Commenti del responsabil e dell'Unità Operativa	Debolezza a rettificata Data	La debolezza potrebbe causare rischio d'impresa		Effetto su natura, estensione e tempo delle procedure di verifica	
			SI/NO	Motivo	rif. a programm a di verifica	Verific a adottata

RISCHIO D'IMPRESA (Commento)		
BASSO	MEDIO	ALTO

CICLO SPESE - DEBITI

Superiore immediato	
Responsabile della Procedura	

Foglio di valutazione del controllo interno

Denominazione o Ragione Sociale 31/12/20XX	CICLO ACQUISTI/MERCI/SERVIZI			W.P. N°: D. Proc. 3 Sigla Data		
Natura della debolezza	Commenti del responsabile e dell'Unità Operativa	Debolezza a rettificata Data	La debolezza potrebbe causare rischio d'impresa		Effetto su natura, estensione e tempo delle procedure di verifica.	
			SI/NO	Motiv o	Rif. a programm a di verifica	Verific a adottata

RISCHIO DI IMPRESA (Commento)						
BASSO		MEDIO		ALTO		

Organigramma del ciclo spese – debiti

Denominazione o Ragione Sociale 31/12/20XX	ORGANIGRAMMA DEL CICLO SPESE – DEBITI			W.P. N°: D. Proc. 3
				Sigla
				Data
Funzione - Operazione	Responsabile		Superiore immediato	
	Nome	Qualifica	Nome	Qualifica
1. Pianificazione fabbisogni e budget e definizione del Programma d'Acquisto;				
2. Esistenza e puntuale utilizzo di criteri tecnico- economici per la selezione di potenziali fornitori				
3. Verifica, con riferimento agli acquisti intercompany, che la fornitura di beni o di servizi sia avvenuta a condizioni di mercato				

4. Elenco degli acquisti effettuati in deroga ai requisiti sopra esposti (a titolo esemplificativo acquisti fatti da fornitori non qualificati				
5. Iniziazione ordine di acquisto				
6. Preparazione dell'ordine				
7. – 8. Approvazione dell'ordine				
9. Ricezione della merce				
10. Reso di merce non accettata				
11. Effettuazione reclami per merce non accettata				
12. Controllo fisico della merce				
13. Controllo contabile della merce – carico a magazzino				
14. Contabilizzazione fatture acquisto				
15. Autorizzazione al pagamento				
16. Effettuazione del pagamento				

17. Invalidazione della documentazione per impedirne il riutilizzo				
18. Sommarizzazione schede fornitori				
19. Riscontro saldi mastro e schede fornitori				

Obiettivi del controllo interno

Obiettivi n.	20..		20..		20..	
	Preparato da	Data	Aggiornato da	Data	Aggiornato da	Data
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Ogni risposta «NO» al questionario sul controllo interno corrisponde generalmente ad un punto di debolezza o ad una mancanza del sistema controllo interno che può generare un punto di M/L.

Se una risposta «NO» non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giustificata.

**LA COMPILAZIONE DI QUESTO QUESTIONARIO VIENE ESEGUITA
UNA SOLA VOLTA IL PRIMO ANNO ED AGGIORNATA GLI ANNI
SUCCESSIVI**

2. La procedura deve prevedere che tutti gli ordini fatti ai fornitori siano formalizzati per iscritto, autorizzati da persone competenti e conservati in apposito archivio.

Ogni risposta «NO» al questionario sul controllo interno corrisponde generalmente ad un punto di debolezza o ad una mancanza del sistema controllo interno che può generare un punto di M/L.

Se una risposta «NO» non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giustificata.

**LA COMPILAZIONE DI QUESTO QUESTIONARIO VIENE ESEGUITA
UNA SOLA VOLTA IL PRIMO ANNO ED AGGIORNATA GLI ANNI
SUCCESSIVI**

CICLO RICAVI - CREDITI

Superiore immediato	
Responsabile della Procedura	

Foglio di valutazione del controllo interno

Denominazione o Ragione Sociale 31/12/20XX	CICLO VENDITE/SPEDIZIONI			W.P. N°: D. Proc. 4 Sigla Data		
Natura della debolezza	Commenti del responsabile e dell'Unità Operativa	Debolezza a rettificata data	La debolezza potrebbe causare rischio d'impresa		Effetto su natura, estensione e tempo delle procedure di verifica	
			SÌ/ NO	Motivo	Rif. a programma di verifica	Verifica adottata

RISCHIO DI IMPRESA (Commento)		
BASSO	MEDIO	ALTO

--

LA COMPILAZIONE DI QUESTO QUESTIONARIO VIENE ESEGUITA UNA SOLA VOLTA IL PRIMO ANNO ED AGGIORNATA GLI ANNI SUCCESSIVI

- . Tutte le operazioni autorizzate devono essere registrate sul partitario clienti.

Descrizione	Sì	No	Rif. flow chart	Note
1. Esistono dei controlli adeguati nel sistema informatico così che i seguenti documenti sono tutti rilevati e registrati sul partitario clienti: - fatture di vendita? - note di credito? - altre rettifiche ai conti clienti?				
2. Le persone responsabili della rilevazione delle fatture clienti, delle note di credito e delle rettifiche ai conti clienti sono diverse da quelle che: - preparano le fatture? - registrano le spedizioni? - preparano le note di credito? - registrano i resi di merci ed i reclami dei clienti? - espletano le funzioni di incasso?				

- vendite;
- vendite di immobilizzazioni;
- affitti;
- interessi;
- utili su partecipazioni.
- . altro specificare

--	--	--	--

-. Devono essere stabiliti appropriati controlli sugli effetti (o ricevute bancarie) dei clienti.

Descrizione	Sì	No	Rif. Flow chart	Note
1. È necessaria l'autorizzazione di un responsabile per l'accettazione o la girata di cambiali attive? Per il ritiro o il rinnovo degli effetti?				
2. Gli effetti sono custoditi da un impiegato che non ha accesso alla contabilità generale?				
3. Gli effetti dei clienti sono normalmente consegnati alla banca per scontarli?				
4. È preparato uno scadenziario degli effetti?				
5. Personale indipendente controlla periodicamente la quadratura degli effetti in carico con la contabilità generale o con le liste extracontabili?				
6. Gli effetti scaduti ed ancora in portafoglio, o ritornati insoluti, sono tempestivamente sottoposti all'attenzione di un responsabile?				
7. Se ne cura immediatamente il recupero?				
8. Viene effettuato un controllo sulle possibilità di regresso sugli effetti ceduti?				
9. Questi impegni eventuali sono annotati in calce al bilancio?				
10. Gli interessi e le commissioni sugli effetti sono controllati internamente?				

Ogni risposta «NO» al questionario sul controllo interno corrisponde generalmente ad un punto di debolezza o ad una mancanza del sistema controllo interno che può generare un punto di M/L.

Se una risposta «NO» non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giustificata.

LA COMPILAZIONE DI QUESTO QUESTIONARIO VIENE ESEGUITA UNA SOLA VOLTA IL PRIMO ANNO ED AGGIORNATA GLI ANNI SUCCESSIVI

- Devono essere stabiliti appropriati controlli al fine di assicurarsi che tutti gli incassi da clienti siano versati in banca.

Descrizione	Sì	No	Rif. flow chart	Note
1. La posta viene aperta da impiegati che non siano addetti a: - cassa? - contabilità clienti? - contabilità fornitori? - contabilità generale?				
2. Chi apre la posta prepara un elenco dei valori ricevuti?				
3. Smista e trasmette tale elenco agli uffici interessati?				
4. L'apertura della posta e la registrazione dell'elenco dei valori ricevuti sono supervisionate da un responsabile?				
5. Gli assegni e i documenti simili sono timbrati «non trasferibile» al momento del ricevimento?				
6. Tutte le rilevazioni degli incassi sono confrontate in seguito per quanto riguarda le date e gli importi totali con: - le distinte di versamento firmate dalla banca? - l'estratto conto banca?				
7. Il confronto è eseguito da persone diverse da quelle che: - ricevono gli incassi? - aggiornano il partitario clienti?				

8. Gli incassi relativi a vendite per contanti vengono sottoposti ai controlli previsti ai punti: - 6? - 7?			
9. Sono versati in banca giornalmente: - gli incassi ricevuti per posta? - gli incassi per vendite per contanti?			

Ogni risposta «NO» al questionario sul controllo interno corrisponde generalmente ad un punto di debolezza o ad una mancanza del sistema controllo interno che può generare un punto di M/L.

Se una risposta «NO» non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giustificata.

LA COMPILAZIONE DI QUESTO QUESTIONARIO VIENE ESEGUITA UNA SOLA VOLTA IL PRIMO ANNO ED AGGIORNATA GLI ANNI SUCCESSIVI

- . Le registrazioni in contabilità generale, derivanti dal ciclo ricavi, devono essere effettuate accuratamente.

Descrizione	Si	No	Rif. Flow chart	Note
<p>1. È adeguatamente controllata l'imputazione in contabilità generale delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fatture di vendita? - note di credito? - altre rettifiche ai conti clienti? - incassi ricevuti? 				
<p>2. L'imputazione delle operazioni sottoelencate è approvata da un responsabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fatture di vendita? - note di credito? - altre rettifiche ai conti clienti? - incassi ricevuti? 				
<p>3. Vi sono adeguati controlli (per esempio, riconciliazione dei totali) per accertare che i riepiloghi usati come base per le registrazioni in contabilità generale sono matematicamente corretti per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fatture di vendita? - note di credito? - altre rettifiche ai conti clienti? - incassi ricevuti? 				
<p>4. I riepiloghi di cui al punto 3 sono approvati da un responsabile prima che siano registrati in contabilità generale?</p>				

Ogni risposta «NO» al questionario sul controllo interno corrisponde generalmente ad un punto di debolezza o ad una mancanza del sistema controllo interno che può generare un punto di M/L.

Se una risposta «NO» non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giustificata.

**LA COMPILAZIONE DI QUESTO QUESTIONARIO VIENE ESEGUITA
UNA SOLA VOLTA IL PRIMO ANNO ED AGGIORNATA GLI ANNI
SUCCESSIVI**

CASSA

1. I fondi cassa devono essere adeguatamente custoditi.

	Sì	No	Rif. Flow chart	Note
1. L'accesso ai contanti è limitato al solo cassiere?				
2. È stipulata un'adeguata assicurazione sui valori di cassa?				
3. Sono eseguite delle verifiche fisiche di cassa non preannunciate da parte di persone responsabili?				
4. I valori sono tenuti in cassaforte o in appositi armadi ignifughi?				
5. I blocchetti degli assegni sono tenuti sotto adeguato controllo?				

Ogni risposta «NO» al questionario sul controllo interno corrisponde generalmente ad un punto di debolezza o ad una mancanza del sistema controllo interno che può generare un punto di M/L.

Se una risposta «NO» non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giustificata.

**LA COMPILAZIONE DI QUESTO QUESTIONARIO VIENE ESEGUITA
UNA SOLA VOLTA IL PRIMO ANNO ED AGGIORNATA GLI ANNI
SUCCESSIVI**

2. Le erogazioni di cassa devono avvenire esclusivamente in base a istruzioni o autorizzazioni scritte da parte di persone debitamente autorizzate, in conformità alle procedure previste e per soddisfare impegni dell'azienda.

Descrizione	Sì	No	Rif. Flow chart	Note
1. Esistono istruzioni scritte sull'amministrazione della cassa?				
2. Sono stabilite norme specifiche per la documentazione di spesa?				
3. È necessaria l'autorizzazione scritta preventiva da parte di un responsabile per ogni uscita di cassa?				
4. Le persone che ricevono il denaro devono sempre firmare la ricevuta?				
5. Le procedure non consentono l'uso dei sospesi di cassa?				
6. Le uscite di cassa sono a fronte di necessità immediate e per piccoli importi?				

Ogni risposta «NO» al questionario sul controllo interno corrisponde generalmente ad un punto di debolezza o ad una mancanza del sistema controllo interno che può generare un punto di M/L.

Se una risposta «NO» non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giustificata.

LA COMPILAZIONE DI QUESTO QUESTIONARIO VIENE ESEGUITA UNA SOLA VOLTA IL PRIMO ANNO ED AGGIORNATA GLI ANNI SUCCESSIVI

3. Tutte le operazioni devono essere regolarmente ed esattamente registrate.

Descrizione	Sì	No	Rif. flow chart	Note
1. Tutti i movimenti sono tempestivamente registrati sul libro cassa.				
2. I cassieri e gli altri impiegati della cassa sono esclusi dallo svolgere anche i seguenti compiti: - emettere, controllare, registrare e riepilogare fatture o le note di credito ai clienti? - registrare sui partitari clienti o riconciliare gli estratti conto dei clienti? - analizzare per anzianità i crediti verso clienti? - sollecitare i crediti scaduti da lungo tempo? - inviare gli estratti conto ai clienti? - autorizzare sconti o bonifici? - seguire le pratiche contenziose ed indicare i crediti da passare a perdite? - autorizzare tali passaggi a perdita? - riconciliare i c/c bancari? - aprire la corrispondenza? - disporre per il pagamento a fornitori o a terzi?				

<ul style="list-style-type: none"> - gestire valori estranei alla Fondazione? - autorizzare tali pagamenti? - firmare o controfirmare gli assegni? - emettere o firmare cambiali passive? - eseguire registrazioni sul libro giornale? 				
<p>3. Chi registra le uscite di cassa in contabilità generale verifica la validità dei giustificativi?</p>				
<p>4. Viene verificata periodicamente la concordanza fra il saldo del libro cassa e quello della contabilità generale?</p>				

Ogni risposta «NO» al questionario sul controllo interno corrisponde generalmente ad un punto di debolezza o ad una mancanza del sistema controllo interno che può generare un punto di M/L.

Se una risposta «NO» non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giustificata.

**LA COMPILAZIONE DI QUESTO QUESTIONARIO VIENE ESEGUITA
UNA SOLA VOLTA IL PRIMO ANNO ED AGGIORNATA GLI ANNI
SUCCESSIVI**

4. Deve essere limitato l'uso della cassa a movimenti d'importo ridotto, utilizzando per tutti gli altri pagamenti i conti bancari.

Descrizione	Sì	No	Rif. flow chart	Note
1. Le procedure stabiliscono che si utilizzi la cassa solo per determinate piccole spese?				
2. È stabilito un limite massimo per ogni uscita?				

Ogni risposta «NO» al questionario sul controllo interno corrisponde generalmente ad un punto di debolezza o ad una mancanza del sistema controllo interno che può generare un punto di M/L.

Se una risposta «NO» non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giustificata.

**LA COMPILAZIONE DI QUESTO QUESTIONARIO VIENE ESEGUITA
UNA SOLA VOLTA IL PRIMO ANNO ED AGGIORNATA GLI ANNI
SUCCESSIVI**

BANCHE

1. I poteri, le responsabilità e i poteri connessi ai movimenti dei conti bancari devono essere correttamente attribuiti; le modifiche o le estensioni e gli annullamenti devono essere tempestivamente notificati.

Descrizione	Sì	No	Rif. flow chart	Note
1. L'apertura o la chiusura dei conti bancari deve essere autorizzata dal consiglio di amministrazione o dalla direzione generale, se espressamente delegata?				
2. Le procure e le deleghe che definiscono i poteri ed i limiti di firma sui conti bancari sono attribuite dal consiglio di amministrazione?				
3. Dei poteri di cui al punto 2 è data comunicazione (scritta) alle persone che operano sui conti bancari?				
4. La negoziazione con le banche delle condizioni (tassi, valute, spese) e dei limiti di fido è curata da un responsabile finanziario o dalla Direzione?				

Ogni risposta «NO» al questionario sul controllo interno corrisponde generalmente ad un punto di debolezza o ad una mancanza del sistema controllo interno che può generare un punto di M/L.

Se una risposta «NO» non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giustificata.

**LA COMPILAZIONE DI QUESTO QUESTIONARIO VIENE ESEGUITA
UNA SOLA VOLTA IL PRIMO ANNO ED AGGIORNATA GLI ANNI
SUCCESSIVI**

2. I movimenti effettuati sui conti bancari devono essere autorizzati da persone munite dei necessari poteri e alle migliori condizioni per l'azienda.

Descrizione	Sì	No	Rif. Flow chart	Note
1. Esiste un sistema di firme abbinato?				
2. È tenuta costantemente aggiornata la situazione dei conti bancari, al fine di sfruttare meglio le linee di credito?				
3. La situazione di cui al punto 2 viene portata a conoscenza del responsabile che deve stabilire la banca su cui appoggiare il movimento?				
4. Chi registra i movimenti bancari è a conoscenza delle condizioni pattuite con la banca e ne controlla l'applicazione (valuta, spese)?				
5. Le eventuali differenze riscontrate sono portate a conoscenza di un responsabile?				
6. È proibita l'emissione di assegni al portatore?				
7. I libretti di assegni sono accessibili solo a chi è autorizzato ad usarli?				
8. Gli assegni sono emessi solo in conformità a documenti o a richieste approvate da persone autorizzate? (fatture firmate o siglate da un direttore)				

9. Gli assegni annullati sono resi opportunamente inutilizzabili allegati alle corrispondenti matrici?				
10. Sulla documentazione giustificativa dei pagamenti sono annotati gli estremi del versamento?				
11. Le persone che firmano gli assegni non hanno implicazioni: - nell'ufficio acquisti o in altri uffici che effettuano acquisti? - nell'approvazione dei mandati di pagamento? - nella tenuta della contabilità generale, fornitori o banche?				

Ogni risposta «NO» al questionario sul controllo interno corrisponde generalmente ad un punto di debolezza o ad una mancanza del sistema controllo interno che può generare un punto di M/L.

Se una risposta «NO» non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giustificata.

**LA COMPILAZIONE DI QUESTO QUESTIONARIO VIENE ESEGUITA
UNA SOLA VOLTA IL PRIMO ANNO ED AGGIORNATA GLI ANNI
SUCCESSIVI**

3. Le operazioni devono essere regolarmente e tempestivamente registrate e deve essere mantenuto un controllo sulle registrazioni.

Descrizione	Sì	No	Rif. Flow chart	Note
1. Le registrazioni contabili dei movimenti bancari sono fatte tempestivamente?				
2. Chi registra i movimenti bancari è una persona diversa da chi compie: - operazioni di versamento o prelievamento? - custodia dei libretti assegni? - riconciliazioni dei conti bancari?				
3. Le riconciliazioni dei conti bancari sono effettuate tempestivamente?				
4. Le riconciliazioni bancarie sono sottoposte all'esame di un responsabile?				
5. Le eventuali differenze sono tempestivamente chiarite?				

Ogni risposta «NO» al questionario sul controllo interno corrisponde generalmente ad un punto di debolezza o ad una mancanza del sistema controllo interno che può generare un punto di M/L.

Se una risposta «NO» non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giustificata.

LA COMPILAZIONE DI QUESTO QUESTIONARIO VIENE ESEGUITA UNA SOLA VOLTA IL PRIMO ANNO ED AGGIORNATA GLI ANNI SUCCESSIVI

CICLO DEL PERSONALE

Superiore immediato	
Responsabile della Procedura	

Foglio di valutazione del controllo interno

Denominazione o Ragione Sociale 31/12/20XX	CICLO PERSONALE				W.P. N°: D. Proc. 7 Sigla Data	
Natura della debolezza	Commenti del responsabile e dell'Unità Operativa	Debolezza a rettificata Data	La debolezza potrebbe causare rischi d'impresa		Effetto su natura, estensione e tempo delle procedure di verifica.	
			SI/NO	Motivo	Rif. a programm a di verifica	Verific a adottata

RISCHIO DI IMPRESA (Commento)		
BASSO	MEDIO	ALTO

Organigramma del ciclo retribuzioni

Denominazione o Ragione Sociale 31/12/20XX	ORGANIGRAMMA DEL CICLO RETRIBUZIONI	W.P. N°: D. Proc 7.
--	--	-------------------------------

Funzione - Operazione	Responsabile		Superiore immediato	
	Nome	Qualifica	Nome	Qualifica

1. Il costo del personale deve corrispondere a dipendenti effettivamente in servizio.

Descrizione	Sì	No	Rif. flow chart	Note
<p>1. Esistono procedure che richiedono autorizzazioni ed approvazioni scritte per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assunzioni? - licenziamenti? - concessioni di permessi e ferie? 				
<p>2. per le assunzioni la procedura prescrive linee guida per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione curricula? - criteri di valutazione del candidato? - modalità per l'offerta da proporre? 				
<p>3. La tracciabilità della procedura di assunzione è garantita?</p>				
<p>4. Il libro matricola o eventuale documento sostitutivo è costantemente aggiornato?</p>				
<p>5. Esiste una cartella per ogni dipendente?</p>				
<p>6. Tale cartella contiene tutti i documenti riguardanti il dipendente?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stato di famiglia? - Familiari a carico? - Libretto di lavoro? 				

- Lettera di assunzione?				
- Cedolini paga (copia)?				
- Lettere di comunicazione interne?				
- Altro?				

Ogni risposta «NO» al questionario sul controllo interno corrisponde generalmente ad un punto di debolezza o ad una mancanza del sistema controllo interno che può generare un punto di M/L.

Se una risposta «NO» non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giustificata.

LA COMPILAZIONE DI QUESTO QUESTIONARIO VIENE ESEGUITA UNA SOLA VOLTA IL PRIMO ANNO ED AGGIORNATA GLI ANNI SUCCESSIVI

2. Il costo del personale non deve eccedere quello effettivamente sostenuto e le retribuzioni devono essere riferite a prestazioni di lavoro effettivamente svolte.

Descrizione	Sì	No	Rif. flow chart	Note
1. Le retribuzioni sono preparate sulla base di: - cartellini orari? - rapporti di lavoro?				
2. Per il personale addetto alla produzione, le ore retribuite sono in precedenza controllate con eventuali rapporti di lavoro compilati nei reparti di produzione (ad esempio: schede di produzione, di commessa, ecc.)?				
3. È predisposto periodicamente un prospetto di quadratura tra le ore scaricate dai reparti produzione e le ore pagate?				

4. Le differenze riscontrate sono analizzate?				
5. Il prospetto di quadratura e l'analisi delle differenze è sottoposto all'approvazione della direzione?				
6. L'effettuazione di straordinari è debitamente autorizzata?				
7. Nel caso di retribuzioni preparate in conformità a rapporti di lavoro: - sono compilati dai dipendenti? - esiste separazione di funzioni tra chi effettua il controllo e chi li approva?				
8. Sulle ore lavorate sono eseguiti dei controlli da parte dei revisori interni o di altri organi indipendenti dall'ufficio personale?				
9. Esiste una procedura che impedisce la rilevazione di ore per lavori non effettuati?				
10. Categorie e retribuzioni iniziali dei dipendenti e successive variazioni sono autorizzate da un responsabile? Sono comunicate per iscritto ai dipendenti?				
11. Per le retribuzioni che eccedono i contratti collettivi, esistono delle autorizzazioni scritte di un responsabile?				
12. I dipendenti dispongono singolarmente di una cartella personale? È costantemente aggiornata?				
13. Esiste separazione di funzione tra chi: - effettua la rilevazione delle ore? - Esegue la preparazione delle paghe? - Effettua la distribuzione delle retribuzioni?				
14. Viene effettuata una rotazione dei compiti nell'ambito dell'ufficio personale?				
15. Tutte le variazioni individuali intervenute nelle retribuzioni e debitamente autorizzate vengono comunicate in tempo utile alla persona preposta alla				

preparazione delle paghe?				
16. Come sono effettuati i pagamenti: - con assegni? - Con accredito sul c/c?				
17. Sono proibiti pagamenti di retribuzione per contanti?				
18. Per le retribuzioni pagate con assegno esiste: - separazione di funzione tra chi prepara gli assegni e chi li firma? - Separazione di funzione tra chi firma gli assegni e chi tiene i libri paga? - Esiste un controllo sulle retribuzioni non ritirate?				
19. Se esiste un c/c specifico per il pagamento delle retribuzioni, viene effettuata, da parte di organo indipendente, la riconciliazione di tale conto con le registrazioni dei costi del personale?				

3. Le retribuzioni devono essere calcolate in modo corretto e le registrazioni devono rispettare il criterio della pertinenza, competenza e completezza.

Descrizione	Sì	No	Rif. flow chart	Note
1. Tutti gli elementi componenti la retribuzione sono elencati separatamente sui libri paga e cedolini?				
2. Sono chiaramente definite, nell'ambito dell'ufficio, le seguenti funzioni: - tenuta ed aggiornamento dei libri obbligatori? - Aggiornamento ed archiviazione della documentazione obbligatoria per il personale? - Aggiornamento delle retribuzioni? - Calcolo delle retribuzioni? - Verifica dei conteggi? - Imbustamento retribuzioni? - Distribuzione buste paga?				
3. I conteggi sono verificati da un secondo addetto all'ufficio personale?				
4. Chi prepara la registrazione relativa alle retribuzioni: - l'ufficio stesso? - Un impiegato che fa parte dell'ufficio paga ne distribuisce le buste?				

5. Sono eseguite periodicamente da parte di un organo indipendente riconciliazioni delle registrazioni in CO.GE con i libri paga e riepiloghi mensili?				
6. Esiste un responsabile per il calcolo delle indennità di licenziamento?				
7. Il calcolo è controllato da persona diversa da chi effettua il conteggio?				
8. Prima della corresponsione della indennità e delle altre spettanze al dipendente: - l'ufficio retribuzioni è avvertito per iscritto da un responsabile circa la data di cessazione del rapporto? - È necessaria l'approvazione di un funzionario estraneo all'ufficio?				
9. Si esige sempre una ricevuta liberatoria all'atto del pagamento delle competenze?				

Ogni risposta «NO» al questionario sul controllo interno corrisponde generalmente ad un punto di debolezza o ad una mancanza del sistema controllo interno che può generare un punto di M/L.

Se una risposta «NO» non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giustificata.

LA COMPILAZIONE DI QUESTO QUESTIONARIO VIENE ESEGUITA UNA SOLA VOLTA IL PRIMO ANNO ED AGGIORNATA GLI ANNI SUCCESSIVI

CICLO C.I.S. (COMPUTER INFORMATION SYSTEM)

RISCHIO DI IMPRESA (Commento)						
BASSO		MEDIO		ALTO		

Superiore immediato	
Responsabile della Procedura	

Denominazione o Ragione Sociale 31/12/20XX	ORGANIGRAMMA DEL CICLO C.I.S.			W.P. N°: D. Proc.9
				Sigla
				Data
Funzione Operazione	Responsabile		Superiore immediato	
	Nome	Qualifica	Nome	Qualifica

1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Organigramma del ciclo C.I.S.

GENERALITÀ - DIVISIONE DEI COMPITI

1. Ogni operazione deve essere eseguita da personale competente e controllata dall'utente più immediato.

Descrizione	Sì	No	Rif. flow chart	Note
1. Il reparto CIS risponde direttamente alla Direzione?				
2. È indipendente dai singoli utenti (line)?				
3. Esiste per il reparto CIS: - un organigramma con indicazione delle funzioni? - incaricati? - gerarchia? - sostituti? - diagramma delle funzioni (organizzazione dei flussi informativi)? Con indicazione dei: - posti? (mansioni) - funzioni? - responsabilità, attività? Copie del diagramma agli atti delle carte di lavoro, oppure redigere autonomamente.				
4. Il problema delle sostituzioni è risolto in modo soddisfacente?				

5. Garantisce anche una suddivisione delle funzioni?				
6. Le seguenti funzioni sono separate: <ul style="list-style-type: none"> - Sviluppo CIS? - Organizzazione? - Analisi? - Programmazione? - Utenti? - Rilevazione dati di base? - Preparazione del lavoro? - Rilevazione dati? - Trattamento degli <i>output</i>? - Controllo <i>output</i>? - Archivio? - Archivio per il supporto dati? - Revisione? - Revisione interna? - Revisione esterna? - Revisione CIS? 				
7. Le funzioni sono separate da un punto di vista personale?				
8. Sono pure separate da un punto di vista logistico?				
9. Gli uffici sono occupati da persone aventi le medesime funzioni?				
10. Nello sviluppo applicazioni è regolata la collaborazione tra i seguenti reparti:				

- Reparto organizzazione? - Utente? - Analisi della procedura? - Programmazione? - Revisione interna? - Eventuale revisione esterna? - Come?				
11. Sono nominate le persone di contatto con il CIS presso gli utenti?				
12. Esistono i sostituti?				
13. Avviene un controllo del lavoro del personale CIS?				
14. Avvengono regolarmente rotazioni nel lavoro (<i>job rotation</i>)?				
15. I collaboratori prendono le ferie regolarmente?				
16. Ogni collaboratore del reparto CIS ha uno o più sostituti?				
17. Esistono norme per la scelta del personale nell'ambito del CIS? Quali? Copie agli atti?				
18. Com'è organizzato il flusso dei dati dagli utenti al settore CIS? Diagramma, descrizione.				
19. Il sistema applicato risulta: - adatto? - sufficientemente sicuro?				
20. La sistemazione logistica della preparazione lavoro (lancio programmi) è soddisfacente? Non esistono possibilità di eluderla?				

Come è organizzata?				
21. Gli <i>output</i> vengono controllati prima di lasciare il reparto CIS? - Come? - Da chi?				
22. È garantito che non possa essere esercitata nessuna influenza sui controlli degli <i>output</i> : - da parte degli operatori? - da parte dei programmatori?				
23. La rilevazione dei dati è separata fisicamente dalla sala centrale CIS?				
24. Esiste una regolamentazione per il trattamento delle liste errori? In che modo?				
25. Il successivo trattamento degli <i>output</i> avviene al di fuori della sala macchine?				
26. La rielaborazione degli <i>output</i> è sorvegliata sufficientemente?				
27. Esistono archivi per: - programmi? - documentazione? - supporto dei dati?				
28. Chi li gestisce? - Dove? - Esistono controlli all'accesso di tali archivi? - In che modo? - È garantita la separazione delle funzioni?				

<p>29. In caso di applicazioni, per le quali viene utilizzato un <i>service</i> esterno, è garantita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la protezione dei dati? - la sicurezza dei dati? <p>Esistono applicazioni elaborate esternamente?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quali? <p>Nome del centro elettronico (<i>service</i> esterno)?</p> <p>Nome del gruppo incaricato della revisione del centro elettronico (<i>service</i> esterno)?</p> <p>I contratti sono stati controllati?</p> <p>Ha avuto luogo una revisione del centro elettronico esterno (<i>service</i>)?</p> <p>Da parte di chi?</p> <p>Inserire copia del contratto nel dossier permanente.</p>			
---	--	--	--

STANDARD E DIRETTIVE

2. Esistenza di procedure adeguate sufficientemente dettagliate e con compiti appropriatamente assegnati.

Descrizione	Sì	No	Rif. Flow chart	Note
<p><i>Manuali e direttive</i></p> <p>1. Esistono per tutti i collaboratori istruzioni riferite al posto di lavoro?</p> <p>Sono costantemente aggiornate?</p> <p>Da parte di chi?</p> <p>Contengono l'indicazione della successione dello svolgimento del lavoro?</p> <p>Contengono istruzioni relative alle responsabilità?</p> <p>Copie delle descrizioni del lavoro agli atti delle carte di lavoro.</p>				
<p>2. Gli utenti dispongono di istruzioni per:</p> <ul style="list-style-type: none">- la compilazione dei documenti?- il termine per la consegna ed inserimento dei dati? <p>In caso di sistemi <i>on line</i> per:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'utilizzo dei terminali?- comportamento in caso d'interferenze?				
<p>3. Esistono direttive scritte per i sottoelencati settori:</p> <ul style="list-style-type: none">- analisi sistemi, organizzazione?- programmazione?- test dei programmi?- documentazione?				

<p>- preparazione lavoro?</p> <p>- trattamento degli <i>output</i>?</p> <p>Sono rispettate?</p> <p>Sono aggiornate?</p> <p>Da parte di chi?</p>				
<p>4. La messa in produzione dei programmi è autorizzata da (firme):</p> <p>- responsabile CIS?</p> <p>- responsabile programmazione?</p> <p>- utente?</p>				
<p>5. Sono raccolte le stesse firme per le modifiche ai programmi?</p> <p>Come è organizzato il servizio manutenzione programmi?</p>				
<p>6. Come sono modificati i dati degli archivi di base?</p> <p>Esiste sufficiente sicurezza contro cattivo uso o negligenza?</p> <p>Viene di volta in volta redatta una scheda delle modifiche?</p> <p>È firmato dall'utente?</p> <p>Dove è archiviato?</p>				
<p>7. La documentazione e la gestione dei programmi avviene tramite un incaricato responsabile?</p> <p>Esistono a questo proposito normative scritte?</p>				
<p>8. Esiste una pianificazione delle attività del CIS per quanto attiene:</p> <p>- alla consegna dei documenti da parte degli utenti?</p> <p>- alla raccolta dati?</p> <p>- alle elaborazioni?</p>				

- alla distribuzione ed invio degli <i>output</i> ?				
9. È controllato se tutti i documenti elaborati sono controllati regolarmente?				
10. I documenti elaborati sono contrassegnati in modo particolare?				
11. Esiste un passaggio interno di supporti dati? Quali procedure? Tali procedure sono già state approvate? Da chi? È garantita: - la sicurezza? - la regolarità? - l'obbligo di archiviazione?				

DOCUMENTAZIONE

3. Ogni operazione deve essere adeguatamente evidenziata ed archiviata in modo appropriato.

Descrizione	Sì	No	Rif. flow chart	Note
1. Esistono documentazioni per tutte le applicazioni contabili per: - gli utenti? - l'organizzazione e l'analisi? - la programmazione? - la preparazione del lavoro? - il trattamento degli <i>output</i> ?				
2. La documentazione dell'utente contiene almeno: - una descrizione del progetto? - il flusso del lavoro? - il flusso dei dati? - le singole fasi del processo lavorativo? - l'elenco delle chiavi? - la descrizione dei file? - le regole di elaborazione? - i controlli organizzativi? - i tabulati? - le liste errori?				

- l'archiviazione dei documenti? - l'archiviazione degli <i>output</i> ?				
3. La documentazione della programmazione contiene come minimo: - una descrizione dei <i>jobs</i> ? - una descrizione dei file? - un sistema di controllo? - un piano di svolgimento del lavoro/delle procedure? - una descrizione del programma? - le variazioni ai programmi con relative date di validità?				
4. Gli output errati sono protocollati e documentati?				
5. A chi sono inoltrati i documenti e i supporti dei dati raccolti?				
6. La documentazione della programmazione sistema contiene un catalogo dei programmi (biblioteca programmi)?				
7. La documentazione del programma operativo è ben custodita?				
8. È impossibile per un operatore accedere alla documentazione dei programmi?				
9. Esistono duplicati della documentazione? Dove sono conservati? Sono aggiornati? Da chi?				

10. La documentazione è controllata e approvata? Da chi?				
---	--	--	--	--

HARDWARE FISICO E SICUREZZA

4. La procedura deve garantire la più assoluta sicurezza del sistema e dei dati in esso inseriti. Art 615 quater c.p.

Descrizione	Sì	No	Rif. Flow chart	Note
1. Esiste una limitazione di accesso alla sala CIS (<i>closed shop</i>)?				
2. Tale limitazione vale anche per: - gli utenti? - i programmatori? - la direzione? - analisti del sistema?				
3. I tecnici dell'assistenza, i montatori, il personale di pulizia, i visitatori, ecc., sono sufficientemente sorvegliati quando accedono nel «locale computer», per evitare qualunque ingerenza voluta o casuale nei confronti dell'hardware e del software?				
4. Per l'ingresso sono richiesti particolari lascia-passare?				
5. È tenuto un elenco delle chiavi?				
6. È aggiornato? Da chi?				
7. Esiste un elenco aggiornato delle tessere di riconoscimento?				
8. Esiste la garanzia che i				

collaboratori dimissionari restituiscano le loro tessere di riconoscimento e le chiavi?				
9. Chi tiene l'amministrazione: - delle chiavi? - delle carte d'identità?				
10. Dove sono custodite le tessere di riconoscimento e le chiavi non utilizzate?				
11. La pulizia dei locali avviene sotto il controllo dell'operatore?				
12. Chi, oltre agli operatori, ha accesso al locale <i>computer</i> ? - Portiere? - Guardia notturna? - Altri? Chi?				
13. Esistono uscite di sicurezza? Possono essere aperte solo dall'interno? Sono utilizzabili (non ingombrate da materiale, ecc.)? Sono ininfiammabili?				
14. Esiste un sistema d'allarme a prevenzione di accessi non autorizzati da: - porte interne? - porte esterne? - lucernari? - finestre?				
15. Questo sistema mette in allarme:				

<ul style="list-style-type: none"> - la guardia aziendale? - il portiere? - la polizia? - la polizia privata? - altri? Chi? 			
<p>16. Esiste un sistema di allarme contro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fumo? - fuoco? - allagamento? - altri? Quali? 			
<p>17. Il locale computer ha un doppio pavimento?</p>			
<p>18. Nel doppio pavimento sono installate prese per il fumo?</p>			
<p>19. Il sistema di allarme per fumo/fuoco/acqua è collegato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - polizia? - vigili del fuoco? - portineria? - polizia privata? - altri? Chi? 			
<p>20. I locali sono protetti da un sistema automatico di spegnimento incendio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acqua? - CO2? - schiuma? - altro specificare. 			

<p>21. È esclusa una possibile situazione di pericolo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - persone presenti (asfissia per CO2, ecc.)? - hardware (cortocircuito, ecc., dovuto all'acqua)? - supporto dati (decomposizione causata da sostanze chimiche o acqua, ecc.)? 				
<p>22. Le apparecchiature sono controllate durante il loro funzionamento?</p> <p>Quante volte durante l'anno?</p>				
<p>23. È impossibile che si verifichi uno spegnimento imprevisto delle apparecchiature?</p>				
<p>24. Sono a disposizione sufficienti estintori a mano?</p> <p>È controllato regolarmente se sono sempre pronti al funzionamento?</p> <p>Esistono contratti adeguati per il riempimento e l'assistenza?</p>				
<p>25. Il personale è sufficientemente istruito per l'utilizzo degli estintori?</p>				
<p>26. Esiste uno schema ben visibile della dislocazione degli apparecchi?</p>				
<p>27. È esclusa una qualunque situazione di pericolo dovuta agli estintori?</p>				
<p>28. I seguenti elementi sono costruiti in materiale non combustibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soffitti? - pareti? 				

<ul style="list-style-type: none"> - soletta pavimento? - divisori? - rivestimenti pavimento? - rivestimenti murali? 				
<p>29. È proibito lasciare nel locale CIS i seguenti materiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formulari definitivi? - strumenti di pulizia? - altri materiali facilmente infiammabili? - quali? 				
<p>30. L'ambiente circostante il locale CIS è sufficientemente sicuro?</p> <p>Schemi con possibili cause di rischio?</p>				
<p>31. Se nelle vicinanze del locale CIS sono immagazzinati materiali combustibili, è disponibile per i relativi locali un impianto a spruzzo?</p>				
<p>32. È proibito nel locale computer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mangiare? - bere? 				
<p>33. Il locale CIS è costruito in modo sufficientemente robusto?</p>				
<p>34. È disponibile un gruppo elettrogeno ausiliare?</p> <p>Esistono batterie che forniscono automaticamente la corrente di transizione?</p> <p>È garantita la capacità funzionale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gruppi elettrogeni ausiliari? 				

- batterie?				
35. Esiste un contratto d'assistenza per il sistema informatico aziendale? Copie degli atti delle carte di lavoro.				
36. Esiste un servizio di vigilanza notturna? In che cosa consistono le funzioni e le competenze del guardiano notturno?				
37. Il guardiano notturno è sufficientemente addestrato per poter prendere certe misure? Esistono istruzioni di servizio scritte? Qual è l'indirizzo per contattare il guardiano notturno?				
38. Il locale CIS non è: - sistemato in una cantina? - visibile dai passanti?				

Ogni risposta «NO» al questionario sul controllo interno corrisponde generalmente ad un punto di debolezza o ad una mancanza del sistema controllo interno che può generare un punto di M/L.

Se una risposta «NO» non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giustificata.

**LA COMPILAZIONE DI QUESTO QUESTIONARIO VIENE ESEGUITA
UNA SOLA VOLTA IL PRIMO ANNO ED AGGIORNATA GLI ANNI
SUCCESSIVI**

ASSICURAZIONE C.I.S.

5. La procedura deve prevedere un'adeguata copertura assicurativa.

Descrizione	Sì	No	Rif. flow chart	Note
<p>1. Quali assicurazioni esistono nell'ambito del CIS?</p> <ul style="list-style-type: none">- Assicurazione generale beni materiali incluso CIS?- Assicurazione speciale beni materiali CIS?- Assicurazione supporto dati?- Assicurazione maggiori oneri?- Assicurazione contro atti criminosi sul sistema CIS?- Altri? Quali? <p>Copie delle polizze agli atti delle carte di lavoro.</p>				
<p>2. In caso di apparecchiature in affitto o in leasing, il locatore o eventualmente il costruttore stipulano anche l'assicurazione? Copie dei contratti di affitto o in leasing agli atti nel dossier permanente.</p>				
<p>3. Il contratto di assistenza include accordi relativi alle assicurazioni?</p> <p>Copia agli atti nel dossier permanente.</p>				
<p>4. Sono già intervenuti danni in</p>				

<p>relazione al CIS?</p> <p>- danni materiali?</p> <p>- al <i>software</i>?</p> <p>- reati?</p> <p>Come sono stati trattati?</p> <p>Quali misure sono state adottate?</p>				
<p>5. In relazione al centro, sono già state indirizzate minacce alla Fondazione?</p>				
<p>6. Esistono rischi particolari di qualunque genere collegati al centro elaborazione dati?</p> <p>Quali misure sono state adottate?</p>				
<p>7. I rischi del CIS, in considerazione delle misure tecniche e organizzative, sono sufficientemente coperti dall'assicurazione?</p> <p>Eventuale perizia tramite consulenza assicurativa.</p>				
<p>8. Da chi vengono giudicati i rischi e da chi vengono proposti i contratti di assicurazione (per esempio, direzione interna assicurazione, revisione interna, ecc.)?</p>				

Ogni risposta «NO» al questionario sul controllo interno corrisponde generalmente ad un punto di debolezza o ad una mancanza del sistema controllo interno che può generare un punto di M/L.

Se una risposta «NO» non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giustificata.

LA COMPILAZIONE DI QUESTO QUESTIONARIO VIENE ESEGUITA UNA SOLA VOLTA IL PRIMO ANNO ED AGGIORNATA GLI ANNI SUCCESSIVI

SOFTWARE FISICO

6. La procedura deve garantire un'adeguata sicurezza dei dati e l'eventuale ricostruzione degli stessi.

Descrizione	Sì	No	Rif. flow chart	Note
1. Esiste sufficiente sicurezza per i duplicati di: - programmi? - programmi operativi? - dati (soprattutto dati di base)? - documentazione?				
2. Sono sistemati in un altro edificio? Sono separati dagli originali?				
3. I locali in cui si tengono copie originali sono chiusi? Sono accessibili solo ai responsabili?				
4. I supporti dati sono sistemati in armadi a prova di fuoco?				
5. Gli armadi sono chiusi di notte?				
6. Chi è responsabile: - dei programmi? - dei supporti dati? - della documentazione?				
7. Esiste un libro giornale? Dove è conservato? È controllato?				

Da chi?				
8. Sono fatte rilevazioni fisiche a sorpresa di: - archivio programma? - importanti esistenze dati?				

Ogni risposta «NO» al questionario sul controllo interno corrisponde generalmente ad un punto di debolezza o ad una mancanza del sistema controllo interno che può generare un punto di M/L.

Se una risposta «NO» non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giustificata.

**LA COMPILAZIONE DI QUESTO QUESTIONARIO VIENE ESEGUITA
UNA SOLA VOLTA IL PRIMO ANNO ED AGGIORNATA GLI ANNI
SUCCESSIVI**

SOFTWARE - LIMITAZIONE DI ACCESSO

7. La procedura deve prevedere l'esclusione dal sistema di persone non autorizzate.

Descrizione	Sì	No	Rif. Flow chart	Note
1. I prelievi dalla biblioteca vengono protocollati? È presa nota del prelevante?				
2. Avviene una classificazione dei dati secondo livelli di riservatezza? Da chi è eseguita questa classificazione?				
3. Quali misure di sicurezza esistono relativamente alla riservatezza?				
4. Di quali programmi sono richiesti dati riservati?				
6. Gli utilizzatori dei terminali sono identificati? In che modo?				
7. Chi modifica questi dati?				
8. I codici d'identificazione vengono modificati periodicamente?				
9. Chi ha accesso, dai terminali, a dati riservati?				
10. Le informazioni che compaiono sul terminale video possono essere decifrate ed esiste il pericolo che i dati possano essere utilizzati abusivamente?				

Ogni risposta «NO» al questionario sul controllo interno corrisponde generalmente ad un punto di debolezza o ad una mancanza del sistema controllo interno che può generare un punto di M/L.

Se una risposta «NO» non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giustificata.

**LA COMPILAZIONE DI QUESTO QUESTIONARIO VIENE ESEGUITA
UNA SOLA VOLTA IL PRIMO ANNO ED AGGIORNATA GLI ANNI
SUCCESSIVI**

SOFTWARE - PROTEZIONE DATI

8. I dati inseriti nella procedura devono essere adeguatamente protetti.

Descrizione	Si	No	Rif. flow chart	Note
1. I dati di <i>input</i> vengono protocollati in modo soddisfacente al momento del loro arrivo nel settore CIS?				
2. Gli <i>output</i> sono protocollati?				
3. Esiste un dispositivo di controllo come: - terminale video? - terminale scrivente? - altri? Quali?				
4. Tutte le istruzioni degli operatori e gli avvisi di controllo sono protocollati?				
5. Sono protocollati: - numeri di pagina progressivi? - lavori di preparazione? - inizio/fine <i>job</i> ? - interruzioni? - interferenze periferiche?				
6. Esiste una conservazione? Un controllo?				

Da parte di chi?				
7. Intervengono note o avvisi se sul sistema on-line sono ripetutamente utilizzate sigle non valide?				
8. Nei sistemi <i>on-line</i> viene presa nota delle informazioni degli operatori?				
9. Nei sistemi <i>on-line</i> , in caso di richiesta di dati confidenziali, è preso nota: - di chi, - di cosa, - quando, ha fatto la richiesta?				

Ogni risposta «NO» al questionario sul controllo interno corrisponde generalmente ad un punto di debolezza o ad una mancanza del sistema controllo interno che può generare un punto di M/L.

Se una risposta «NO» non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giustificata.

**LA COMPILAZIONE DI QUESTO QUESTIONARIO VIENE ESEGUITA
UNA SOLA VOLTA IL PRIMO ANNO ED AGGIORNATA GLI ANNI
SUCCESSIVI**

9. Back up

Descrizione	Si	No	Rif. flow chart	Note
1. Esiste un manuale per le catastrofi?				
2. È correntemente aggiornato?				
3. I collaboratori sono informati? Conoscono ciò che devono fare in caso di emergenza?				
4. In caso d'emergenza sono subito indirizzate le istanze più importanti?				
5. Esiste un contratto per un impianto di sostituzione? Copia nel dossier permanente.				
6. È stato garantito sufficiente tempo di calcolo?				
7. È predisposta una procedura di notificazione per modifiche di configurazione dell'impianto di sostituzione?				
8. È garantita la riservatezza dei dati anche sull'impianto di sostituzione?				
9. Esiste una lista di priorità per il funzionamento di emergenza?				
10. Il proprio impianto è considerato come impianto di sostituzione per terzi?				
11. Gli utenti possono continuare il lavoro in caso di interruzione del				

sistema?				
12. È provato il sistema di emergenza?				

Ogni risposta «NO» al questionario sul controllo interno corrisponde generalmente ad un punto di debolezza o ad una mancanza del sistema controllo interno che può generare un punto di M/L.

Se una risposta «NO» non comporta un punto di debolezza, essa va adeguatamente giustificata.

**LA COMPILAZIONE DI QUESTO QUESTIONARIO VIENE ESEGUITA
UNA SOLA VOLTA IL PRIMO ANNO ED AGGIORNATA GLI ANNI
SUCCESSIVI**

OMAGGI – SPESE DI RAPPRESENTANZA

Foglio di valutazione del controllo interno

Denominazione e o Ragione Sociale 31/12/20XX	CICLO OMAGGI – SPESE DI RAPPRESENTANZA				W.P. N°: D. Proc. 14 Sigla Data	
Natura della debolezza	Commenti del responsabil e dell'Unità Operativa	Debolezza a rettificata Data	La debolezza potrebbe causare un rischio per l'impresa?		Effetto su natura, estensione e tempo delle procedure di verifica.	
			SI/NO	Motivo	Rif. a programm a di verifica	Verific a adottata
RISCHIO DI IMPRESA (Commento)						

BASSO	MEDIO	ALTO

Superiore immediato	
Responsabile della Procedura	

Organigramma del ciclo Omaggi -

Denominazione o Ragione Sociale 31/12/20XX	ORGANIGRAMMA DEL CICLO OMAGGI			W.P. N°: D. Proc. 14
				Sigla
				Data
Funzione - Operazione	Responsabile		Superiore immediato	
	Nome	Qualifica	Nome	Qualifica
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Organigramma del ciclo Spese di Rappresentanza-

Denominazione o Ragione Sociale 31/12/20XX	ORGANIGRAMMA DEL CICLO SPESE DI RAPPRESENTANZA			W.P. N°: D. Proc. 14
				Sigla
				Data

Funzione - Operazione	Responsabile		Superiore immediato	
	Nome	Qualifica	Nome	Qualifica
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

OMAGGI

Il processo di gestione omaggistica è sostanzialmente configurabile come un processo di acquisto e si articola, pertanto, nelle seguenti fasi:

- . pianificazione e comunicazione del fabbisogno;**
- . individuazione del fornitore e conseguente acquisizione;**
- gestione dell'erogazione dei beni/servizi (diretta e tramite magazzino).**

DESCRIZIONE	Sì	No	Rif. Flow chart	Note
1. Esiste una lista delle persone				

<p>incaricate:</p> <p>a) ad acquisire omaggistica?</p> <p>b) a rilasciare omaggi?</p>				
<p>1. Esiste un elenco delle unità da omaggiare?</p> <p>a) Clienti?</p> <p>b) Fornitori?</p> <p>c) Forza vendita?</p> <p>d) Lavoratori dipendenti?</p> <p>e) Soggetti estranei all'impresa?</p>				
<p>2. Si rilasciano omaggi</p> <p>a) a dipendenti della Pubblica Amministrazione?</p> <p>b) Ad altri? (specificare)</p>				
<p>3. l'acquisto di omaggi è pianificato?</p> <p>a) da chi?</p> <p>b) Consultando chi?</p> <p>c) Con quale cadenza?</p> <p>d) Per quali importi?</p>				
<p>4. Esiste un elenco di fornitori approvati___dalla direzione?</p>				
<p>5. La gestione fisica (carico e scarico) degli omaggi è tenuta da persona diversa</p> <p>a) da chi ordina gli omaggi</p> <p>b) da chi assegna gli omaggi</p> <p>c) da chi consegna gli omaggi</p>				
<p>6. E' stato stabilito uno specifico "range" economico con espressa indicazione dei valori entro i quali l'acquisto o l'omaggio è da considerarsi economico?</p>				
<p>7. E' in uso un catalogo delle tipologie di beni/Servizi che possono essere concessi come omaggi? (agende,</p>				

calendari, oggetti sociali, gadgets, abbonamenti, ecc.)?				
8. Esiste presso l'azienda un "registro" di scarico con indicazione del beneficiario?				
9. Se gli omaggi sono gestiti da più unità all'interno dell'azienda il registro di cui al punto 8. - è in uso? - è aggiornato?				
10. Gli omaggi di importo superiore al modico valore è autorizzato dalla Direzione?				
11. Vi sono omaggi gestiti "in deroga" alla normale procedura?				
12. Ove necessario e proponibile utilizzare i questionari 2 e 3				

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- . sostenimento della spesa;**
- . autorizzazione al rimborso;**
- . rimborso.**

DESCRIZIONE	Sì	No	Rif. Flow chart	Note
1. Esiste una lista delle persone abilitate a sostenere spese per la cessione gratuita di beni e servizi (Spese di rappresentanza) a favore di terzi non dipendenti con lo scopo di offrire un'immagine positiva dell'azienda? Se si inserire lista nel Dossier				

Permanente				
13. Esiste un elenco delle categorie di spesa effettuabili? Se si inserire elenco nel Dossier Permanente				
14. Si sostengono spese di rappresentanza con c) dipendenti della Pubblica Amministrazione? d) altri? (specificare)				
15. Se la risposta al numero 15 è SI esiste una registrazione presso il soggetto aziendale abilitato delle spese sostenute ed a che titolo?				
16. E' stato stabilito uno specifico "range" economico con espressa indicazione dei valori entro i quali la spesa sostenuta è da considerarsi di modesto valore?				
17. Esiste presso l'azienda un "registro" delle spese sostenute ed a quale titolo con indicazione del beneficiario?				
18. Se le "Spese di rappresentanza" sono gestite da più unità all'interno dell'azienda il registro di cui al punto 8. - è in uso? - è aggiornato?				
19. Le Spese di rappresentanza di importo superiore al modico valore è autorizzato dalla Direzione?				
20. Vi sono spese di rappresentanza "in deroga" alla normale procedura?				
21. Ove necessario e proponibile utilizzare i				

questionari 2 e 3			
-------------------	--	--	--

CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Foglio di valutazione del controllo interno

Denominazione o Ragione Sociale 31/12/20XX	CICLO CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI				W.P. N°: D. Proc. 15 Sigla Data	
Natura della debolezza	Commenti del responsabile e dell'Unità Operativa	Debolezza a rettificata Data	La debolezza potrebbe causare un rischio per l'impresa?		Effetto su natura, estensione e tempo delle procedure di verifica.	
			SI/NO	Motivo	Rif. a programma di verifica	Verifica adottata

RISCHIO DI IMPRESA (Commento)		
BASSO	MEDIO	ALTO

Superiore immediato	
Responsabile della Procedura	

Organigramma del ciclo Consulenze e prestazioni professionali

Denominazione o Ragione Sociale 31/12/20XX	ORGANIGRAMMA DEL CICLO			W.P. N°: D. Proc. 15
				Sigla
				Data
	Responsabile		Superiore immediato	
Funzione - Operazione	Nome	Qualifica	Nome	Qualifica
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
11				
12				

CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Il processo riguarda l'assegnazione di incarichi di consulenza e prestazioni professionali a soggetti terzi e pertanto si configura, pur nella specificità dell'oggetto contrattuale, come un processo d'acquisizione, articolato nelle seguenti fasi:

- . definizione del budget e del Piano Annuale;**
- . emissione della Richiesta di Consulenza/Prestazione Professionale;**
- . scelta della fonte d'acquisto e formalizzazione del contratto;**
- . gestione operativa del contratto;**
- . rilascio beneplacito, contabilizzazione e pagamento fatture.**

	Sì	No	Rif. Flow chart	Note
1. Esiste un piano annuale delle consulenze da richiedere?				
2. tale piano è oggetto di aggiornamenti periodici?				
3. le funzioni utilizzatrici seguono lo "stato d avanzamento " delle consulenze in corso				
4. Vi è separazione tra a) chi richiede la consulenza b) chi autorizza il servizio c) chi definisce contrattualmente				

<p>l'intervento</p> <p>d) chi ne certifica la puntuale esecuzione</p> <p>e) chi effettua i pagamento</p>				
<p>5. esiste un elenco aggiornato dei possibili consulenti per prestazioni professionali proposte?</p>				
<p>6. Vi è un controllo sui requisiti professionali richiesti a garanzia degli standard qualitativi pretesi?</p>				
<p>7. Sono richieste più offerte a fronte di un unico intervento?</p>				
<p>8. nel caso non vi siano più offerte sono adeguatamente ed esaurientemente formalizzate le ragioni della deroga?</p>				
<p>9. Il contratto sottoscritto è stato attentamente redatto per soddisfare le necessità dell'azienda?</p>				
<p>10. Se la prestazione professionale richiesta vincola il terzo a rappresentare l'azienda è stata prevista una specifica clausola che imponga il professionista terzo all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati (Codice Etico)?</p>				

11) esistono diversi livelli di approvazione e certificazione-approvazione del servizio reso?				
12) esistono vari livelli di autorizzazione-approvazione per la stipulazione di contratti e l'approvazione delle eventuali varianti-integrazioni				
13. Ove necessario e proponibile utilizzare i questionari 2 e 3				

PROCEDIMENTI GIUDIZIALI E ARBITRALI

Foglio di valutazione del controllo interno

Denominazione e o Ragione Sociale 31/12/20XX	CICLO PROCEDIMENTI GIUDIZIALI ED ARBITRALI				W.P. N°: D. Proc. 18 Sigla Data	
Natura della debolezza	Commenti del responsabil e dell'Unità Operativa	Debolezza a rettificata Data	La debolezza potrebbe causare un rischio per l'impresa?		Effetto su natura, estensione e tempo delle procedure di verifica.	
			SI/NO	Motivo	Rif. a programm a di verifica	Verific a adottata

RISCHIO DI IMPRESA (Commento)						
BASSO		MEDIO		ALTO		

Superiore immediato	
Responsabile della Procedura	

Organigramma del ciclo Procedimenti giudiziari ed arbitrali

Denominazione o Ragione Sociale 31/12/20XX	ORGANIGRAMMA DEL CICLO PROCEDIMENTI GIUDIZIALI ED ARBITRALI			W.P. N°: D. Proc. 18
				Sigla
				Data
	Responsabile		Superiore immediato	
Funzione - Operazione	Nome	Qualifica	Nome	Qualifica
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
11				
12				

Il processo concerne tutte le attività di gestione dei contenziosi (incluse le fasi di pre-contenzioso), riconducibili a procedimenti giudiziari ed arbitrari con qualsiasi soggetto terzo.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- . analisi preliminare e pre-contenzioso;**
- . apertura del contenzioso o dell'arbitrato;**
- . gestione del procedimento;**
- . conclusione con sentenza o lodo arbitrale.**

DESCRIZIONE	Sì	No	Rif. Flow chart	Note
1. Esiste un elenco dei procedimenti in corso divisi in: - procedimenti giudiziari - arbitrati				
2. L'archiviazione dei documenti segue il metodo cronologico ed è divisa per pratica?				
3. Gli atti ufficiali (aziendali o esterni) sono processati da un esperto legale interno o da un presidio legale esterno e ne evidenziano i pareri professionali espressi?				
4. Durante le varie fasi dei procedimenti sono stati adottati tutti i comportamenti prescritti dal Codice Etico ed in particolar modo: a) in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di Legali esterni e Periti di parte, per indurre Giudici o membri del Collegio Arbitrale (compresi gli ausiliari e i Periti				

d'ufficio), nonché .quando la Pubblica Amministrazione sia controparte del Contenzioso . i rappresentanti di questa, a favorire indebitamente gli interessi della **Fondazione**;

b) . in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Spcoetà, anche a mezzo di Legali esterni e Periti di parte;

c) in sede di decisione del contenzioso/arbitrato, per influenzare indebitamente le decisioni dell'Organo giudicante, o le posizioni della Pubblica Amministrazione quando questa sia controparte del contenzioso,

anche a mezzo di Legali esterni e di Periti di parte

--	--	--	--

ACCORDI TRANSATTIVI

Foglio di valutazione del controllo interno

Denominazione e o Ragione Sociale 31/12/20XX	CICLO ACCORDI TRANSATTIVI	W.P. N°: D. Proc. 19 Sigla Data
--	---------------------------	--

Natura della debolezza	Commenti Del responsabil e dell'Unità operativa	Debolezza a rettificata Data	La debolezza potrebbe causare un rischio per l'impresa?		Effetto su natura, estensione e tempo delle procedure di verifica.	
			SI/NO	Motivo	Rif. a programm a di verifica	Verific a adottata
RISCHIO DI IMPRESA (Commento)						
BASSO		MEDIO		ALTO		

Superiore immediato	
Responsabile della Procedura	

Organigramma del ciclo Accordi transattivi

Denominazione o Ragione Sociale 31/12/20XX	ORGANIGRAMMA DEL CICLO ACCORDI TRANSATTIVI			W.P. N°:
				D. Proc. 19
				Sigla
				Data
Funzione - Operazione	Responsabile		Superiore immediato	
	Nome	Qualifica	Nome	Qualifica
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
11				
12				

Il processo concerne tutte le attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi; tali attività sono finalizzate, in particolare, a consentire di accordarsi con terzi, mediante reciproche concessioni, evitando di instaurare un procedimento giudiziario.

Le controversie possono derivare sia da un rapporto contrattuale, sia da responsabilità pre-contrattuali ed extracontrattuali (ad es. insorgere della lite a seguito di danni provocati da terzi alla Fondazione e viceversa).

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- . analisi dell'evento da cui deriva la controversia;**
- . esame dell'esistenza dei presupposti per addivenire alla transazione;**
- . gestione delle attività finalizzate alla definizione e formalizzazione della transazione;**
- . redazione, stipula ed esecuzione dell'accordo transattivo.**

DESCRIZIONE	Si	No	Rif. Flow chart	Note
1. Esiste un elenco delle trattative in corso?				
2. Le trattative in deroga sono elencate separatamente?				
3. Esiste un elenco delle trattative già concluse?				
4. Le responsabilità della gestione degli accordi transattivi sono				

chiaramente definite?				
5. Le persone preposte hanno la competenza necessaria per condurre le trattative?				
6. La documentazione necessaria ,base della trattativa, è - completa? - esauriente? - supportata da tutte le informazioni necessarie per condurre la trattativa?				
7. La procedura in essere garantisce un sistema di procure/poteri per concludere gli accordi transattivi in essere?				

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Foglio di valutazione del controllo interno

Denominazione e o Ragione Sociale 31/12/20XX	CICLO RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE				W.P. N°: D. Proc. 20 Sigla Data	
Natura della debolezza	Commenti del responsabil e dell'Unità Operativa	Debolezza a rettificata Data	La debolezza potrebbe causare un rischio per l'impresa?		Effetto su natura, estensione e tempo delle procedure di verifica.	
			SI/NO	Motivo	Rif. a programm a di verifica	Verific a adottata
RISCHIO DI IMPRESA (Commento)						

BASSO	MEDIO	ALTO

Superiore immediato	
Responsabile della Procedura	

Organigramma del ciclo Rapporti con la pubblica amministrazione

Denominazione o Ragione Sociale 31/12/20XX	ORGANIGRAMMA DEL CICLO RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			W.P. N°: D. Proc. 20
				Sigla
				Data
	Responsabile		Superiore immediato	
Funzione - Operazione	Nome	Qualifica	Nome	Qualifica
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
11				
12				

I processi relativi alla gestione dei rapporti con Istituzioni e Authority si riferiscono a:

. rilascio di autorizzazioni e obblighi di notifica/informativa nei confronti di Autorità Indipendenti/Organismi di Vigilanza (ad es., Privacy, Consob);

. rappresentazione della posizione della Fondazione presso Governo, Parlamento, Enti Pubblici e Amministrazioni centrali e locali; tali processi presentano uno sviluppo sostanzialmente analogo, articolato nelle seguenti fasi:

. istruttoria interna e predisposizione documentale;

. presentazione della richiesta di provvedimento o trasmissione degli atti o rappresentazione della posizione della Fondazione;

. gestione del rapporto in costanza d'autorizzazione, compreso verifiche ed spezioni ed eventuale contenzioso

Descrizione	Sì	No	Rif. Flow chart	Note
Esiste un elenco delle richieste per licenze, autorizzazioni, concessioni: in coro di approvazione ottenute				
1. Esistono e sono applicate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con la Pubblica Amministrazione?				
2. Nella formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti legali, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività a supporto della Fondazione , è prevista nei contratti una specifica clausola che li vincoli alle norme di comportamento etico adottate dalla Fondazione ?				

<p>3. Nelle seguenti fasi/attività del processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> . predisposizione di dati/informazioni/documenti da fornire ai soggetti pubblici, <p>E' persona diversa da chi:</p> <ul style="list-style-type: none"> . presenta i dati/informazioni/documenti alla Pubblica Amministrazione? 			
<p>4. I testi delle clausole contrattuali standard utilizzate dalla Fondazione sono predisposti dalla direzione/funzione legale competente?</p>			
<p>5. In tutte le fasi del processo, ed in particolare nelle seguenti attività, è fatto divieto di tenere comportamenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> . <i>Istruttoria interna e presentazione</i> . in sede di incontri informali con Autorità indipendenti, Organismi di vigilanza/Ministeri/Rappresentanti delle Istituzioni, volti alla definizione e rappresentazione della posizione della Fondazione, possano essere utilizzati per indurre a favorire indebitamente gli interessi della Fondazione, in particolare anche mediante la fornitura di dati/informazioni non veritiere; . nel corso della fase istruttoria promossa da Autorità Indipendenti, Organismi di Vigilanza, Ministeri, rappresentanti delle Istituzioni a fronte di domande e istanze per il conseguimento di puntuali autorizzazioni, licenze, possano essere mirati al superamento di vincoli o criticità 			

<p>ai fini del rilascio delle stesse;</p> <p>. in sede di predisposizione di delibere o di atti normativo/regolamentari in genere, possano essere finalizzati ad agevolare indebitamente gli interessi della Fondazione;</p> <p><i>. Gestione del rapporto</i></p> <p>. nell'esercizio delle attività oggetto delle autorizzazioni/licenze, possano essere finalizzati ad evitare, anche in parte, l'osservanza degli adempimenti di legge/amministrativi o, comunque, a poter disporre di indebiti privilegi;</p> <p>. in sede di adempimenti conseguenti agli obblighi di legge/normativi e di attività di gestione in genere, possano essere diretti a rappresentare alla Pubblica Amministrazione dati/informazioni non corretti, con la finalità di perseguire "posizioni privilegiate" nell'interesse della Fondazione o di eludere obblighi di legge/normativi;</p> <p>. in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte di Autorità Indipendenti/Organismi di Vigilanza/Ministeri/Rappresentanti delle Istituzioni, possano essere finalizzati a influenzare indebitamente, nell'interesse della Fondazione, il giudizio/parere di tali Organismi;</p> <p><i>Principi procedurali specifici</i></p> <p>Principi procedurali da osservare nelle singole</p>				
---	--	--	--	--

operazioni a rischio.

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo A.2) gli Esponenti

Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV.

Per ogni singola operazione a rischio, se le caratteristiche della stessa lo richiedono, deve essere compilata dal Responsabile Interno (o dai

Responsabili Interni, nell'ambito di operazioni complesse che richiedono il coinvolgimento di più funzioni aziendali) un'apposita Scheda di

Evidenza da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa da cui risulti:

a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;

b) le P.A. coinvolte nell'operazione;

c) il nome del Responsabile Interno (o dei Responsabili Interni) dell'operazione (con copia allegata o con gli estremi della lettera di nomina), con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;

d) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni) da cui risulti che lo stesso è

<p>pienamente a conoscenza degli</p> <p>adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso nei Reati;</p> <p>e) il nome di eventuali soggetti nominati dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni) a cui – ferma restando la responsabilità di</p> <p>quest'ultimo – vengono sub delegate alcune funzioni (i “Sub Responsabili Interni”), con l'evidenziazione della loro posizione</p> <p>nell'ambito dell'organizzazione aziendale;</p> <p>f) la dichiarazione rilasciata dai Sub Responsabili Interni da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento</p> <p>dell'operazione e che non sono incorsi nei Reati;</p> <p>g) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.</p> <p>In particolare per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento, • invio dell'offerta non vincolante, • invio dell'offerta vincolante, • altri passaggi significativi della procedura, • garanzie rilasciate, 				
---	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • esito della procedura, • conclusione dell'operazione; <p>per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiesta del finanziamento, • passaggi significativi della procedura, • esito della procedura, • rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico; <p>per la partecipazione a procedimenti amministrativi di particolare rilevanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentazione delle domande; • passaggi significativi delle procedure (procedure di VIA, convenzioni con enti locali, ecc.); • esito delle procedure; • conclusione dell'operazione; <p>h) l'indicazione di eventuali Consulenti incaricati di assistere la Fondazione nella partecipazione all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali consulenti, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);</p> <p>i) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Consulenti da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;</p> <p>l) l'indicazione di eventuali Partner</p>				
---	--	--	--	--

<p>individuati ai fini della partecipazione congiunta all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro assetto azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate, ad esempio relative alla previsione di una maggior</p> <p>contribuzione da parte della Fondazione a vantaggio dei Partner stessi);</p> <p>m) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza</p> <p>delle disposizioni di legge;</p> <p>n) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio (quali:</p> <p>movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa).</p> <p>Il Responsabile Interno (o i Responsabili Interni) dovrà in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. informare il ODV della Società interessata in merito all'apertura dell'operazione, trasmettendo allo stesso i dati iniziali della Scheda di Evidenza; 2. tenere a disposizione del ODV della Società, nonché del ODV di Fondazione San Germano ONLUS, la Scheda di Evidenza stessa ed i documenti ad essa allegati, <p>curandone l'aggiornamento nel corso</p>			
---	--	--	--

<p>dello svolgimento della procedura;</p> <p>3. dare informativa al ODV della Società interessata della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura</p> <p>del Responsabile Interno (o dei Responsabili Interni), nella Scheda di Evidenza.</p> <p>È demandato al ODV della Società interessata di autorizzare la compilazione di Schede di Evidenza cumulative nel caso di partecipazione della Fondazione a molteplici procedure pubbliche di carattere ripetitivo.</p> <p>È altresì demandato al ODV della Società interessata, per le operazioni nelle Aree a Rischio che non si prestino alla redazione delle Schede di</p> <p>Evidenza, l'individuazione di flussi informativi alternativi comunque atti a garantire un'adeguata tracciabilità e trasparenza dell'operazione stessa.</p> <p>È demandata al ODV della Società interessata previa consultazione con l'<i>Advisory Board</i>, stabilire una deroga all'osservanza del requisito della dichiarazione di cui ai punti i) ed m) in casi eccezionali di emergenza e mancanza di valide alternative. Della deroga sarà fornita adeguata</p> <p>informativa all'Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società interessata.</p> <p>Il ODV della Società interessata potrà predisporre ulteriori stringenti meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione.</p> <p>Di tali ulteriori meccanismi di controllo</p>				
--	--	--	--	--

<p>verrà data evidenza scritta.</p> <p>È demandato al ODV di Fondazione San Germano ONLUS di esercitare uno specifico controllo</p> <p>sulle suddette deroghe e di queste deroghe dovrà essere data evidenza nelle relazioni annuali al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>A.4.2 Contratti</p> <p>Nei contratti con i Consulenti, con i Partner e con i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.</p>				
---	--	--	--	--

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Foglio di valutazione del controllo interno

Denominazione e o Ragione Sociale 31/12/20XX	CICLO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI				W.P. N°: D. Proc. 21 Sigla Data	
Natura della debolezza	Commenti Del responsabile e dell'Unità Operativa	Debolezza a rettificata Data	La debolezza potrebbe causare un rischio per l'impresa?		Effetto su natura, estensione e tempo delle procedure di verifica.	
			SI/NO	Motivo	Rif. a programma di verifica	Verifica adottata

RISCHIO DI IMPRESA (Commento)						
BASSO		MEDIO		ALTO		

Superiore immediato	
Responsabile della Procedura	

Organigramma del ciclo Autorizzazioni e concessioni

Denominazione o Ragione Sociale 31/12/20XX	ORGANIGRAMMA DEL CICLO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	W.P. N°:
		D. Proc. 21
		Sigla
	Responsabile	Superiore immediato

Funzione - Operazione	Nome	Qualifica	Nome	Qualifica
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
11				
12				

I processi relativi ad autorizzazioni e concessioni si riferiscono alle attività svolte per l'ottenimento (e successiva gestione del rapporto con la Pubblica Amministrazione) di qualsiasi genere di licenza, concessione, autorizzazione, tra le quali ad esempio:

. concessioni di spazi per l'ubicazione di uffici o l'installazione di impianti (ad es., scavi in suolo pubblico o autostradale), materiale pubblicitario, diritti d'uso di contenuti informativi;

. provvedimenti amministrativi per costruzione di edifici e lo svolgimento di attività strumentali immobiliari e impiantistiche (ad es. per siti sia ad uso ufficio che industriale).

Tali processi presentano uno sviluppo sostanzialmente analogo, articolato nelle seguenti fasi:

- . contatto con la Pubblica Amministrazione per la rappresentazione dell'esigenza;**
- . inoltro della richiesta, con eventuale negoziazione di specifiche tecnico progettuali e di clausole contrattuali;**
- . rilascio dell'autorizzazione/concessione o stipulazione del contratto;**
- . gestione dei rapporti in costanza di autorizzazione/concessione o esecuzione contrattuale, con conclusiva verifica e/o collaudo;**
- . gestione di ispezioni/accertamenti e/o dell'eventuale contenzioso.**

Descrizione	Sì	No	Rif. Flow chart	Note
<p>1. Esiste un elenco dei procedimenti in corso divisi in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concessioni - autorizzazioni - licenze <p>Gli elenchi sopra riportati sono suddivisi in.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concesse (provvedimenti ottenuti e contratti stipulati) - da concedere 				
<p>2. Le pratiche sono adeguatamente ordinate ed i documenti propriamente archiviati?</p>				
<p>3. Esiste un elenco delle contestazione che la P.A. ha inoltrato alla</p>				

Fondazione?				
4. I pagamenti sono effettuati dopo una verifica sulla congruità di quanto autorizzati/ concesso, quanto realizzato e quanto dichiarato alla Pubblica Amministrazione?				
5. Vengono evidenziati e seguiti i tempi di conclusione delle richieste alla P.A.?				
. E' in uso presso l'azienda una lista di professionisti esterni qualificati a seguire le pratiche?				
6. I rapporti con consulenti esterni prevedono la sottoscrizione della specifica clausola che li vincola al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati dalla Fondazione				
7. In tutte le fasi dei processi, ed in particolare nelle seguenti attività, è fatto divieto di tenere comportamenti che: . in sede di predisposizione e presentazione della documentazione necessaria, possano essere utilizzati per influire indebitamente sulla stipulazione del contratto o sul rilascio dell'autorizzazione; . in sede di ispezioni/accertamenti da parte della Pubblica Amministrazione, possano essere finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse della Fondazione , il giudizio/parere della Pubblica Amministrazione.				

QUESTIONARIO SUL CONTROLLO INTERNO

SICUREZZA SUL LAVORO

Foglio di valutazione del controllo interno

Denominazione o Ragione Sociale 31/12/20XX	CICLO SICUREZZA SUL LAVORO				W.P. N°: D. Proc. 22 Sigla Data	
Natura della debolezza	Commenti del responsabile dell'Unità Operativa	Debolezza a rettificata Data	La debolezza potrebbe causare un rischio per l'impresa?		Effetto su natura, estensione e tempo delle procedure di verifica.	
			SI/NO	Motivo	Rif. a programma di verifica	Verifica adottata
RISCHIO DI IMPRESA (Commento)						

BASSO	MEDIO	ALTO

Superiore immediato	
Responsabile della Procedura	

Organigramma del ciclo Sicurezza sul lavoro

Denominazione o Ragione Sociale 31/12/20XX	ORGANIGRAMMA DEL CICLO SICUREZZA SUL LAVORO			W.P. N°: D. Proc. 22
				Sigla
				Data
Funzione - Operazione	Responsabile		Superiore immediato	
	Nome	Qualifica	Nome	Qualifica
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

11				
12				
11				
12				

Descrizione			
<p><u>RESPONSABILITA' PRIMARIA:</u></p> <p>Il responsabile del spp e' tenuto ad operare affinché l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda costituenti il spp siano efficienti, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali e adempiano ai compiti stabiliti dal d.lgs. 81/08</p> <p>è inoltre tenuto ad essere presente durante le visite ispettive degli enti competenti e affiancare i preposti.</p> <p><u>RESPONSABILITA' SPECIFICHE:</u></p> <p>Il responsabile spp di Fondazione San Germano ONLUS è tenuto ad operare affinché il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provveda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza 			

<p>dell'organizzazione aziendale;</p> <p>2. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui al d.lgs 81/2008 - e i sistemi di controllo di tali misure;</p> <p>3. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;</p> <p>4. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;</p> <p>5. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;</p> <p>6. a fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute, sulle misure e le attività di prevenzione e protezione e su quanto altro specificato</p> <p>7. Oltre alle visite di norma a visitare almeno due volte l'anno gli ambienti di lavoro congiuntamente al medico competente;</p> <p>8. a partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi;</p> <p>9. controllare che venga effettuata la periodica rilevazione dei dati ambientali (es.: rumore, polverosità, illuminazione, microclima, eventuali altri parametri concordati con il medico competente) ed annotarli in un apposito registro; controllare l'esposizione dei lavoratori mediante misurazione dell'agente cui sono esposti e tenere ed</p>			
--	--	--	--

<p>aggiornare i registri indicanti i livelli di esposizione; un registro aggiornato dei dati ambientali</p> <p>10. curare che siano costituite ed addestrate una squadra aziendale di pronto intervento in caso di incendio ed una squadra di pronto soccorso.</p> <p>11. Informare e comunque accertarsi che i lavoratori siano a conoscenza dei rischi specifici dovuti all'esposizione ad agenti ai quali possono essere esposti in rapporto alle mansioni affidategli nonchè delle misure di prevenzione da seguire.</p> <p>12. Concordare con i responsabili dei servizi di volta in volta coinvolti le disponibilità di uomini e di mezzi necessari alla realizzazione degli obiettivi indicati nei paragrafi precedenti.</p> <p>13. collaborare con le funzioni incaricate allo studio, progettazione e acquisto di nuovi impianti e macchinari per assicurare che gli stessi siano in accordo con le norme vigenti di pertinenza.</p> <p>14. coordinare la realizzazione di una raccolta completa delle schede di sicurezza relative a ciascuna delle materie prime impiegate ed accertarne il continuo aggiornamento periodico.</p> <p>15. accertarsi che i lavoratori autonomi ed i titolari di imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito aziendale siano informati dei rischi specifici dovuti alla presenza di rischi nei luoghi di lavoro e delle</p>			
--	--	--	--

<p>modalità per prevenirli.</p> <p>16. a segnalare al spp la necessari di applicazione delle norme di sicurezza predisposte dal datore di lavoro.</p> <p>Art. 32 – 34 – 35 - 36 T.U. 81/2008</p> <p>Organizzazione e Gestione</p> <p>SPP Interno¹</p> <p>E' stato istituito un Servizio di Prevenzione e Protezione?</p> <p>E' composto da un numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda?.</p> <p>I componenti sono in possesso di adeguate capacità e requisiti professionali?</p> <p>Hanno la disponibilità di mezzi e di tempo necessaria per espletare le funzioni assegnate?</p> <p>Se il personale non è in possesso dei requisiti necessari si è fatto ricorso a competenze esterne?</p> <p>Specificare. (inserire nel dossier Permanente)</p>			
--	--	--	--

<p>Il responsabile del SPP è in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>Titolo diploma di scuola secondaria superiore e frequentato appositi corsi di formazione</p> <p>Aver svolto le funzioni per 6 mesi previo svolgimento dei corsi specifici G.U. n. 32 14/2/2006.</p> <p>Possesso di Laurea</p> <p>I responsabili del SPP frequentano corsi di aggiornamento come da G.U. n. 32 14/2/2006.</p> <p>E le competenze formative acquisite sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all' art. 2 comma 1 lettera i) del Dlgs n.276/2003?</p> <p>Se il responsabile del SPP è esterno è stato organizzato e messo alle sue dipendenze un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti?</p> <p>Informazione Formazione Addestramento</p> <p>La formazione praticata garantisce che ciascun lavoratore riceva un'informazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza anche rispetto alle conoscenze linguistiche con riferimento:</p>			
---	--	--	--

<p>a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della protezione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza.</p> <p>b) Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.</p> <p>Se l'Azienda usa Preposti questi ricevono a cura dell'Azienda che li impiega una formazione riferita</p> <p>a) ai principali soggetti coinvolti e relativi obblighi</p> <p>b) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio</p> <p>c) la valutazione dei rischi</p> <p>d) l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione</p> <p>In generale la formazione proposta e praticata ha contenuti facilmente comprensibili per i lavoratori e consente loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>Ove la formazione sia rivolta a lavoratori stranieri essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua praticata?</p>			
--	--	--	--

<p>Art. 36 T.U 81/2008</p> <p>Sorveglianza Sanitaria</p> <p>Emergenze</p> <p>1) Si organizzano i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di emergenze.</p> <p>2) Si adotta adeguata informativa a tutti i lavoratori</p> <p>3) Si programmano interventi – si prendono provvedimenti e si emanano istruzioni in materia di gestione delle emergenze</p> <p>4) Si adottano provvedimenti necessari affinché in caso di pericolo il singolo lavoratore possa prendere misure adeguate per evitare le conseguenze di tale il pericolo</p>			
--	--	--	--

	Sì	No	Rif. Flow chart	Note

--	--	--	--	--

AMBIENTE

Foglio di valutazione del controllo interno

Denominazione e o Ragione Sociale 31/12/20XX	CICLO AMBIENTE				W.P. N°: D. Proc. 23 Sigla Data	
Natura della debolezza	Commenti del responsabile e dell'Unità Operative	Debolezza a rettificata Data	La debolezza potrebbe causare un rischio per l'impresa?		Effetto su natura, estensione e tempo delle procedure di verifica.	
			SI/NO	Motivo	Rif. a programm a di verifica	Verific a adottata

RISCHIO DI IMPRESA (Commento)						
BASSO		MEDIO		ALTO		

Superiore immediato	
Responsabile della Procedura	

Organigramma del ciclo Ambiente

Denominazione o Ragione Sociale 31/12/20XX	ORGANIGRAMMA DEL CICLO AMBIENTE			W.P. N°: D. Proc. 23
				Sigla
				Data
	Responsabile		Superiore immediato	
Funzione - Operazione	Nome	Qualifica	Nome	Qualifica
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
11				
12				

Il processo è composto dalle attività necessarie a garantire il rispetto delle normative in materia di tutela ambientale, e a certificare l'attuazione degli adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli. (Reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo art. 192 comma 4 D.Lgsl, 152/2006)

Il processo si articola sostanzialmente in due fasi:

. gestione degli adempimenti in materia di bonifiche ambientali, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, elettromagnetico e smaltimento rifiuti;

. gestione di ispezioni e verifiche.

Descrizione	Sì	No	Rif. Flow chart	Note
Esistono accordi con imprese che effettuano un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti?				
Si sono verificate le caratteristiche di idoneità all'espletamento di tale attività?				
Si è accertato della serietà dell'impresa che effettua lo smaltimento?				
Inserire il contratto nel dossier Permanente.				
.Esiste un elenco di ispezioni o/e verifiche in relazione alle attività di carattere ambientale? - In corso - Concluse				
Esiste un elenco delle sanzioni eventualmente comminate a seguito di ispezioni e/o verifiche?				
. Per ogni ispezione – verifica esiste un fascicolo? (documentazione a supporto,				

<p>verbalizzazione delle decisioni, intestazione/formalizzazione dei documenti</p> <p>e modalità/tempistiche di archiviazione).</p> <p>. Verifica della corrispondenza delle dichiarazioni e certificazioni presentate con la documentazione tecnica di supporto.</p> <p>. Archiviazione dei flussi documentali fra le funzioni della Fondazione interessate e gli organi della Pubblica amministrazione deputati al rilascio di autorizzazioni e/o di certificazione attestante la conformità alle prescrizioni di legge, o deputati all'effettuazione di ispezioni e verifiche.</p>			
<p>In tutte le fasi del processo, ed in particolare nelle seguenti attività, è fatto divieto di tenere comportamenti che:</p> <p>. in sede di incontri formali e informali, possano indurre i rappresentanti della Pubblica Amministrazione a favorire indebitamente il rilascio delle certificazioni/autorizzazioni;</p> <p>. in sede di predisposizione della documentazione necessaria, possano influire sulla scelta del rilascio delle certificazioni/autorizzazioni;</p> <p>. in sede di ispezioni e verifiche, possano influenzare indebitamente, nell'interesse della Fondazione, il giudizio/parere degli organismi di controllo.</p>			

RESPONSABILITA'

PRIMARIA:

il responsabile della sicurezza e dell'ambiente di Fondazione San Germano ONLUS e tenuto a definire , attuare e coordinare tutte le iniziative atte a garantire la sicurezza degli impianti, macchinari, attrezzature ed il rispetto delle norme inerenti alla prevenzione e protezione dai rischi ed alla protezione ambientale.

e' inoltre tenuto ad essere presente durante le visite ispettive degli enti competenti e affiancare i preposti.

RESPONSABILITA' SPECIFICHE:

il responsabile della sicurezza e dell'ambiente e tenuto a:

1. assicurare, in collaborazione con le direzioni e con i servizi aziendali di volta in volta interessati, il rispetto delle norme inerenti alla prevenzione e protezione dai rischi, alle condizioni ambientali nel luogo di lavoro, al controllo delle emissioni, degli scarichi e dei rifiuti, alla prevenzione degli incendi ed al risparmio energetico.

2. controllare che su impianti, macchinari, attrezzature e ambienti vengano effettuati periodici controlli per evidenziare eventuali difformità dalle norme e provvedere ai necessari interventi tenendo conto delle esigenze produttive e dei budget aziendali.

3. controllare che vengano rispettati i limiti di rumore per l'impatto ambientale esterno effettuando le dovute rilevazioni dei dati ambientali (es.: rumore

<p>esterno)</p> <p>4. essere costantemente aggiornato circa la normativa in materia ambientale in modo da analizzare le nuove norme, scadenze di legge, disposizioni legislative, aggiornamenti normativi, circolari interpretative che regolarizzano il settore con verifica della applicabilità alla realtà aziendale di Fondazione San Germano ONLUS a seguito di tale valutazione effettuare gli adempimenti necessari secondo le scadenze previste.</p>				
--	--	--	--	--

ADDENDA

Si precisa che, ai fini della completezza e dell'efficacia esimente del presente modello organizzativo dovranno intendersi quali suoi allegati, e parti integranti dello stesso, i seguenti documenti:

- 1) Il sistema di gestione redatto ai sensi dell'art. 30 d.lgs 81/08;
- 2) La documentazione relativa alla certificazione OHSAS 18001;
- 3) La documentazione relativa alla certificazione OHSAS 140001;
- 4) La documentazione relativa alla certificazione ISO 9001.

ORGANISMO DI VIGILANZA

ORGANISMO DI VIGILANZA:

COSTITUZIONE, NOMINA, ATTRIBUZIONI E POTERI
E SISTEMA SANZIONATORIO

COSTITUZIONE, NOMINA, E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Secondo quanto disposto dall'articolo 6 del D.Lgs. n°231 del 2001, Fondazione San Germano ONLUS ha costituito un Organismo di Vigilanza e controllo (di seguito per brevità: "OdV"), organo con struttura collegiale, incaricato di vigilare sulla corretta ed efficace attuazione del Modello di organizzazione e controllo.

È scelta del Consiglio di Amministrazione, strutturare l'OdV in Fondazione San Germano ONLUS, con un organismo a natura "*monocratica*", scelto fra i membri del collegio sindacale, ossia professionisti dotati di specifiche e comprovate professionalità, competenze ed esperienze in materia aziendale ed in attività ispettive.

Il Consiglio di Amministrazione nomina dunque l'OdV ed assegna un compenso annuo, ed il relativo budget di spesa, che potrà essere utilizzato a propria discrezione, nell'esecuzione dei compiti affidati per le spese di consulenze esterne, trasferte, ecc....

In linea generale, in ossequio alla necessità di effettività ed efficace attuazione del modello, occorre che l'OdV sia composto da

-un professionista esterno esperto in tematiche societarie, procedure dei controlli interni e dei rischi aziendali, con competenze legali, ed un elevato grado di conoscenza delle procedure aziendali.

- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione nominato ai sensi del d.lgs. 81/08

- un Esponente Aziendale il quale non ricopra incarichi di gestione o esecutivi (ad esempio membro del Consiglio di Amministrazione), o di controllo (ad esempio membro del Collegio Sindacale), nella **Fondazione**, o nelle altre società controllate o controllanti. Il conferimento di tali incarichi costituisce causa di decadenza dalla carica di OdV.

Tuttavia, si deve ricordare che la legge 183/2011 ha aggiunto all'art. 6 d.lgs. 231/2001 il comma 4 *bis* secondo cui:

«4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».

Oltre alle specifiche competenze professionali, comunque, per ricoprire la carica di OdV occorre essere dotati di:

- autonomia;
- indipendenza;
- onorabilità;
- professionalità;
- esperienza nelle indagini ispettive e societarie.

Formule, modelli e schemi operativi

L'OdV rimane in carica per tre anni; l'incarico può essere rinnovato da parte del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di revoca, rinuncia, morte, del componente OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede con tempestività alla nuova nomina; il nuovo designato rimarrà in carica fino alla scadenza

prevista dei tre anni.

In presenza di impedimento, la funzione di OdV viene assunta dal presidente del Consiglio di Amministrazione fino alla successiva nomina da compiere entro 60 giorni dalla causa di impedimento e se questa non è rientrata entro 30 giorni a partire dal giorno in cui si è manifestato l'impedimento.

È ritenuta causa di decadenza alla carica di OdV:

- a) una delle circostanze descritte nell'art. 2382 c.c.;
- b) situazioni in cui può essere seriamente compromessa l'autonomia e l'indipendenza dell'incaricato OdV;
- c) l'avvio di indagini nei confronti dell'incaricato OdV per reati sanzionati dal D.Lgs. n°231 del 2001;
- d) la sentenza di condanna (o patteggiamento), anche non definitiva, per aver compiuto uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. n°231 del 2001,
- e) l'applicazione, a titolo di sanzione interdittiva, anche temporanea, dalla titolarità di cariche pubbliche o da uffici direttivi di persone giuridiche.

Poteri e compiti dell'OdV

L'OdV opera in completa autonomia ed indipendenza; a garanzia di questo, l'OdV è posto al vertice della gerarchia della **Fondazione** e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV adotta eventualmente, per le parti non espressamente disciplinate dal presente regolamento un "proprio" regolamento interno contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei compiti a esso affidati.

L'OdV verbalizza con cadenza almeno annuale i principali rilievi emersi nelle riunioni e nelle attività svolte; annota ogni altro elemento di rilievo emerso nelle verifiche ed ispezioni.

L'OdV ha il dovere di:

- vigilare sulla corretta attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo redatto dalla **Fondazione** ai sensi del D.Lgs. n°231 del 2001 da parte dei dipendenti e dei destinatari in genere;
- verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello, con particolare attenzione all'identificazione delle aree "*a rischio*" reato, e alla idoneità delle procedure adottate alla prevenzione dei reati rilevanti per il D.Lgs. n°231 del 2001. La direzione della **Fondazione** ed i singoli responsabili di area hanno l'obbligo di segnalare per iscritto all'OdV le possibili situazioni che potrebbero esporre l'azienda al rischio di reato;
- promuovere ed assicurare un'adeguata diffusione e conoscenza del Modello, nei confronti dei dipendenti della **Fondazione** e dei destinatari dello stesso;
- verificare lo stato di aggiornamento del Modello, segnalando con immediatezza al Consiglio di Amministrazione la necessità di procedere alle integrazioni e agli aggiornamenti da eseguire a seguito della modificazione della normativa di riferimento o della struttura aziendale;
- eseguire verifiche periodiche nella **Fondazione** finalizzate alla corretta applicazione delle procedure descritte nel Modello di organizzazione e dei principi contenuti nel Codice Etico. L'OdV accerta che le procedure interne redatte al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti secondo il D.Lgs. n°231 del 2001 vengano documentate per iscritto;
- programmare le attività di verifica su base annuale, in conformità ad un programma preventivamente comunicato al Consiglio di Amministrazione. L'OdV dispone verifiche a sorpresa nelle "*aree sensibili*" ritenute a rischio;
- documentare e riportare al Consiglio di Amministrazione le conclusioni relative alle verifiche effettuate, segnalando le problematiche emerse ed i provvedimenti da adottare per correggere tali situazioni;
- raccogliere e conservare in uno specifico archivio, riservato solamente all'OdV, la documentazione e le informazioni di rilievo ottenute nell'esecuzione delle attività di controllo e verifica;

Se nell'attività di verifica emergono carenze, e/o omissioni nella corretta esecuzione del Modello, o possibili violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, l'OdV richiede con immediatezza ai responsabili aziendali interessati e agli autori delle violazioni (se conosciuti), informazioni e notizie. L'OdV

dispone con immediatezza i provvedimenti e le misure necessarie per correggere tali mancanze e impedire la commissione di ulteriori illeciti;

In presenza di violazioni del Modello, o di mancato adeguamento da parte dei dipendenti o funzionari della **Fondazione**, l'OdV, procederà alla segnalazione al Consiglio di Amministrazione opportuni provvedimenti.

Nell'esecuzione dell'attività di verifica e controllo, l'OdV potrà utilizzare sia le strutture aziendali interessate, sia funzionari esterni. Con le strutture aziendali, l'OdV deve mantenere un costante scambio di informazioni; all'OdV deve essere garantito dalle funzioni aziendali l'accesso libero ed incondizionato ad informazioni, dati, documenti, ed ogni altro elementi di rilievo nell'esecuzione dei compiti a esso affidati.

All'OdV deve essere garantita, una costante e immediata comunicazione delle nuove circostanze idonee ad estendere le “*aree a rischio*” di realizzazione di reati di rilievo per il D.Lgs. n°231 del 2001.

Conservazione delle informazioni dell'OdV

I verbali delle riunioni dell'OdV, le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta nell'esercizio delle attività di verifica, sono conservati in uno specifico archivio, il cui accesso è consentito solamente all'incaricato OdV.

Lo stesso trattamento di riservatezza si applica ai dati dell'OdV presenti su supporto informatico.

Tali informazioni sono considerate riservate; potranno essere poste a conoscenza del Consiglio di Amministrazione su specifica iniziativa dell'OdV, o su esplicita e motivata richiesta degli Amministratori.

Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

Gli organi amministrativi della **Fondazione** devono comunicare all'OdV tutte le informazioni relative:

- alle conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo

interno o da commissioni interne da cui risultano eventuali responsabilità per i reati di cui al D.Lgs. n° 231 del 2001;

- alla presenza di anomalie o elementi sospetti riscontrati dalle funzioni ispettive;
- alle comunicazioni dei procedimenti disciplinari iniziati (o archiviati) e dei provvedimenti disciplinari adottati per fatti che potrebbero essere stati commessi in violazione delle prescrizioni contenute nel Modello;
- alle comunicazioni di inizio di procedimenti da parte della polizia giudiziaria, o di altra autorità (anche amministrativa) nei confronti della **Fondazione** o dei legali rappresentanti per reati che potrebbero aver violato le disposizioni contenute nel D.Lgs. n° 231 del 2001;
- alle richieste di assistenza legale proposte dai soci, amministratori, dirigenti o dipendenti a seguito di procedimenti aperti per la commissione di reati rilevanti ex D.Lgs. n° 231 del 2001;
- alle comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, e variazioni delle deleghe e dei poteri;
- ai verbali delle riunioni dell'Assemblea, e del Consiglio di Amministrazione;
- alle variazioni delle “*aree di rischio*”, alla realizzazione di operazioni a rischio o comunque idonee ad alterare il rischio predeterminato nel Modello di Organizzazione;
- ai contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione e alle erogazioni di fondi e contributi pubblici ricevuti dalla Fondazione San Germano ONLUS;
- alle informazioni relative ai clienti della **Fondazione** indagati per reati ex D.Lgs. n°231 del 2001;

Segnalazioni all'OdV delle violazioni del Modello

I funzionari, i dipendenti della **Fondazione** ed i Destinatari del Modello hanno l'obbligo di riferire per iscritto all'OdV circa la presenza di possibili violazioni del Modello o la commissione di reati sanzionati dal D.Lgs. n°231 del 2001. Per agevolare tali comunicazioni, è istituita una casella di indirizzo elettronico "*odv_italia@Fondazione San Germano ONLUS .com*", il cui accesso è riservato solamente all'OdV.

L'OdV si impegna a tutelare il più possibile da ogni forma di discriminazione, ritorsione, penalizzazione i soggetti che effettuano tali segnalazioni per comportamenti che hanno violato il Modello, o comunque non in linea con lo stesso. Tale protezione non verrà applicata in presenza di segnalazioni effettuate nei confronti delle persone, o della **Fondazione**, accusate con mala fede o erroneamente.

L'OdV valuta le segnalazioni a propria discrezione, chiedendo eventuali informazioni o notizie nei confronti del soggetto segnalante o dei responsabili delle funzioni aziendali competenti. L'archiviazione viene motivata per iscritto dall'OdV.

Fondazione San Germano ONLUS garantisce che i membri dell'OdV non possano essere soggetti a ritorsioni in conseguenza dei compiti assegnati; la medesima protezione viene assegnata ai dipendenti e funzionari della **Fondazione** che collaborano con l'OdV.

Ogni risorsa umana in Fondazione San Germano ONLUS compresi i dipendenti, i dirigenti, i soggetti in posizione apicale, e gli organi societari sono tenuti a segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati o a pratiche non in linea con le procedure e le norme di comportamento emanate o che verranno emanate da Fondazione San Germano ONLUS

In particolare si specifica quanto segue:

- per ciò che concerne i consulenti sono tenuti ad effettuare le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati rilevanti ex D.Lgs. n°231 di 2001, nei limiti e secondo le modalità previste contrattualmente. I consulenti sono tenuti ad effettuare le eventuali segnalazioni direttamente all'OdV;
- per i dipendenti con la qualifica di dirigente, questi hanno l'obbligo di segnalare all'OdV le violazioni del presente Modello, commesse da parte dei dipendenti che rispondono gerarchicamente ai dirigenti stessi;
- qualora un dipendente debba segnalare violazioni al Modello, lo stesso è tenuto a contattare il suo diretto superiore e sulla base della tipologia di

violazione, il responsabile di funzione Fondazione San Germano ONLUS Qualora la segnalazione non produca alcun esito, o il dipendente si trovi in una situazione personale o professionale tale da non potersi rivolgere al diretto superiore, per effettuare la relativa segnalazione, il dipendente stesso ha la facoltà di riferire direttamente all'OdV.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, inerenti lo svolgimento di indagini che vedano coinvolta Fondazione San Germano ONLUS, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- il risultato di ispezioni e controlli effettuati da parte delle competenti autorità pubbliche di vigilanza e controllo nel mercato regolamentato;
- le richieste di assistenza legale inoltrate a Fondazione San Germano ONLUS da parte dei dipendenti, ai sensi del relativo CCNL, in caso di avvio di un procedimento giudiziario di carattere penale nei confronti degli stessi;
- i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali o di altri organi nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D. Lgs. n°231 del 2001;
- le notizie relative a procedimenti disciplinari nonché ad eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero di provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne da cui emerga la responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n°231 del 2001;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a Fondazione San Germano ONLUS a seguito dell'aggiudicazione di gare pubbliche;
- i cambiamenti organizzativi;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;

- le operazioni particolarmente significative svolte nell'ambito delle “*aree a rischio*”;
- i mutamenti nelle “*aree a rischio*” reato o potenzialmente a rischio;
- la dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali, ove rilasciati;
- la copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Responsabilità dell'OdV - Autonomia operativa e finanziaria

L'OdV ha il compito di vigilare sull'attuazione e sull'idoneità del Modello di organizzazione della **Fondazione**, presentando al Consiglio di Amministrazione le integrazioni e i miglioramenti da apportare al Modello.

Si ribadisce che il Consiglio di Amministrazione rappresenta l'unico organo che ha l'obbligo di prevenire i reati ed il potere di modificare il Modello.

A favore dell'incaricato OdV, il Consiglio di Amministrazione potrà stipulare una forma di assistenza assicurativa. Per garantire l'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate all'OdV, nel Modello di organizzazione la **Fondazione** ha previsto che:

- le attività dell'OdV non devono essere preventivamente autorizzate da alcun organo della **Fondazione**;
- l'OdV ha accesso a tutte le informazioni, e ai documenti della **Fondazione**, compresi quelli disponibili su supporto informatico, e può chiedere direttamente informazioni a tutto il personale della **Fondazione**;
- la mancata collaborazione con l'OdV costituisce un illecito disciplinare;
- le attività svolte dall'OdV in ordine alla adeguatezza del Modello non sono soggette alla valutazione degli organi della **Fondazione**; ciò nonostante, rimane in capo al Consiglio di Amministrazione la responsabilità in merito all'adeguatezza e all'efficacia del Modello;
- l'OdV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione su specifica richiesta dell'OdV al fine di svolgere l'attività assegnata. Assieme alla relazione annuale verrà presentato rendiconto delle spese sostenute (es. trasferte,

consulenze esterne, specialistiche, ecc.).

- accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti aziendali ed in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non instaurati dalla **Fondazione** con terzi;
- avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;
- conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti esperti in materia legale e/o di revisione ed implementazione di processi e procedure. A questo scopo, il Consiglio di Amministrazione attribuisce all'OdV specifici poteri di spesa.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PROPRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Premesso che la responsabilità di adottare ed efficacemente implementare il Modello permane in capo al Consiglio di Amministrazione, l'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità.

L'OdV ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione, per le attività di comunicazione del:

- piano delle attività (ordinarie) che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati;
- problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti;
- relazione, con cadenza annuale, in merito all'attuazione del Modello.

Gli incontri con gli organi sociali a cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali sarà custodita dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti. L'OdV potrà inoltre, valutando le singole circostanze:

- comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per

l'implementazione delle attività suscettibili di miglioramento nonché il risultato di tale implementazione;

- segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di:

- a. acquisire dal Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;

- b. dare indicazioni per la rimozione delle carenze, onde evitare il ripetersi dell'accadimento;

L'OdV opererà periodicamente:

- sulla verifica degli atti: procederà ad un controllo dei principali atti societari e dei contratti conclusi nell'ambito delle aree maggiormente a rischio;

- sulla verifica delle procedure: verificherà l'effettivo funzionamento e la reale applicazione del Modello. A tal fine verrà redatto dall'OdV un report di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese, degli eventi considerati rischiosi.

FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'attuazione del Modello, l'OdV è tenuto a promuovere specifiche iniziative mirate alla formazione ed alla diffusione del Modello. A questo proposito, l'OdV parteciperà alla realizzazione di interventi formativi, avendo particolare cura ed attenzione a seconda del pubblico di riferimento (Destinatari del Modello).

A titolo esemplificativo, la formazione nei confronti del personale dipendente e/o con funzioni di rappresentanza potrà avvenire sulla base di uno o più incontri preliminari relativi al D.Lgs n°231 del 2001, e ai contenuti e modalità di adozione del presente Modello, di seminari di aggiornamento periodici e per i neo assunti, di consegna del Modello Parte Generale, del Codice Etico, e del Sistema Sanzionatorio.

Ai fini di un'adeguata attività di formazione, l'organizzazione di Fondazione San Germano ONLUS in stretta cooperazione con l'OdV, provvederà a curare la diffusione del Modello.

Per quanto attiene la comunicazione, è opportuno che ai soggetti esterni ad Fondazione San Germano ONLUS (es.: consulenti, *partners* commerciali, ecc.), siano fornite apposite informative sul Codice Etico, sulle politiche e le procedure, in corso di adozione da parte della Fondazione San Germano ONLUS.

SISTEMA SANZIONATORIO

Introduzione

La previsione di un adeguato sistema sanzionatorio, per la violazione delle procedure previste dal Modello stesso, nonché per la violazione dei principi normativi e principi generali contenuti nel Codice Etico, è elemento cruciale per l'efficiente ed efficace applicazione del Modello di organizzazione e gestione e controllo, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n°231 del 2001. Pertanto la definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante, rispetto alla responsabilità amministrativa degli Enti.

Fondazione San Germano ONLUS prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello e nelle relative Procedure è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

A questo proposito, lo stesso articolo 6 comma II, lettera e), del D.Lgs. n° 231 del 2001, prevede che i Modelli di organizzazione e gestione debbano:

“Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

Data la gravità delle conseguenze in caso di comportamenti illeciti di dipendenti, dirigenti ed amministratori, qualsiasi inosservanza del Modello configura la violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia instaurato con la **Fondazione**.

La violazioni del Modello e del Codice Etico saranno assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale e dall'esito del relativo giudizio.

In particolare la violazione delle regole di comportamento potrebbe causare la commissione di uno dei reati indicati dal Decreto (ad esempio: corruzione, truffa, malversazione, terrorismo, abuso delle informazioni privilegiate, ricettazione, riciclaggio, violazioni delle leggi antinfortunistiche, ecc....) con conseguente applicazione di sanzioni sia al singolo autore del fatto, che alla Fondazione San Germano ONLUS

In particolare, qualora l'OdV riscontri irregolarità disciplinarmente rilevanti provvederà a segnalarle con tempestività all'Organismo Dirigente della Fondazione San Germano ONLUS, affinché possa essere attivato il relativo procedimento disciplinare. Nell'irrogare la sanzione disciplinare, l'Organismo Dirigente, terrà conto della gravità e del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le indicazioni ricevute dall'OdV.

In particolare Fondazione San Germano ONLUS disciplina espressamente i comportamenti dei soggetti coinvolti in processi ed attività che potrebbero determinare la commissione di reati indicati nel D.Lgs n°231 del 2001, sia per quanto riguarda la modalità di svolgimento delle rispettive attività, sia per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione ed informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n°300 (Statuto dei Lavoratori) e dal CCNL applicabile alla Fondazione San Germano ONLUS

Ciò premesso, il sistema disciplinare aziendale prevede le seguenti sanzioni disciplinari:

- il rimprovero verbale o scritto;
- la multa (da 1 a 3 ore);

- la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (da 1 a 10 giorni);
- il licenziamento per giusta causa.

Criteri di valutazione della violazione

Per ciò che concerne le sanzioni sopra richiamate, queste saranno applicate sulla base di presupposti che di seguito sono riportati:

- intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- tenuta in considerazione del comportamento complessivo della risorsa umana con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- mansioni ricoperte dalla risorsa umana;
- posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa della Fondazione San Germano ONLUS di chiedere il risarcimento dei danni, in sede civile derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato in base a:

- elemento soggettivo della condotta (ad esempio: dolo, colpa, ecc.);
- rilevanza degli obblighi violati;
- potenzialità del danno derivante alla **Fondazione** e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n°231 del 2001 e da eventuali successive modifiche o integrazioni;
- livello di responsabilità gerarchica o tecnica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative svolte dal soggetto destinatario del modello ed ai precedenti disciplinari dell'ultimo biennio;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori o terzi in genere che abbiano concorso nel determinare la violazione;

- livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- esistenza o meno di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- grado di intenzionalità del suo comportamento;
- gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Fondazione San Germano ONLUS ragionevolmente ritiene di essere stata esposta, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n°231 del 2001; a seguito della condotta censurata.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni, restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive

deleghe e competenze, ai responsabili di funzione della Fondazione San Germano ONLUS

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punibili con sanzioni diverse, potrà essere applicata unicamente la sanzione più grave.

La recidiva nel biennio può comportare l'automatica applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

Principi di tempestività ed immediatezza impongono l'irrogazione della sanzione (anche e soprattutto disciplinare) prescindendo dall'eventuale giudizio penale.

Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti

Ai dipendenti che violano il Modello, ferma restando la preventiva contestazione e la procedura prevista dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970 n°300, sono irrogabili le sanzioni previste dal CCNL e dal Contratto Aziendale vigente, nel rispetto dei principi di gradualità della sanzione e di proporzionalità alla gravità dell'infrazione.

Sanzioni nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione delle procedure interne previste dal Modello, ovvero nel caso di adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o del Codice, i dirigenti saranno passibili di sanzione disciplinare tenuto conto della gravità della violazione, le misure più idonee in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, dal CCNL applicato e dal Contratto Aziendale vigente, fino al licenziamento.

Sanzioni nei confronti degli Amministratori

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti. La violazione del Modello da parte di Amministratori della **Fondazione** va denunciata senza indugio all'OdV, dalla persona che la rileva. Nel caso in cui la denuncia non si rilevi manifestamente infondata, l'OdV ne informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione che provvede ad investire della questione gli organi da essi presieduti. Si applica l'articolo 2392 del Codice Civile.

Misure nei confronti di soggetti esterni, quali Collaboratori esterni, Soci in società partecipate da Fondazione San Germano ONLUS, Fornitori e Partner

La violazione del Modello da parte di Collaboratori esterni alla **Fondazione** e di Fornitori di beni e servizi è causa di risoluzione del contratto.

Tale circostanza è esplicitamente contenuta in ciascun contratto in cui la Fondazione San Germano ONLUS sia parte. La violazione va denunciata senza indugio all'Presidente del Consiglio di Amministrazione della **Fondazione** da chi la rileva.

La risoluzione del contratto comporta l'accertamento dei danni che la Fondazione San Germano ONLUS abbia eventualmente subito e la conseguente azione di risarcimento.

Codice Etico

di

Fondazione San Germano ONLUS

INDICE

1. INTRODUZIONE

1.1. Premessa

2. PRINCIPI GENERALI

2.1. Destinatari e ambiti di applicazione del Codice

2.2. Impegni di “Fondazione San Germano ONLUS”.

2.3. Obblighi per tutti i soci, i dipendenti e i collaboratori

2.4. Strutture di riferimento, attuazione e controllo

2.5. Valore contrattuale del Codice

2.6 Efficacia giuridica e sanzioni

3. COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DELLE PROPRIE ATTIVITÀ

3.1. Rapporti con i Clienti

3.2. Rapporti con i Fornitori

3.3 Accesso ai finanziamenti pubblici

3.4 Diritto d'autore

4. TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ

4.1. Registrazioni contabili

4.2 Rendicontazione

4.3. Controlli interni

4.4 Reati societari

5. POLITICHE DEL PERSONALE

5.1. Risorse Umane

5.2. Molestie sul luogo di lavoro

5.3. Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti

5.4. Fumo

5.5 Gestione del sistema informatico e telematico

6. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

7. RISERVATEZZA

8. RAPPORTI CON L'ESTERNO

8.1 Rapporto con le Istituzioni Pubbliche

8.2 Rapporti con gli Enti finanziatori

8.3. Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

8.4. Rapporti con i Mass-Media

8.5. Comunicazione esterna

9. ORGANISMO DI VIGILANZA E CODICE ETICO

9.1 Organismo di vigilanza: funzione

9.2 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

10 SISTEMA SANZIONATORIO

10.1 I Lavoratori subordinati

10.2 I Dirigenti

10.3 I collaboratori esterni

10.4 Organo Amministrativo

1. INTRODUZIONE

“Fondazione San Germano ONLUS” ritiene che nello svolgimento della sua attività sia di importanza fondamentale operare con integrità morale nel pieno rispetto delle persone che vi lavorano e che fruiscono dei servizi.

I dipendenti e i collaboratori di “Fondazione San Germano ONLUS”, oltre ad adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede, devono:

- astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle aziendali,
- rispettare le regole e attenersi ai precetti del presente Codice, la cui osservanza è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del Codice Civile e della Legge 300/1970 e successive modifiche o integrazioni.

L'azienda si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Codice nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori. Ciascun dipendente è tenuto a conoscerlo, a contribuire attivamente alla sua attuazione e a segnalarne eventuali carenze. Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice sarà sanzionato in conformità con quanto previsto dal Codice medesimo.

“Fondazione San Germano ONLUS” vigilerà con attenzione sull'osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e

controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere e intervenendo, eventualmente, anche con azioni correttive.

Il Codice è portato a conoscenza di coloro con i quali l'azienda intrattiene relazioni professionali.

Il Codice sarà aggiornato ogniqualvolta se ne ravveda la necessità e comunque almeno in occasione di:

- modifiche organizzative
- variazione dei servizi progettati
- introduzione di nuovi reati ai quali possa essere associata la responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs 231.2001

2. ULTERIORI PRINCIPI GENERALI

2.1. Destinatari e ambiti di applicazione del Codice

L'integrità morale è un dovere di tutti coloro che collaborano con "Fondazione San Germano ONLUS" e caratterizza i comportamenti di tutta l'organizzazione dell'azienda.

Le norme del Codice si applicano senza eccezione ai dipendenti e a tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi aziendali. In particolare, il Codice è volto a regolare i comportamenti dei Soggetti Destinatari, individuati nei soci e nei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché nei funzionari e impiegati, oltre ai collaboratori e professionisti esterni che agiscono in nome e/o per conto della stessa.

La dirigenza di "Fondazione San Germano ONLUS" è tenuta a osservare i contenuti del Codice nel proporre e realizzare i progetti, le azioni e gli investimenti utili ad accrescere nel lungo periodo i valori patrimoniali, gestionali e tecnologici dell'azienda, nonché il benessere di lungo termine dei dipendenti e della collettività.

L'organo amministrativo, nel fissare gli obiettivi aziendali, si ispira anche ai principi del Codice.

I dipendenti ed i collaboratori di “Fondazione San Germano ONLUS”, nel rispetto della legge e delle normative vigenti, adeguano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal Codice.

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere dai dipendenti e dai collaboratori nello svolgimento dell'attività lavorativa sono ispirati alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.

Per la piena osservanza del Codice ciascun dipendente e collaboratore può rivolgersi ai propri superiori e/o direttamente alle specifiche funzioni interne a ciò deputate.

I comportamenti regolati dal Codice valgono anche quando “Fondazione San Germano ONLUS” opera in associazione temporanea con altre imprese (ATS).

2.2. Impegni di “Fondazione San Germano ONLUS”

“Fondazione San Germano ONLUS” rispetta i vincoli del sistema nazionale e regionale di accreditamento delle strutture formative e dei servizi al lavoro per tutte le attività a finanziamento pubblico, in modo particolare per quel che riguarda i criteri di valutazione della struttura organizzativa, della gestione economica, dell'efficacia ed efficienza, dei collegamenti sul territorio, delle competenze disponibili.

“Fondazione San Germano ONLUS” intende assicurare, attraverso l'Organismo di Vigilanza e Controllo ex D.Lgs. 231/01:

- la massima diffusione del Codice presso i dipendenti, i collaboratori e presso i partner e i fornitori;

- l'approfondimento e l'aggiornamento del Codice al fine di adeguarlo all'evoluzione della sensibilità civile e delle normative di rilevanza per il Codice stesso;
- la messa a disposizione di ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- lo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice o di riferimento;
- la valutazione dei fatti e la conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, di adeguate misure sanzionatorie;
- che nessuno possa subire ritorsioni di qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice o delle norme di riferimento.

2.3. Obblighi per tutti i soci, i dipendenti e i collaboratori

Ad ognuno, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, viene chiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle norme di riferimento.

Pertanto ogni funzione ha l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari a tali norme;
- rivolgersi direttamente all'Organo Amministrativo o all'Organismo di Vigilanza in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;
- riferire tempestivamente ai superiori e/o all'Organismo di Vigilanza qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili loro violazioni; o qualsiasi richiesta gli sia stata rivolta di violarle;
- collaborare con le strutture deputate a verificare le possibili violazioni.

In particolare, la convinzione di agire in qualche modo a vantaggio dell' Azienda non giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con principi del Codice.

Se dopo la segnalazione della notizia di una possibile violazione il dipendente ritenesse che la questione non sia stata adeguatamente affrontata o di aver subito ritorsioni, potrà rivolgersi all'Organismo di Vigilanza.

Il dipendente non potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri superiori o all'Organismo di Vigilanza stesso.

In particolare, ogni Responsabile di Area/Funzione aziendale ha l'obbligo di:

- rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i dipendenti e collaboratori;
- indirizzare i dipendenti e collaboratori all'osservanza del Codice e sollecitare gli stessi a sollevare problemi e questioni in merito alle norme dello stesso;
- operare affinché i dipendenti e collaboratori comprendano che il rispetto delle norme del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro;
- selezionare accuratamente, per quanto di propria competenza, dipendenti e collaboratori esterni al fine di impedire l'assegnazione di incarichi a persone che non diano piena affidabilità sul proprio impegno a osservare le norme del Codice;
- riferire tempestivamente al proprio superiore e/o all'Organismo di Vigilanza su proprie rilevazioni nonché su notizie fornite da dipendenti e collaboratori circa possibili casi di violazione delle norme di legge;
- adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione;
- impedire qualunque tipo di ritorsione.

2.4. Strutture di riferimento, attuazione e controllo

“Fondazione San Germano ONLUS” ha istituito la funzione di "Organismo di Vigilanza e Controllo" ex D.Lgs n. 231/01 con, tra gli altri, i compiti di:

- identificare e monitorare adeguatamente i rischi di cui al D.Lgs n. 231/2001 assunti o assumibili rispetto ai reali processi aziendali, procedendo ad un costante aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura delle aree di rischio e dei "processi sensibili";
- mantenere aggiornato il Modello Organizzativo conformemente all'evoluzione della Legge, nonché in conseguenza delle modifiche dell'organizzazione interna e dell'attività aziendale;
- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- collaborare alla predisposizione ed integrazione dei codici comportamentali interni (Codice Etico, Regolamento del personale);
- avvalersi della funzione di tutte le funzioni aziendali interne per l'acquisizione di informazioni rilevanti ai sensi della norma;
- promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza tra gli organi ed i dipendenti della Azienda del Modello fornendo le istruzioni ed i chiarimenti necessari ed istituendo specifici corsi di formazione;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito dei "processi sensibili";
- disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione di reati oggetto delle attività di prevenzione;
- vigilare sul rispetto e l'applicazione del Modello Organizzativo e attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto sul rapporto di lavoro;

Nello svolgimento dei suoi compiti, l'Organismo di Vigilanza si può avvalere di strutture competenti interne ed esterne a "Fondazione San Germano ONLUS".

2.5. Valore contrattuale del Codice

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi compresa nelle obbligazioni contrattuali previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile e, più in generale, rientrante negli obblighi di diligenza e correttezza a cui tutto il personale è tenuto nell'adempimento delle mansioni o degli incarichi attribuiti. La violazione delle norme del Codice può costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge.

2.6 Efficacia giuridica e sanzioni

“Fondazione San Germano ONLUS” riconosce rilevanza giuridica ed efficacia obbligatoria ai principi etici ed agli standard comportamentali descritti nel presente Codice Etico, anche in un'ottica di prevenzione dei reati ai quali può essere associata la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 e successive modifiche o integrazioni.

La violazione dei principi fissati nel Codice compromette quindi il rapporto di fiducia tra “Fondazione San Germano ONLUS” ed il trasgressore e viene perseguita incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso misure disciplinari adeguate e proporzionate, a prescindere dall'eventuale rilevanza penale dei comportamenti tenuti e/o dall'apertura di un procedimento penale ove ricorra un'ipotesi di reato.

Il presente Codice, pertanto, concorre — unitamente all'applicazione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di “Fondazione San Germano ONLUS” in relazione ai reati ex D.Lgs 231/2001 — alla prevenzione e gestione del rischio di commissione delle tipologie di reati presupposti dalla norma citata, compiuti o tentati nell'interesse e/o a vantaggio di “Fondazione San Germano ONLUS” .

3.COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DELLE PROPRIE ATTIVITÀ

“Fondazione San Germano ONLUS”, nella gestione delle proprie attività istituzionali, si ispira ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza ed apertura al mercato.

In nessun caso, la convinzione di agire a vantaggio di “Fondazione San Germano ONLUS” giustifica comportamenti in contrasto con i principi del presente Codice, ai quali deve riconoscersi valore prioritario ed assoluto.

Quindi:

- ogni operazione e transazione posta in essere nell’interesse di “Fondazione San Germano ONLUS” deve essere assoggettata a verifica ancorché ispirata alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla trasparenza delle informazioni, alla legittimità formale e sostanziale ed alla chiarezza e correttezza dei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e le procedure interne adottate da “Fondazione San Germano ONLUS”;

- sono proibiti pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri;

- ogni situazione idonea a costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata all’Organo Amministrativo e/o all’Organismo di Vigilanza. In particolare, tutti i dipendenti dell’azienda sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all’interno della struttura di appartenenza;

- non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici materiali di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali o privati, per influenzare o compensare un atto di ufficio. Amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori devono quindi escludere ogni possibilità di sovrapporre o comunque incrociare, strumentalizzando la propria posizione funzionale, le attività economiche rispondenti a una logica di interesse personale e/o familiare e le mansioni che ricoprono all’interno di “Fondazione San Germano ONLUS”, mantenendo una posizione di autonomia e integrità tale da evitare di assumere decisioni o svolgere attività in situazioni, anche solo

apparenti, di conflitto di interessi. In caso di violazione, si provvederà a porre in essere le misure idonee a far cessare la situazione.

Ai collaboratori esterni viene chiesto di attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico. A tale scopo ogni dipendente, in rapporto alle proprie funzioni, si occuperà di:

- osservare i principi e le procedure interne per la selezione e la gestione del rapporto con collaboratori esterni;
- selezionare unicamente persone e imprese qualificate e con buona reputazione;
- riferire tempestivamente all'Organo di Amministrazione e/o all'Organismo di Vigilanza su dubbi in ordine a possibili violazioni del Codice da parte di collaboratori esterni;
- includere nei contratti di collaborazione esterna, quando previsto dalle procedure, l'obbligazione espressa di attenersi ai principi del Codice.

3.1. Rapporti con i Clienti

“Fondazione San Germano ONLUS” persegue la propria missione istituzionale attraverso l'offerta di servizi di qualità a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme a tutela della leale concorrenza.

L'azienda riconosce che l'apprezzamento di chi richiede servizi è di primaria importanza per il proprio successo.

Pertanto, al personale di “Fondazione San Germano ONLUS” è fatto obbligo di:

- osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti, la fatturazione e l'incasso;
- fornire accurate ed esaurienti informazioni circa i servizi in modo che il cliente possa assumere decisioni consapevoli;
- attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere;

- mantenere, in qualsiasi attività aziendale, un comportamento consono allo stile dell'azienda e al presente codice etico.

3.2. Rapporti con i Fornitori e sub consulenti

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi è fatto obbligo ai dipendenti e collaboratori di “Fondazione San Germano ONLUS” di:

- osservare le procedure interne per la selezione, la gestione dei rapporti con i fornitori ed i pagamenti;
- non precludere ad alcun fornitore, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura, adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze dei clienti di “Fondazione San Germano ONLUS” in termini di qualità, costo e tempi di consegna/erogazione dei servizi in misura superiore alle loro aspettative;
- osservare le condizioni contrattualmente previste;

I collaboratori, consulenti, liberi professionisti, che effettuano attività di formazione, assistenza o altri servizi nell'ambito di quelli erogati da e per conto di “Fondazione San Germano ONLUS”, si conformano a quanto stabilito nelle lettere di incarico, integrate dal Codice Etico, disponibile presso la sede di “Fondazione San Germano ONLUS”.

3.3 Accesso a finanziamenti pubblici

“Fondazione San Germano ONLUS” può beneficiare direttamente o indirettamente — tramite partecipazione in ATS - di finanziamenti erogati da soggetti pubblici, regionali, statali e/o comunitari.

In tale contesto:

- non è consentito presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici (regionali, nazionali o comunitari) al fine di conseguire o far conseguire (all'ATS) erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

- è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazione, contributo o finanziamento agevolato, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati.

Al fine di garantire l'effettività di tali divieti, "Fondazione San Germano ONLUS":

- vigila e contrasta ogni artificio o raggirò messo in atto dal suo personale con qualsiasi mezzo (anche mediante omissioni o false dichiarazioni) per ottenere ingiustamente tali finanziamenti, sovvenzioni o provvidenze a carico della Pubblica Amministrazione, ovvero per distrarli dall'utilizzo vincolato allo scopo pubblico;

- sottopone tali attribuzioni al vincolo di fedele rendicontazione e/o corretta richiesta di liquidazione alla Pubblica Amministrazione erogante, sulla base di direttive impartite dalla stessa.

3.4 Diritto d'autore

L'attività di duplicazione, riproduzione, detenzione, utilizzo, noleggio, distribuzione e diffusione delle opere coperte da diritto d'autore, deve essere effettuata in conformità alla normativa sul diritto d'autore ciò vale sia per la predisposizione dei materiali didattici (da parte di docenti interni ed esterni) sia per quanto riguarda l'utilizzo di video, software, immagine fotografiche, ecc, nonché per l'utilizzo di applicativi Software.

4. TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ

4.1. Registrazioni contabili

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile (relativa ad ogni operazione, transazione e pagamento);
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità (relativamente all'autorizzazione, effettuazione, registrazione e verifica);
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di ogni dipendente e collaboratore, per le attività di competenza, far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

I dipendenti e collaboratori di “Fondazione San Germano ONLUS” che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al proprio superiore e/o direttamente all'Organismo di Vigilanza . Nelle attività connesse alla contabilità (fatturazione, pagamenti, gestione crediti, ecc.) è fatto obbligo ai dipendenti e collaboratori di “Fondazione San Germano ONLUS” di osservare le procedure interne per le attività afferenti.

4.2. Rendicontazione

Analogamente a quella contabile, anche l'attività di rendicontazione si basa sul rispetto delle normative e regolamenti posti in essere dagli enti finanziatori. Per l'attività di rendicontazione valgono quindi i principi già espressi.

I dipendenti e collaboratori di “Fondazione San Germano ONLUS” che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della rendicontazione o della documentazione su cui le registrazioni contabili si

fondano, sono tenuti a riferire i fatti all'Organo Amministrativo e/o all'Organismo di Vigilanza.

Nelle attività connesse alla rendicontazione (fatturazione, pagamenti, gestione crediti, ecc.) è fatto obbligo ai dipendenti e collaboratori di "Fondazione San Germano ONLUS" di osservare le procedure interne per le attività afferenti.

4.3. Controlli interni

"Fondazione San Germano ONLUS" diffonde a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio del controllo.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività dell'azienda con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Ognuno deve sentirsi custode responsabile dei beni aziendali (materiali e immateriali) che sono strumentali all'attività svolta. Nessun può fare uso improprio dei beni e delle risorse aziendali o permettere ad altri di farlo.

Nel rispetto della normativa vigente "Fondazione San Germano ONLUS" attua un modello di organizzazione, gestione e controllo che prevede misure idonee a garantire il rispetto della legge e delle regole di comportamento del Codice, prevenire comportamenti illeciti, scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio.

4.4 Reati societari

Al fine di evitare il compimento di reati societari, "Fondazione San Germano ONLUS" obbliga l'Organo Amministrativo, dirigenti, dipendenti, consulenti esterni e fornitori al rispetto dei seguenti principi:

- i bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- è vietato impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo, legalmente attribuite al Collegio dei e all'Organismo di Vigilanza.

5. POLITICHE DEL PERSONALE

5.1. Risorse Umane

Le risorse umane sono elemento indispensabile per “Fondazione San Germano ONLUS”.

La dedizione e la professionalità del proprio personale sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi programmati.

“Fondazione San Germano ONLUS” garantisce un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna.

“Fondazione San Germano ONLUS” interpreta il proprio ruolo sia nella tutela delle condizioni di lavoro sia nella protezione dell'integrità psico-fisica del personale, nel rispetto della sua personalità morale, evitando che questa subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi.

“Fondazione San Germano ONLUS” si attende che il personale, ad ogni livello, collabori a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno.

“Fondazione San Germano ONLUS” interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori.

5.2. Molestie sul luogo di lavoro

“Fondazione San Germano ONLUS” esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a molestie, intendendo come tali:

- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o di gruppi;
- l'ingiustificata interferenza con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- l'ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale.

“Fondazione San Germano ONLUS” non ammette le molestie sessuali, intendendo come tali:

- la subordinazione di vantaggi lavorativi del destinatario all'accettazione di favori sessuali;
- le proposte di relazioni interpersonali private, condotte nonostante un espresso o evidente non gradimento, che, in relazione alla specificità della situazione, compromettano la serenità del destinatario con obiettive implicazioni sulla sua espressione lavorativa.

5.3. Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti

“Fondazione San Germano ONLUS” richiede che il personale contribuisca personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità altrui. Sarà pertanto considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudizio di tali caratteristiche ambientali, nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro:

- prestare servizio sotto gli effetti di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto;
- consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.

Gli stati di dipendenza cronica da sostanze di tale natura, quando di incidenza sull'ambiente di lavoro, saranno, per i riflessi contrattuali, equiparati ai casi precedenti.

“Fondazione San Germano ONLUS” si impegna a favorire le azioni sociali previste in materia dalla Legge vigente.

5.4. Fumo

“Fondazione San Germano ONLUS” rispetta a tutti gli effetti le prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia.

5.5 Gestione del sistema informatico e telematico

È fatto divieto tassativo a tutto il personale di “Fondazione San Germano ONLUS” (in posizione apicale o subordinata) di alterare in qualsiasi modo il funzionamento del sistema informatico e telematico e/o di intervenire illegalmente, con qualsiasi modalità, sui dati, informazioni e programmi installati su dotazioni informatiche operanti presso “Fondazione San Germano ONLUS” a danno dello Stato, Regioni, enti pubblici od organismi comunitari per procurare, direttamente o indirettamente, un vantaggio o altra utilità all'azienda o a terzi. In particolare le risorse informatiche e di rete e la posta elettronica:

- devono essere usate secondo le indicazioni e per gli scopi per i quali vengono messe a disposizione;
- vanno utilizzate nel rispetto delle politiche di sicurezza di “Fondazione San Germano ONLUS”;
- non vanno impiegate per inviare messaggi offensivi o minatori, o per esprimere commenti che possano offendere le persone o danneggiare l'immagine di “Fondazione San Germano ONLUS”;

- in nessun caso sono utilizzabili per commettere o indurre a commettere reati, inclusa la detenzione o lo scambio di materiale con contenuto illecito, pornografico e pedo-pornografico.

Nelle attività connesse con la gestione del sistema informatico e telematico è fatto obbligo ai dipendenti e collaboratori di “Fondazione San Germano ONLUS” di osservare le procedure interne per le attività afferenti.

6. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Nell'ambito delle proprie attività, “Fondazione San Germano ONLUS” si impegna a contribuire allo sviluppo e al benessere delle comunità in cui opera perseguendo l'obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei collaboratori, dei clienti e delle comunità interessate dalle attività stesse e di ridurre l'impatto ambientale.

Le attività dell'azienda sono gestite nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Il personale, nell'ambito delle proprie mansioni o incarichi, partecipa al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti dei colleghi e dei terzi.

7. RISERVATEZZA

Le attività aziendali richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, documenti ed altri dati attinenti a negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, know-how (contratti, atti, relazioni, appunti, studi, software, files etc.).

Le banche-dati di “Fondazione San Germano ONLUS” possono contenere, tra l'altro, dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy, dati che

anche per accordi negoziali non possono essere resi noti all'esterno, se non quando previsto in sede contrattuale, e dati la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe arrecare danni agli interessi aziendali.

È obbligo di tutto il personale assicurare una adeguata riservatezza in merito ad ogni notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

“Fondazione San Germano ONLUS” si impegna a proteggere le informazioni relative al proprio personale e ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.

Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai dipendenti e collaboratori durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono all'azienda e non possono essere utilizzati, comunicati o divulgati senza specifica autorizzazione dei responsabili.

Fermo restando il divieto di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e alle modalità operative dell'azienda e di farne uso in modo da recare ad essa pregiudizio, ogni dipendente e collaboratore dell'azienda dovrà:

- acquisire e trattare unicamente dati necessari ed opportuni per le finalità della propria attività e in diretta connessione con le funzioni attribuite;
- acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di specifiche procedure;
- conservare i dati stessi in modo che venga impedito che persone non autorizzate ne prendano conoscenza;
- comunicare i dati stessi nell'ambito di procedure prefissate o di contratti, ovvero su esplicita autorizzazione dei superiori e comunque, in ogni caso, dopo essersi assicurato circa la divulgazione dei dati stessi;
- assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla divulgazione delle informazioni riguardanti soggetti terzi collegati a “Fondazione San Germano ONLUS” da un qualsiasi tipo di rapporto e, ove ciò fosse indispensabile, ottenere il preventivo consenso;

- associare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero.

8. RAPPORTI CON L'ESTERNO

8.1. Rapporti con le Istituzioni Pubbliche

I rapporti con le Istituzioni Pubbliche, sono di competenza esclusiva dei responsabili a ciò delegati.

Omaggi e atti di cortesia e di ospitalità sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere autorizzato e documentate in modo adeguato.

8.1. Rapporti con gli Enti Finanziatori

I rapporti con gli Enti Finanziatori, volti al presidio degli interessi complessivi di “Fondazione San Germano ONLUS” e collegati all'attuazione delle iniziative programmate, sono di competenza esclusiva dei responsabili a ciò delegati.

8.3. Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

“Fondazione San Germano ONLUS” non eroga contributi, diretti od indiretti e sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a normative specifiche.

8.4. Rapporti con i Mass-Media

L'informazione verso l'esterno deve essere veritiera e trasparente. “Fondazione San Germano ONLUS” deve presentarsi in modo accurato e omogeneo nella comunicazione con i Mass-Media.

I rapporti con i Mass-Media sono di competenza esclusiva dei responsabili a ciò delegati.

Il personale non può fornire informazioni a rappresentanti dei Mass-Media né impegnarsi a fornirle senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

In nessun modo o forma “Fondazione San Germano ONLUS” può offrire pagamenti, regali, o altri vantaggi finalizzati ad influenzare l'attività professionale di funzioni dei Mass-Media, o che possano ragionevolmente essere interpretati come tali.

8.5. Comunicazione esterna

Il personale chiamato ad illustrare o fornire all'esterno notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati di “Fondazione San Germano ONLUS”, è tenuto ad ottenere la preventiva autorizzazione e l'approvazione dei testi, delle relazioni e delle linee di azione che intende proporre dal vertice della struttura organizzativa di appartenenza in caso di:

- partecipazione a convegni, congressi e seminari;
- redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere;
- partecipazione a pubblici interventi.

Nei procedimenti contenziosi civili, penali, amministrativi o del lavoro in cui sia coinvolta “Fondazione San Germano ONLUS”, i destinatari del presente Codice non devono in nessun modo agire per favorire o danneggiare ingiustamente una delle parti in causa.

9. ORGANISMO DI VIGILANZA e CODICE ETICO

9.1 Organismo di Vigilanza e Codice Etico

In relazione al presente Codice etico, l'Organismo di Vigilanza di "Fondazione San Germano ONLUS" istituito ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 - ha i seguenti compiti:

- favorire la diffusione e la conoscenza del Codice;
- curare l'applicazione e l'aggiornamento del Codice;
- prevenire e reprimere, con la collaborazione dei destinatari, le eventuali violazioni del Codice. L'Organismo di Vigilanza rileva e segnala i trasgressori del Codice Etico agli organi deputati all'attivazione delle procedure disciplinari e relative sanzioni mutate dal CCNL Enti Pubblici.

9.2 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

È fatta raccomandazione ad ogni soggetto in rapporto con "Fondazione San Germano ONLUS" di segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni violazione o sospetto di violazione del presente Codice Etico.

"Fondazione San Germano ONLUS" ed il suo Organismo di Vigilanza si impegnano a garantire la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge, e a tutelarli da ogni possibile forma di ritorsione od effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di vigilanza non prenderà in considerazione segnalazioni pervenute in forma anonima.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza possono essere effettuate direttamente, per posta o tramite mail all'indirizzo:
..... (predisporre indirizzo email ad hoc)

10. SISTEMA SANZIONATORIO

La efficace attuazione dei principi etici sanciti nel presente Codice non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nell'architettura del D.Lgs. 231/01. Esso costituisce, infatti, il presidio di tutela alle procedure interne da eventuali infrazioni. Tali infrazioni compromettono infatti il legame di fiducia intercorrente fra le Parti e legittimano l'applicazione da parte dell'Azienda di sanzioni disciplinari aventi come presupposto sostanziale del potere disciplinare dell'Azienda l'attribuzione della violazione al lavoratore (sia egli subordinato o in posizione apicale o collaboratore), a prescindere dalla circostanza che detto comportamento integri una violazione di rilevanza da cui scaturisca un procedimento penale.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la proporzionalità delle stesse rispetto alle violazioni rilevate. La proporzionalità dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- 1) gravità della violazione,
- 2) tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, autonomo ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

10.1. I Lavoratori subordinati e parasubordinati

Le violazioni delle regole di comportamento sono da definire come illeciti disciplinari. Pertanto la tipologia di sanzioni applicabili è quella prevista dalla contrattazione collettiva, tenuto conto della particolare delicatezza del sistema e della gravità anche della più lieve delle violazioni.

Si considera il CCNL Enti Pubblici.

Sul piano procedurale, si applica lo Statuto dei lavoratori.

RICHIAMO VERBALE

Il lavoratore che violi le procedure interne previste o adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni previste nell'espletamento di una attività in un'area a rischio incorre, nel caso di una infrazione lieve, in un biasimo verbale da parte del datore di lavoro.

RICHIAMO SCRITTO

Nel caso di reiterate infrazioni lievi il lavoratore incorre in un biasimo inflitto per iscritto da parte del datore di lavoro, il quale deve preventivamente contestare al lavoratore il fatto addebitato e concedergli un termine di 5 giorni per sentire le sue ragioni.

MULTA SINO A 4 ORE DI RETRIBUZIONE

- Il lavoratore che, nonostante i biasimi verbali e scritti, continui ad eseguire con negligenza il lavoro affidato o ad adottare comportamenti non conformi alle prescrizioni, è sottoposto alla sanzione disciplinare della multa per una somma non eccedente l'importo di quattro ore di normale retribuzione.

Il CCNL Enti Pubblici prevede che il provvedimento della multa si applichi nei seguenti casi:

- inosservanza delle disposizioni di servizio, dell'orario di lavoro e delle norme da osservare in caso di malattia;
- condotta non conforme ai principi di correttezza verso l'amministrazione, gli altri dipendenti o il pubblico;
- negligenza nello svolgimento dei compiti assegnati, o nella cura dei locali o dei beni che vengano affidati al lavoratore in relazione alle sue responsabilità;
- inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quando non ne sia derivato un pregiudizio per il servizio o per gli interessi del datore di lavoro o di terzi,

- insufficiente rendimento nell'adempimento dei compiti assegnati, tenuto conto dei carichi di lavoro
- altre violazioni dei doveri di comportamento non specificatamente indicati, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per il datore di lavoro, per gli utenti o per terzi.

SOSPENSIONE FINO AD UN MASSIMO DI DIECI GIORNI

- Il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste o adotti reiteratamente un comportamento non conforme alle prescrizioni previste nell'espletamento di una attività in un'area a rischio, è per ciò stesso sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo da uno a massimo dieci giorni.
- Il lavoratore che, violando le procedure interne previste o adottando un comportamento non conforme alle prescrizioni previste nell'espletamento di un'attività in un'area a rischio, compia atti contrari all'interesse dell'Azienda ovvero la esponga a una situazione oggettiva di pericolo per la integrità dei beni aziendali, è sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo di tre giorni.

Il CCNL Enti Pubblici prevede che il provvedimento della sospensione si applichi nei casi di:

- recidiva nelle mancanze di cui alla disposizione precedente, che abbiano comportato l'applicazione della multa;
- particolare gravità nelle mancanze di cui alla disposizione precedente;
- assenza ingiustificata dal servizio fino a dieci giorni o arbitrario abbandono dello stesso, commisurata alla durata dell'assenza o dell'abbandono, dei doveri del dipendente e dell'eventuale danno o disservizio arrecato;
- ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni, nel raggiungere il luogo di lavoro;

- svolgimento, durante le assenze per malattia e infortunio, di attività che ritardino il recupero psicofisico;
- testimonianza falsa o reticente ovvero rifiuto di testimoniare nei procedimenti disciplinari;
- comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti, di utenti o terzi;
- alterchi con ricorso alle vie di fatto nei luoghi di lavoro, nei confronti di dipendenti, utenti o terzi;
- manifestazioni ingiuriose nei confronti del datore di lavoro, fatte salve le manifestazioni di pensiero ai sensi dell'art. 1 l. 300/70;
- atti e comportamenti lesivi della dignità della persona;
- violazione di norme di comportamento non specificamente indicate da cui sia comunque derivato grave danno al datore di lavoro, agli utenti o a terzi.

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO DA 11 GIORNI A 6 MESI

Si applica la sanzione disciplinare della sospensione da 11 giorni a 6 mesi, secondo la gravità della condotta e l'entità del danno arrecato, nei casi di:

- recidiva nel biennio nelle mancanze di cui all'articolo precedente quando sia stata irrogata la sanzione massima, ovvero quando le mancanze siano connotate da particolare gravità;
- assenza ingiustificata dal servizio da 10 a 15 giorni;
- insufficiente e persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente,
- esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi o ostili e denigratori, di forme di violenza morale o persecuzione psicologica ai danni di altro dipendente ai fini di procurargli un danno in ambito lavorativo, ovvero di escluderlo dallo stesso;

- atti o comportamenti di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona.

LICENZIAMENTO

- Il lavoratore che, nell'espletamento di un'attività in una delle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni previste e diretto in modo non equivoco a commettere uno dei reati sanzionati dal D.lgs. 231/01, è sottoposto per ciò stesso alla sanzione disciplinare del licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto.

- Il lavoratore che, nell'espletamento di un'attività in una delle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni previste e tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Azienda di misure previste dal D.lgs. 231/01, è sottoposto alla sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.

Il CCNL Enti Pubblici prevede che il provvedimento del licenziamento disciplinare si applichi nei casi di:

- recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, delle mancanze di cui agli articoli precedenti, , che abbiano comportato la sanzione massima della sospensione fino a sei mesi dal servizio;

- recidiva nei comportamenti gravemente negligenti che determinino persistente scarso rendimento;

- mancata ed ingiustificata ripresa del servizio, quando l'assenza arbitraria e ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a 15 giorni;

- recidiva nel biennio, anche nei confronti di altra persona, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi o ostili e denigratori, di forme di violenza morale o persecuzione psicologica ai danni di altro dipendente ai fini di procurargli un danno in ambito lavorativo, ovvero di escluderlo dallo stesso,

- recidiva nel biennio di atti lesivi della dignità personale;

- responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per condotte che per la loro gravità non sono compatibili con la prosecuzione del rapporto.

È inoltre prevista la sanzione del licenziamento senza preavviso nei casi di carenze di gravità tale da non consentire, neppure in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto, quali reiterati comportamenti ingiuriosi o minacciosi, condanne penali passate in giudicato per reati di particolare offensività, accertamento che l'impiego fu conseguito fornendo false attestazioni circa i requisiti richiesti, condanne penali passate in giudicato che prevedono l'interdizione dai pubblici uffici.

10.2. I Dirigenti

La contrattazione collettiva applicata non prevede un vero e proprio sistema disciplinare per i dirigenti, quindi è necessario esplicitare nel contratto individuale (o in apposita lettera integrativa, sottoscritta per accettazione e di competenza dell'Organo Amministrativo) le sanzioni di seguito indicate e gli inadempimenti ritenuti rilevanti.

Con riferimento alla procedura da applicare, in accoglimento dell'orientamento più rigoroso, appare opportuno procedere secondo le prescrizioni dello Statuto dei Lavoratori, ritenuto da più sentenze della Corte di Cassazione applicabile anche ai dirigenti.

SOSPENSIONE

Il dirigente che, nell'ambito delle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni previste o violi le procedure interne, dovrà essere sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un lasso di tempo adeguato all'importanza della violazione commessa, comunque non superiore a 10 giorni, con corrispondente decurtazione del compenso.

LICENZIAMENTO

In ipotesi di reiterazione del comportamento non conforme alle prescrizioni previste o di violazione delle procedure interne, compiendo con ciò un atto

contrario all'interesse dell'Azienda ovvero ponendo in essere una condotta diretta in modo non equivoco a commettere uno dei reati sanzionati dal D.lgs. 231/01, il dirigente sarà passibile di licenziamento.

Le sanzioni saranno applicate, decorsi 5 giorni dalla loro contestazione scritta, direttamente dall'Organo Amministrativo.

10.3. I collaboratori esterni

Per sanzionare i comportamenti non conformi alle prescrizioni previste e poste in essere da collaboratori esterni (collaboratori occasionali, partner, professionisti etc.) è necessario provvedere a inserire una apposita clausola contrattuale nelle lettere di incarico o nei contratti di collaborazione, in cui sia prevista l'applicazione di un regime sanzionatorio fino alla risoluzione del rapporto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento per l'ipotesi in cui dal comportamento del collaboratore discendano danni concreti per l'Azienda.

La clausola risolutiva dovrà essere sottoposta a doppia firma ex artt. 1341 e successivi del codice civile e, in caso di accertata violazione delle procedure interne e delle prescrizioni, il legale rappresentante dell'Azienda dovrà provvedere alla comunicazione della risoluzione, con raccomandata con avviso di ricevimento avente efficacia dalla data di ricevimento.

10.4. Organo Amministrativo

La posizione dell'Organo Amministrativo è di massima delicatezza. Nell'ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni previste, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare il collegio dei , che avrà il compito di valutare la situazione e ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, nel rispetto della normativa vigente.